

REPUBBLICA ITALIANA
LA SEZIONE DISCIPLINARE
del Consiglio Superiore della Magistratura

composta dai Signori :

- | | | |
|----------------------|-------------|--|
| - Avv. Giancarlo | DE CAROLIS | -Vice Presidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
PRESIDENTE |
| - Avv.prof. Alfredo | GALASSO | -Componente eletto dal Parla-
mento
COMPONENTE |
| - dott. Arnaldo | VALENTE | -Magistrato di corte di cassa
zione dichiarato idoneo al-
l'esercizio di funzioni di-
rettive superiori
COMPONENTE |
| - dott. Vittorio | MELE | -Magistrato di corte di cassa
zione
COMPONENTE |
| - Avv.prof.Francesco | GUIZZI | -Componente eletto dal Parla-
mento
COMPONENTE |
| - dott. Vladimiro | ZAGREBELSKY | -Magistrato di corte di appel
lo
COMPONENTE |
| - dott. Vincenzo | MARICONDA | -Magistrato di tribunale
COMPONENTE |
| - dott. Francesco | IPPOLITO | -Magistrato di tribunale
COMPONENTE |
| - dott. Vincenzo | ODDONE | -Magistrato di corte di cassa
zione
COMPONENTE |

con l'intervento del Pubblico Ministero, delegato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la stessa Corte dott. Manfredo Grossi e con l'assistenza del

segretario magistrato di corte di appello, dott. Eduardo Vittorio Scardaccione, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei procedimenti disciplinari riuniti n. 57/81 e 4/82 R.G. a carico di :

1.- dott. **NOME 1**, magistrato di corte di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori, at tualmente con funzioni di presidente del Tribunale di **UFF 1** **;**

2.- dott. **NOME 2**, magistrato di corte di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori, attualmente con funzioni di presidente del Tribunale di **UFF 2** **;**

3.- dott. **NOME 3**, magistrato di corte di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori, attual mente con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di **UFF. 3**;

4.- dott. **NOME 4**, magistrato di corte di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori, attual mente con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione;

5.- dott. **NOME 5**, magistrato di corte di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori, attual mente con funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di **UFF. 4**;

6.- dott. **NOME 6**, magistrato di corte di cassazione con funzioni di consigliere della Corte di Cassa zione;

7.- dott. **NOME 7**, magistrato di corte di cassazione con funzioni di pretore del mandamento di **UFF. 5**;

8.- dott. **NOME 8**, magistrato di corte di cassazione con funzioni di pretore del mandamen-
to di **UFF. 5**;

9.- dott. **NOME 9**, magistrato di appello con funzioni di giudice del Tribunale di **UFF. 6**;

10.- dott. **NOME 10**, magistrato di appel-
lo con funzioni di giudice del Tribunale di **UFF. 7**;

11.- dott. **NOME 11**, magistrato di ap-
pello con funzioni di pretore del mandamento di **UFF. 8**;

12.- dott. **NOME 12**, magistrato di appello con funzioni di pretore del mandamento di **UFF. 5**;

13.- dott. **NOME 13**, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di **UFF. 9**;

14.- dott. **NOME 14**, magistrato di tribu-
nale con funzioni di giudice del Tribunale di **UFF. 10**;

i n c o l p a t i

della violazione degli artt. 18 della Costituzione, 212
T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, 18 R.D.L. 31 maggio

1946, n. 511, nonché del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, per avere fatto parte della **DENOMINAZIONE 1**, associazione segreta, compromettendo così il prestigio dell'Ordine Giudiziario e rendendosi immeritevoli della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato;

ed il dott. **NOME 13**, inoltre

i n c o l p a t o

della violazione dell'art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, per avere mancato ai suoi doveri di ufficio manifestando, con distinte lettere del 21 ottobre 1978, la propria disponibilità ad assumere incarichi di consulenza giuridica nell'interesse delle Società **SOCIETA' 1** e **SOCIETA' 2**, dietro corrispettivo, quanto meno da parte della prima di esse, della somma di lire 1.000.000.= al mese, richiamando a tal fine precisi accordi già intervenuti.

Svolgimento del processo e motivi della decisioneI - Inizio del procedimento ed istruttoria.

1.- La illustrazione dello svolgimento di questo procedimento disciplinare richiede una premessa che dia conto di quanto lo ha preceduto ed originato.

Come risulta da una ordinanza del Giudice Istruttore di **UFF. 11** in data 11 aprile 1981 nel procedimento n.531/80-F, quel Giudice dispose, in data 12 marzo 1982, la perquisizione domiciliare nei confronti di **NOME 15**, da eseguire in **LUOGO 1** nelle sedi della S.p.a. **SOCIETA' 3** e della S.r.l. **SOCIETA' 4** ed in qualsiasi altro domicilio, recapito o ufficio dello stesso **NOME 15**.

Per la esecuzione della perquisizione il Giudice Istruttore delegò Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza, che provvidero in data 17 marzo 1981. L'ordine di perquisizione si inseriva nel quadro di una inchiesta giudiziaria complessa ed articolata, nell'ambito della quale il **NOME 15** era stato indiziato del delitto di tentata estorsione continuata, unitamente a **NOME 16** ed a **NOME 17**. L'istruttoria riguardava inizialmente l'episodio della scomparsa di **NOME 16** da **LUOGO 2** fra il 3 agosto ed il 16 ottobre 1979, il suo trasferirsi fra **LUOGO 3**, **LUOGO 4**, **LUOGO 5** ed **LUOGO 6** sotto l'apparenza di un preteso rapimento di cui sarebbe stato vittima. Nella ricordata ordinanza il Giudice Istruttore

riferisce che nel viaggio clandestino del **NOME 16** in **LUOGO 7** e nel suo rientro in **LUOGO 6** ove era colpito da mandato di cattura, avevano avuto parte taluni ambienti massonici. In particolare il **NOME 17**, indicato come anello di congiunzione tra massoni **LUOGO 6**, **LUOGO 8**, **LUOGO 9** ed **LUOGO 9** risultava avere avuto in contri con il **NOME 15** nel periodo in cui il **NOME 15** si trovava clandestino in **LUOGO 8**. La vicenda del **NOME 16** aveva d'altra parte visto anche in altro momento l'interessamento di ambienti massonici, come comprovato dagli affidavit presentati alle Autorità **LUOGO 10** da **NOME 18**, **NOME 19**, **NOME 20** e **NOME 15**, per sostenerne l'opposizione alla estradizione in **LUOGO 6**. In tale contesto istruttorio il Giudice Istruttore di **UFF. 11** ordinò la ricordata perquisizione, allo scopo di ricercare "qualsiasi oggetto o documento che possa interessare l'inchiesta in corso".

Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria incaricati della perquisizione sequestrarono una ingente quantità di documenti e tra essi una documentazione concernente la **DENOMINAZIONE 1**. Vennero poi eseguite anche altre perquisizioni presso persone identificate attraverso le carte sequestrate al **NOME 15**. E' sul complesso di documenti sequestrati dal Giudice Istruttore di **UFF. 11** che questo procedimento disciplinare essenzialmente si fonda.

Sulla base degli atti sequestrati i Giudici di **UFF. 11** instaurarono diversi procedimenti penali relativi

ad una pluralità di reati. Tali procedimenti vennero poi unificati e trasferiti alla competenza della Procura della Repubblica di UFF. 5, con sentenza della Corte di Cassazione-Sezione Feriale, 2 settembre 1981, NOME 15, FI, 1982, II, 1, risolutiva di conflitto di competenza.

Come risulta da una relazione in data 30 giugno 1981 del Consigliere Istruttore di UFF. 11, dottor NOME 21, diretta al Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, i Giudici Istruttori ritennero di ravvisare nella struttura e composizione della DENOM. I una associazione segreta vietata dall'art. 18 Cost. e, anche per la presenza di alti ufficiali tra gli apparenti affiliati, decisero di informare il Presidente del Consiglio dei Ministri per quanto di sua competenza sotto il profilo amministrativo-disciplinare. Le informative sono in data 25 e 30 marzo e 27 aprile 1981.

Successivamente, in data 7 maggio 1981, la Commissione parlamentare di inchiesta sul caso NOME 16 chiese ai Giudici Istruttori di UFF. 11 copia della documentazione sequestrata al NOME 15. Tale documentazione veniva trasmessa alla detta Commissione in data 12 e 28 maggio 1981.

Con decreto in data 7 maggio 1981 del Presidente del Consiglio dei Ministri, on.le NOME 22, veniva istituito un Comitato Amministrativo di Inchiesta sulla c.d. DENOMINAZIONE I, cui veniva richiesto di "accertare se concorrono i presupposti di fatto e di diritto per ritenere che la cosiddetta DENOMINAZIONE I sia da configu-

rare come associazione segreta, vietata in quanto tale dall'art. 18 Cost., anche in relazione alla sospetta esigenza di elenchi di associati occulti, ovvero al presunto perseguimento di fini diversi da quelli dichiarati". Al predetto Comitato i Giudici di UFF. 11 trasmettevano copia dei documenti acquisiti.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, on.le NOME 22, ottenuta dai Giudici Istruttori di UFF. 11 la dichiarazione di non pregiudizio per la attività istruttoria in corso, rendeva noti al pubblico i nomi dei presunti appartenenti alla DENOM. Tale decisione di pubblicare i nomi veniva presa tra il 20 ed il 21 maggio 1981 e seguiva un dibattito svoltosi in Parlamento il precedente 19 maggio a seguito di interpellanze ed interrogazioni sulla DENOMINAZIONE 1.

I giornali quotidiani del 21 maggio 1981 riportavano una lista di presunti affiliati alla DENOM. 1.

Successivamente la Commissione parlamentare di inchiesta sul caso NOME 16 provvedeva alla pubblicazione dei documenti ricevuti dai Giudici di UFF. 11, mettendo in tempi successivi tutta la documentazione a disposizione del Parlamento.

Anche il Ministro per gli Affari Interni, ex art. 165 ter C.P.P., ed il Consiglio Superiore della Magistratura richiedevano copia degli atti. Quanto al Consiglio Superiore della Magistratura, la relativa richiesta in data 10 giugno 1981 era giustificata dal fatto che negli elenchi dei presunti affiliati alla DENOM. 1 comparivano nomi di magistrati e, tra l'altro, nomi di magistrati addetti, in qualità di segretari, allo stesso Consiglio.

In data 13 giugno 1981 il predetto Comitato Ammini-

strativo di inchiesta concludeva nel senso che la cosiddetta **DENOMINAZIONE 1** fosse da considerare associazione segreta ai sensi dell'art. 18 Cost. Ponendosi problemi giuridici in ordine alla applicabilità delle disposizioni del T.U.L.P.S. concernenti le associazioni segrete ed i pubblici dipendenti, lo stesso Comitato suggeriva che il Governo richiedesse parere al Consiglio di Stato. La relativa richiesta di parere del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1981 dava luogo al parere espresso dal Consiglio di Stato in data 24 giugno 1981, del cui tenore occorrerà dar conto successivamente.

Dopo una circolare interlocutoria del Presidente del Consiglio on.le **NOME 22**, in data 25 giugno 1981 e dopo la caduta del suo Governo -ricollegabile anche alla vicenda della scoperta della **DENOM. 1** - il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, sen. **NOME 23**, emanò una nuova circolare in data 6 luglio 1981, con la quale veniva data disposizione ai singoli Ministeri di dar corso alla apertura di procedimenti disciplinari nei confronti dei rispettivi dipendenti che apparivano negli elenchi della **DENOM. 1**. Nella stessa data il Ministro della Giustizia ed il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione promuovevano azione disciplinare nei confronti dei magistrati di cui ai citati elenchi; il Ministro riteneva che gli stessi "siano venuti meno ai più elementari doveri che loro incombevano e, in particolare, al primario e fondamentale dovere di fedeltà alla Repubblica ed osservanza della Costituzione sancito dall'art. 54 della stessa e ribadito dalla disposizione XVIII ultimo comma, della Carta Fonda-

mentale, compromettendo altresì il prestigio dell'Ordine Giudiziario e rendendosi immeritevoli della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato".

Occorre segnalare che nel frattempo, in data 24 giugno 1981, il Consiglio Superiore della Magistratura aveva deliberato la trasmissione dei documenti ricevuti dai Giudici di **UFF. 11**, al Ministro ed al Procuratore Generale della Cassazione, titolari dell'azione disciplinare.

2.- Segui la istruttoria sommaria condotta dal Procuratore Generale, che contestò agli incolpati gli elementi di prova, desumibili dagli atti pubblicati dalla Commissione Parlamentare per il caso **NOME 16** e posti a fondamento della accusa, a tutti rivolta, di avere fatto parte della associazione segreta **DENOMINAZIONE 1**. Su richiesta di taluno degli incolpati vennero anche sentiti alcuni testimoni.

Occorre qui dar conto di un incidente istruttorio sollevato dal dott. **NOME 8**, con richiesta in data 22 luglio 1981 di istruzione formale. La richiesta, cui gli altri incolpati non si associavano, era motivata dalla affermata insussistenza della condizione di prova evidente, che legittima la istruttoria sommaria. Con provvedimento del 14 novembre 1981 il Procuratore Generale respingeva la istanza di formalizzazione. Il dott. **NOME 8** ricorreva in data 21 novembre 1981 alla Sezione Discipli

nare, insistendo sul punto della insussistenza delle condizioni della istruzione sommaria ed avanzando anche richiesta di sospensione del presente procedimento per effetto di pregiudiziale penale. Di quest'ultima eccezione occorrerà trattare in seguito, insieme ad analoghe eccezioni da altri formulate. La Sezione Disciplinare, con provvedimento in data 11 dicembre 1982 respingeva la richiesta di formalizzazione della istruttoria.

Gli atti venivano così restituiti al Procuratore Generale, che chiedeva, in data 16 dicembre 1982, la fissazione della data della discussione orale avanti questa Sezione Disciplinare. Anteriormente, in data 15 ottobre 1981, il Procuratore Generale aveva fatto notificare anche al dott. **NOME 8** ordine di comparizione, rimasto senza effetto, con la contestazione della incolpazione.

Il dott. **NOME 8** ha sollevato alcune eccezioni che, riguardando la fase istruttoria meritano di essere esaminate in questa sede, pur con espresso richiamo alle ordinanze dibattimentali e predibattimentali di questa Sezione. Ha innanzitutto eccepito, il dott. **NOME 8**, la nullità dell'intero procedimento per violazione del diritto di difesa per omessa nomina di difensore di ufficio in difetto di nomina di fiducia, con contestuale eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 32, 33, 34 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, in riferimen-

to agli artt. 3, 24 Cost. La eccezione è stata esaminata e respinta con ordinanza 2 luglio 1982, che qui si richiama. Conseguentemente non sussiste la nullità denunciata al punto 1, pag. 1 della memoria presentata dal dott. **NOME 8** in data 5 febbraio 1982.

Il dott. **NOME 8** ha anche eccepito la nullità della ordinanza in data 11 dicembre 1982 della Sezione Disciplinare, con la quale venne respinta la sua istanza di formalizzazione della istruzione. La eccezione si fonda sia sul merito della ordinanza, sia sul fatto che, a seguito della sentenza n. 87/82 Corte Costituzionale, la Sezione deve ritenersi avere pronunciato in irregolare composizione. Sul primo punto, che richiede un riesame nel merito si osserva che la giurisprudenza fondatamente esclude tale possibilità dopo esaurita la fase istruttoria. Per il caso in cui la eccezione in ordine al rito istruttorio si fondi sulla mancanza del presupposto della prova evidente "in cui la norma non è rigida, ma elastica e ancorata ad un giudizio di valore, soggettivo e relativo ... la ritenuta legittimità del rito sommario da parte del Giudice Istruttore, preclude che si possa rimettere in discussione la legittimità del rito, una volta conclusa la fase istruttoria" (Cass. Sez. II, 24 ottobre 1972, **NOME 24**, **CP**, 1974, 898). Nè è fondato il rilievo concernente la composizione della Sezione Disciplinare alla data dell'11 dicembre 1981, dal momento che, come deciso con ordinanza 2 luglio 1982, la illegittima composizione, con

seguito alla sentenza 87/82 Corte Costituzionale, non viene ora in rilievo poichè riguarda l'atto conclusivo di una vicenda processuale esaurita, quanto a rito ed effetti, nell'ambito del procedimento incidentale di cui all'art. 389 C.P.P. Sul punto non rileva la contraria affermazione che sembra emergere dalla decisione in data 19 novembre 1982 di questa Sezione Disciplinare nel procedimento n. 58/81.

In tale procedimento la situazione processuale era più complessa e l'incidente relativo alla richiesta di formalizzazione della istruttoria non aveva trovato conclusione, dal momento che l'incolpato aveva anche proposto ricusazione di un componente del Collegio; la ricusazione era stata dichiarata inammissibile e contro tale decisione l'incolpato aveva proposto ricorso alle Sezioni Unite Civili della Cassazione. La sentenza della Cassazione, di annullamento del ricordato provvedimento di inammissibilità pronunciato dalla Sezione Disciplinare, aveva travolto l'ordinanza che, con la partecipazione del componente ricusato, aveva respinto la istanza di formalizzazione. Nel frattempo erano decorsi i termini di decadenza della azione disciplinare stabiliti dalla legge.

Occorre ancora segnalare, perchè oggetto di ulteriore eccezione formulata dal dott. **NOME 8**, che legittimamente il Procuratore Generale ha proceduto alla contestazione della incolpazione con ordine di comparizione, pur in pendenza della decisione della Sezione Disciplinare sulla istanza di formalizzazione, successivamente prov-

vedendo alla chiusura della sommaria istruzione. Il ricorso relativo alla istanza di formalizzazione, infatti, non ha effetto sospensivo rispetto al P.M. (Cass. Sez. I, 30 maggio 1980, **NOME 25**, CP, 1981, 2016; Cass. Sez. I, 26 febbraio 1973, **NOME 26**, CP, 1974, 387).

E' conseguentemente da respingere, così come fatto con ordinanza 2 luglio 1982, l'ulteriore eccezione di nullità dei successivi atti conclusivi della istruzione sommaria, del decreto di citazione a giudizio e del dibattimento. Si osserva sul punto che il decreto di citazione a giudizio è atto del Presidente della Sezione e non del Collegio, cosicchè nulla rileva l'intervento della sentenza costituzionale sopra ricordata. Il dibattimento poi, iniziato dalla Sezione nella irregolare composizione originaria, è stato ab initio ripreso dopo la nuova elezione della Sezione secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale.

Di ulteriori eccezioni ed istanze si dirà trattando della fase processuale successiva.

Occorre qui dire che il procedimento inizialmente concerneva anche il dott. **NOME 27**, Presidente del Tribunale di **UFF. 7**. Seguì però domanda di collocamento a riposo da parte dell'incolpato e, successivamente, estinzione del procedimento disciplinare (sentenza n. 57/81 del 9 luglio 1982).

La istruttoria e il dibattimento hanno riguardato anche il dott. **NOME 28**, Giudice del Tribunale di **UFF. 5**, incolpato come in intestazione. Il procedimento nei suoi

confronti è stato stralciato e rinviato a nuovo ruolo.

Al dott. **NOME 13** è stato contestato altro capo di incolpazione, in separato procedimento disciplinare n. 4/82, che è stato riunito al presente alla udienza del 2 luglio 1982.

II - Dibattimento: svolgimento ed eccezioni presentate dagli incolpati.

1.- Il Presidente della Sezione Disciplinare fissava la udienza per l'inizio della discussione orale per la data dell'8 marzo 1982. In precedenza, l'8 febbraio 1982, la Sezione, in camera di consiglio, sentiti gli incolpati, aveva provveduto in ordine alla eventuale separazione dei giudizi relativi a ciascuno degli incolpati, decidendo nel senso della trattazione unitaria del procedimento.

Il dibattimento aveva quindi inizio, protraendosi per numerose udienze, nel corso delle quali, nella contumacia del dott. **NOME 8** e del dott. **NOME 28**, si procedeva alla audizione degli incolpati, alla audizione di testimoni ed alla acquisizione di documentazione varia. Interveneva, quando la discussione orale era ormai prossima alla conclusione, la sentenza n. 87/82 della Corte Costituzionale. I componenti della Sezione Disciplinare

che fino ad allora avevano proceduto, presentavano le dimissioni al Consiglio Superiore della Magistratura, che provvedeva a nuova elezione in data 21 maggio 1982. Conseguentemente il procedimento veniva rinviato a nuovo ruolo e nuovamente fissato, avanti la nuova Sezione Disciplinare dal Presidente della stessa, per la udienza del 2 luglio 1982, alla quale il procedimento nella fase della discussione orale nuovamente aveva inizio.

Venivano trattate e respinte alcune eccezioni con ordinanza in pari data. In particolare la Sezione respingeva istanze di separazione delle posizioni di singoli incolpati, conformemente a quanto già effettuato, nella fase predibattimentale, in data 8 febbraio 1982. Sul fatto che la decisione in ordine alla separazione dei procedimenti sia stata presa alla prima udienza e non nel predibattimento, il dott. **NOME 8** ha incentrato eccezione di nullità, che la Sezione ritiene infondata e respinge, poichè si tratta di decisione legittimamente assunta ai sensi dell'art. 439 C.P.P. nel contraddittorio delle parti.

Il dott. **NOME 8** ha eccepito la nullità del dibattimento, sia perchè sarebbe illegittima anche la composizione della Sezione Disciplinare così come derivata dalla elezione del 21 maggio 1982, sia perchè nel corso del dibattimento ha partecipato al Collegio il prof. **NOME 29**, nonostante la pendenza del ricorso presentato dall'incolpato avverso la decisione in data 2 luglio 1982 di reie-

zione della ricusazione contro di lui avanzata dallo stesso dott. **NOME 8**. Su questo secondo profilo di nullità occorre rilevare che nel procedimento disciplinare il ricorso (e la pendenza del termine per proporlo) non può sospendere l'efficacia della ordinanza che sulla ricusazione ha deciso. Diversamente opinando si darebbe luogo ad un sistema processuale che, attraverso la proposizione di una o più ricusazioni, consentirebbe all'incolpato di far decorrere i particolari termini di legge per la sentenza della Sezione Disciplinare. Si tratta di eventualità concreta, dati i tempi di decisione sul ricorso e dalla quale l'interprete deve rifuggire. Nè l'esclusione dell'effetto spensivo, nel caso di cui si tratta, elimina l'efficacia del rimedio della impugnazione, posto che restano salvi gli effetti sulla sentenza dell'eventuale accoglimento, per motivi di legittimità, del ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione, analogamente a quanto più volte ritenuto dalla Cassazione in tema di ricusazione non potuta proporre e tuttavia fondata (Cass. Sez. II, 27 novembre 1973, **NOME 30**, GP, 1975, II, 113).

Sul secondo profilo della eccezione presentata, con memoria in data 5 febbraio 1983 dal dott. **NOME 8**, si osserva che dalla sentenza costituzionale n. 87/82 emerge che non è prevista una categoria di magistrati dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori separata ed autonoma rispetto a quella dei magistrati di cassazione; conseguentemente la presenza nel Collegio giudicante di

due magistrati dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori, anzichè di "due magistrati di Corte di Cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori", non integra nullità alcuna, posto che uno dei due (il dott. Vittorio Mele) è stato eletto come magistrato di cassazione, categoria cui appartiene. Nè è irregolare la costituzione della Sezione per la presenza nel Collegio del dott. Vincenzo Oddone, magistrato di cassazione con funzioni di appello, al momento della elezione al Consiglio. Si tratta di componente il Consiglio legittimamente eletto (anche a seguito della sentenza n. 82/87), il quale -a qualunque categoria astratta o funzionale lo si voglia riportare- gode dell'elettorato passivo ai fini della formazione della Sezione Disciplinare, in cui è stato eletto a ricoprire il posto di "magistrato scelto fra le varie categorie" ai sensi dell'art. 1, Legge 3 gennaio 1981, n. 1.

La Sezione ha esaminato e respinto istanze di sospensione del presente procedimento per la pendenza di procedimenti penali la cui definizione sarebbe pregiudiziale rispetto a questo giudizio. Il dott. **NOME 8** ha chiesto la sospensione del procedimento in considerazione della pendenza di procedimenti da lui stesso instaurati con querela per diffamazione a mezzo stampa, per essergli stata attribuita l'appartenenza alla **DENOMINAZIONE 1**. Altri incolpati hanno proposto la medesima istanza con riferimento alla pendenza, presso l'Autorità Giudiziaria di **UFF. 5**, di procedimento penale

in cui **NOME 15** ed altri sono imputati del delitto di cui all'art. 640 C.P. per avere indotto il errore ta luna delle persone che risultano affiliate alla **NOM. 1**, ot tenendone il consenso e la adesione. Il relativo capo di imputazione si legge nell'ordine di comparizione allegato al verbale della udienza 14 aprile 1982 (vol. 14, fol. 334); dal capo di imputazione emerge che nessuno de gli attuali incolpati è indicato come parte offesa del relativo delitto, nè alcuno degli incolpati ha provato o affermato di avere avuto il relativo avviso ex art. 304 C.P.P. Risulta così escluso che penda procedimento penale, pregiudiziale rispetto al presente procedimento disciplinare, nel quale gli incolpati o taluno di essi abbia assunto la posizione di parte offesa (nè quella di imputati).

Quanto alla richiesta del dott. **NOME 8**, come sopra motivata, la Sezione, con ordinanza in data 2 luglio 1982, ha ritenuto che la dedotta pregiudizialità non sussiste in riferimento a procedimenti penali pendenti avanti le Autorità Giudiziarie di **UFF. 6** e **UFF. 11** e concernenti que rele per diffamazione a mezzo stampa, poichè essi non pos sono influire sulla decisione disciplinare per la diver- sità sostanziale dei fatti oggetto dei diversi procedimenti.

Ulteriori eccezioni sono state presentate nel corso del dibattimento, in particolare dal dott. **NOME 4**. Si tratta di eccezioni di illegittimità costituzionale che verranno esaminate illustrando il quadro normativo cui occorre fare

riferimento ai fini della presente decisione, nonché di eccezioni di nullità che, concernendo la particolare posizione del dott. **NOME 4** verranno esaminate in seguito.

Prima di concludere questa parte di trattazione, riservata allo svolgimento del dibattimento ed alle eccezioni procedurali che riguardano tale fase, occorre dar conto di una eccezione, da più parti sollevata o richiamata, relativa alla formulazione del capo di incolpazione, che sarebbe generico e così farebbe sorgere incertezza assoluta sui fatti che determinano la incolpazione, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 412 C.P.P. La Sezione ritiene che si tratti di assunto infondato : il capo di incolpazione, richiamando lo schema proposto dall'art. 18, R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, indica come fatto oggetto della incolpazione la compromissione del prestigio dell'ordine giudiziario e della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato, come conseguenza di una condotta specificata con riferimento alla appartenenza alla **DENOMINAZIONE 1**, qualificata come associazione segreta. Tutti gli elementi di fatto e le qualificazioni valutative necessarie alla individuazione della incolpazione da cui difendersi sono così indicati agli incolpati. Conformemente alla giurisprudenza secondo la quale l'incertezza deve essere assoluta, tale cioè da non consentire all'imputato la conoscenza della materialità della condotta dalla quale è chiamato a rispondere, impedendogli l'esercizio della difesa personale e tecnica

(Cass. Sez. III, 23 maggio 1977, **NOME 31**, RP, 1978, 84),
 va negato che il capo di incolpazione sia generico ed
 inidoneo a consentire l'instaurazione di valido contrad-
 dittorio.

III - La **DENOMINAZIONE 1** .

1.- La necessità di sciogliere problemi sollevati
 dagli incolpati in ordine alla legittimità costituziona-
 le di norme richiamate nel capo di incolpazione, consi-
 glia -al fine di consentire la valutazione della rilevan-
 za delle relative questioni- di esporre i fatti oggetto
 del presente procedimento disciplinare, prima del quadro
 normativo cui tali fatti vanno riportati. La ricostruzio-
 ne dei fatti viene effettuata sulla base degli atti tra-
 smessi dalla Commissione Parlamentare sul caso **NOME 16**,
 nonché di atti acquisiti dalla Sezione Disciplinare con
 richiesta rivolta tra l'altro alla Commissione Parlamen-
 tare di Inchiesta sulla **DENOMINAZIONE 1** ,
 al Giudice Istruttore presso il Tribunale di **UFF. 5**, al Pro-
 curatore Generale ed al Procuratore della Repubblica di
UFF. 4, al Giudice Istruttore di **UFF. 11**.

Quanto ai documenti ricevuti dalla Commissione Parla-
 mentare sul caso **NOME 16**, si tratta dei seguenti atti,
 che qui si menzionano seguendo l'intestazione di cui al-
 l'indice dei reperti utilizzata dalla Commissione :

Nel volume n. 2 : 3/A Corrispondenza alla firma;
 5/A Elenco alfabetico nominativo **DENOMINAZIONE 1** (non completamen-
 te aggiornato) con rinvio ai numeri d'ordine di cui al

registro 4/C; 7/A Cartella contenente tessere, contabilità varia nonchè una domanda di affiliazione; 11/A Corrispondenza; 4/C Elenco degli affiliati alla DENOMINAZIONE 1 con posizioni di tesseramento e contributive; 6/C Elenco degli affiliati alla DENOMINAZIONE 1 coordinati per settori di attività; 8/C "Rubrica" contenente un elenco alfabetico di circa 500 voci. Trattasi di elenco presumibilmente relativo ad archivio di fascicoli, archivio non rinvenuto nella perquisizione; 9/C Cartellina "Pié di lista DENOM. 1 [REDACTED]"; 11/C Fascicolo "giovedì 26 marzo 1981" contenente venti domande di affiliazione alla DENOMINAZIONE 1 e relativa documentazione; 15/C Cartellina "sospesi" contenente documentazione relativa ad affiliazioni sospese, 12 domande di affiliazione rimaste in sospeso e corrispondenza relativa; 16/C Cartellina "scritto per chiarimenti" con alcuni sottofascicoli personali e contenente 5 domande di affiliazione alla DENOMINAZIONE 1; 18/C Fascicoletto contenente altre posizioni di persone affiliate, comprensivo di 3 domande di affiliazione; 20/C Cartellina "Tessere sospese" contenente tra l'altro una domanda di affiliazione alla DENOMINAZIONE 1.

Nel volume n. 2bis : 65 fotocopie a colori delle pagine del registro 4/C contenente elenco degli affiliati alla DENOMINAZIONE 1 con posizioni di tesseramento e contributive; 21/C Fascicolo contenente copie di matrici di ricevute di pagamento di quote, nonchè un elenco di nomi con annotazione di pagamenti; "Rubrica contributi-riservata", contenuta nella busta n. 2 facente parte originariamente

del reperto 8/A. Trattasi di un fascicolo nel quale sono contenuti fogli con annotazioni di versamenti eseguiti; 19/C Fascicolo intitolato "DENOMINAZIONE 2-Codice".

Nel volume 2 ter : 4 bis/C Fascicolo facente parte del materiale sequestrato nello studio di **NOME 15**. Trattasi di un elenco di presunti affiliati alla DENOMINAZIONE 1 con relativi indirizzi e numeri telefonici; 7/C (parziale) Fascicolo facente parte del materiale sequestrato nello studio di **NOME 15** e contenente corrispondenza varia; 12/A Fascicolo facente parte del materiale sequestrato nello studio di **NOME 15**. Trattasi di documentazione relativa alla suddivisione della DENOMINAZIONE 1 in gruppi (17 periferici più il gruppo centrale, ovvero "gruppo **NOME 15**"); Fascicolo contenente copie degli assegni pervenuti all'Ufficio Istruzione del Tribunale di **UFF. 11** fino al 9 maggio 1981, riferibili a pagamenti di quote da parte di presunti affiliati alla DENOMINAZIONE 1. Nel fascicolo è altresì contenuta una relazione esplicativa dei giudici **NOME 32** e **NOME 33**; Materiale sequestrato il 28 maggio 1981 presso il domicilio di **NOME 34**, capo gruppo per la **LUOGO 11** della DENOMINAZIONE 1; Materiale sequestrato il 14 maggio 1981 presso il domicilio di **NOME 35**, capo gruppo per la **LUOGO 8** e **LUOGO 12** della DENOMINAZIONE 1.

Nel volume 2 quater : copie di assegni e documentazione varia.

Nei volumi 2 quinquies e sexies, relazioni conclusive di maggioranza e minoranza.

Dagli atti sopra indicati emerge che negli elenchi tenuti dal **NOME 15**, Maestro Venerabile della **DENOMINAZIONE 1**, si ritrovano 962 nomi di persone, raccolti in prospetti con dati relativi alla iniziazione, alla tessera, al pagamento di quote, ecc.

I nominativi sono riportati anche in un elenco alfabetico ed anche in altri prospetti contenenti (fino al n. 944) gli indirizzi e numeri di telefono. I nominativi sono suddivisi per settori di attività. Accanto a 29 nominativi "da definire", si trovano tra l'altro, presidenti, direttori generali e funzionari di istituti bancari (tra essi il **NOME 16**); amministratori e funzionari di amministrazioni locali; editori e dirigenti di società editoriali e della **SOCIETA'S**; direttori di giornali e giornalisti; imprenditori; industriali e dirigenti industriali; presidenti e dirigenti di società pubbliche; avvocati e commercialisti; diplomatici; funzionari dei ministeri dei Lavori Pubblici, della Pubblica Istruzione, dei Trasporti, delle Finanze, degli Esteri, del Commercio con l'Estero, del Tesoro, della Difesa, delle Partecipazioni Statali; deputati e senatori; dirigenti e funzionari di partiti politici; prefetti, questori e funzionari della amministrazione della pubblica sicurezza; segretari particolari di uomini politici; docenti universitari; militari (tra i quali si leggono i nomi di vertici dei Servizi di sicurezza); magistrati (separatamente indicati i Presidenti di Tribunale).

Quanto ai magistrati occorre menzionare anche la presenza negli elenchi dell'on.le **NOME 36**, già Procuratore Generale di **UFF. 3** ed ora a riposo, nonché del dott. **NOME 18**, già Procuratore Generale di **UFF. 5** e poi Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, colpito dalla sanzione disciplinare della rimozione con sentenza 26 gennaio 1979 della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, per fatti relativi al rilascio dell'affidavit a favore del **NOME 16** (FI, 1980, I, 1834).

Accanto a nominativi sud-americani, si ritrovano così numerosissimi nominativi di persone, spesso in posizione di grande influenza nel loro settore di attività, che complessivamente indicano la importanza e ramificazione della organizzazione di cui il **NOME 15** era capo. La sola elencazione delle persone che compaiono negli elenchi del **NOME 15** (e negli altri atti e documenti connessi) spiega l'allarme suscitato nella primavera del 1981 dalla scoperta della natura ed entità della organizzazione **DENOM. 1**, i riflessi politici che ne derivano sul Governo, la istituzione con Legge 23 settembre **PROVVEDIMENTO 1** di una Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla **DENOMINAZIONE 1** **[REDACTED]**, avente il compito di "accertare l'origine, la natura, l'organizzazione e la consistenza dell'associazione massonica denominata **DENOMINAZIONE 1**, le finalità perseguite, le attività svolte, i mezzi impiegati per lo svol-

"gimento di dette attività, e la penetrazione negli appa-
 "rati pubblici e in quelli di interesse pubblico, gli e-
 "ventuali collegamenti interni e internazionali, le in-
 "fluenze tentate o esercitate sullo svolgimento di fun-
 "zioni pubbliche, di interesse pubblico e di attività
 "comunque rilevanti per l'interesse della collettività,
 "nonchè le eventuali deviazioni dall'esercizio delle com-
 "petenze istituzionali di organi dello Stato, di enti pub
 "blici e di enti sottoposti al controllo dello Stato".

Si è detto da più parti, ed anche in questo procedi-
 mento, che gli elenchi e documenti sequestrati al **NOME 15**
 sarebbero privi di qualunque attendibilità, perchè da un
 lato incompleti e dall'altro arricchiti di nominativi di sem-
 plici simpatizzanti o persone cui comunque era possibile
 fare riferimento. Si tratta, per questo secondo aspetto,
 di tesi che il **NOME 15**, latitante, ha ritenuto di diffonde-
 re attraverso una sua lettera pubblicata nel volume "**■**
TITOLO 1" di **NOME 37** (l'autore compare al numero 14
 negli elenchi e rubriche in sequestro). In proposito oc-
 corre osservare che le vicende processuali e politiche
 seguite alla scoperta dei documenti di cui si tratta, ol-
 tre che, specificamente, la situazione in cui si è venuto
 a trovare il **NOME 15**, rendono del tutto inattendibili le
 versioni fornite a posteriori. Nell'ambito di competenza
 di questa Sezione Disciplinare e con riferimento alla
 posizione degli incolpati, invece, è stata riscontrata la

attendibilità delle liste e della documentazione.

Anche le pronunce di assoluzione, cui la Sezione per viene, sono compatibili, ed anzi si fondano, sulle annotazioni che si leggono nelle carte di sequestro. Una generale svalutazione di queste carte, cui si attribuirebbe un fine di ricatto e che sarebbero il frutto di una -per vero incredibile per chiunque le esamini- costruzione del **NOME 15** per oscuri fini, appare del tutto inattendibile. E' vero il contrario, e cioè che elenchi e documentazione sono complessivamente attendibili e, con una attenta lettura, forniscono elementi di prova relativamente a condotte di adesione e partecipazione alla **DENOMINAZIONE 1**. Sono naturalmente possibili riscontri negativi della esattezza degli elenchi e del loro aggiornamento rispetto, ad esempio, a successive dissociazioni dalla organizzazione. Ma in mancanza di negativi riscontri o di attendibili versioni dei fatti che contrastino con le annotazioni del **NOME 15**, non si può rifiutare di attribuire valore ai documenti in atti.

Occorre poi ricordare che più incolpati hanno richiesto la deposizione del **NOME 15** nel frattempo arrestato in **LUOGO 13**. A parte l'attendibilità, ora, del **NOME 15**, data la sua posizione, la Sezione ha respinto la richiesta mancando lo strumento giuridico che la ~~renda~~ realizzabile prima della eventuale estradizione.

2.- La **DENOMINAZIONE 1**, per come risulta aver vissuto fino alla primavera del 1981, costituiva una associazione segre

ta, ripartita in gruppi territoriali, inserita principalmente in istituzioni ed organismi pubblici o di pubblico interesse, finalizzata ad interferire nell'espletamento delle loro funzioni. Ogni elemento di tale definizione della ^{DENOM. 1} richiede una motivazione.

La ^{DENOMINAZIONE 1}, costituita dalle persone di cui agli elenchi e con a capo il ^{NOME 15}, Maestro Venerabile, era una associazione. Gli incolpati hanno dichiarato di non essersi conosciuti (almeno come aderenti alla ^{DENOM. 1}) e si tratta di affermazione attendibile. Tra l'altro nel modulo di domanda di iscrizione, di cui si trovano numerosi esemplari in atti, si richiede: "d) persone conosciute che fanno parte dell'organizzazione ...". La domanda implica che era normale la non conoscenza tra gli aderenti alla ^{DENOM. 1} e che interessava al ^{NOME 15} sapere chi, tra gli aderenti, si conoscesse come tale. La non conoscenza tra gli aderenti è però del tutto compatibile con la sussistenza degli estremi della associazione. Soccorre sul punto la giurisprudenza, del tutto pacifica, in tema di reati associativi, come la associazione per delinquere, la associazione sovversiva, la banda armata. Gli altri elementi solitamente richiesti per ravvisare la sussistenza di una associazione sono presenti nel caso della ^{DENOM. 1}, caratterizzata da una organizzazione molto elaborata, con ripartizioni territoriali, attribuzione di responsabilità settoriali ai capi-gruppo, istituzione di una sede, pur saltuaria ed itinerante, determinazione di regole di compor-

tamento per gli aderenti (Cassazione, Sezione I, 14 novembre 1980, **NOME 24**, GP, 1981, II, 483).

E si tratta di associazione segreta nel suo concreto modo di essere. Nulla rileva che nell'elenco ufficiale delle logge massoniche si ritrovi la **DENOMINAZIONE 1**, con sede in **LUOGO 14** (Allegato n. 37 alla nota 9 novembre 1981 del dott. **NOME 3**). La **DENOMINAZIONE 1**, di cui ora si tratta, richiedeva, nel giuramento che concludeva l'iter di iniziazione massonica, di "non palesare per qualsiasi motivo i segreti della iniziazione muratoria" (cfr. ad esempio, giuramento in vol. 2, pag. 212 e 422/Comm. **NOME 16**). L'organizzazione stabiliva, nella **DOCUMENTO 1** "l'obbligo del segreto per gli aderenti: in particolare sottolineava il valore della massima "il silenzio è d'oro", particolarmente "se riferita ad un organismo -a cui, "sotto l'osservanza di regole essenziali ben definite, si "accede liberamente e spontaneamente- caratterizzato dalla "più assoluta riservatezza" ed indicava agli aderenti norme di condotta a protezione della segretezza della organizzazione. In particolare stabiliva che "qualora gli dovesse "ro venire rivolte domande intese a raccogliere notizie sulla istituzione, l'iscritto, prima di rispondere, dovrà rapidamente considerare due alternative: se ritiene che la "persona che la persona che ha posto la domanda sia degna "di fiducia ed idonea per essere ammessa a far parte della "organizzazione, dovrà parlare -pur tenendosi sulle generali- "in modo da suscitare reazioni tali da rendere possibile "una sufficiente valutazione iniziale sugli orientamenti di "massima del richiedente; se invece dovesse ritenere che

"l'interlocutore sia un semplice curioso, o, peggio, un as-
"sociato a qualche organismo avverso, dovrà limitarsi a ri-
"spondere di essere in possesso solo di notizie assai va-
"ghe e frammentarie, ricevute di seconda mano e, perciò,
"scarsamente attendibili". Era inoltre previsto che all'i-
"scritto potesse accadere "di sentirsi dire che corrono vo-
"ci sulla sua appartenenza all'istituzione: in questo caso
"dovrà replicare -con la massima disinvoltura e con tutta
"indifferenza- che effettivamente egli stesso era a conoscen-
"za di queste dicerie, ma che, proprio perchè le apprezza-
"va al loro giusto valore, non si era mai preso disturbo
"di smentirle, non soltanto per la loro palese infondatezza,
"ma soprattutto, perchè erano da considerarsi puri e sem-
"plici pettegolezzi impregnati della più grassa assurdità".

Con la stessa " **DOCUMENTO 1** " l'organizzazione stabi-
"liva che "per una maggiore e più assoluta sicurezza non sa-
"rà mai indicato il numero degli iscritti che prestino ser-
"vizio nello stesso ente, organismo o amministrazione, e
"questo per ragioni così evidenti che non hanno necessità di
"commento: tutt'al più l'elemento preposto a quel determina-
"to ente dovrà venire a conoscere i nominativi di circa un
"cinque per cento degli iscritti a lui sottoposti; al con-
"trario gli inferiori non dovranno mai conoscere l'identità
"del loro superiore, a meno che questi -infrangendo le rego-
"le di sicurezza a suo rischio e pericolo e rendendosi in
"tal modo passibile di ogni eventuale conseguenza- non si
"manifesti spontaneamente", ed ancora che "a qualsiasi ri-

"chiesta, da chiunque formulata, intesa ad ottenere informazioni sulla appartenenza alla istituzione di una o più persone -anche se di queste si conosca l'esatta posizione- si potrà rispondere -al fine di non varcare i limiti della necessaria sicurezza- nel rispetto della semplice regola fondamentale per cui "ognuno, anche se non dovrebbe, può dire di sé, ma non deve mai parlare di altri"". Lo stesso **NOME 15**, inoltre, nascondeva la sua identità nel trattare con estranei alla organizzazione, come risulta dalla deposizione dell'avvocatessa **NOME 38** (udienza 22 settembre 1983).

Si tratta, come è evidente, di norme di sicurezza della organizzazione fondate sulla segretezza della stessa. Con tale caratteristica è coerente l'interesse del vertice della organizzazione di conoscere -come sopra detto- quali aderenti ne conoscano altri. Si tratta di regole di segretezza che richiamano quelle proprie delle associazioni sovversive e bande armate che hanno operato in Italia negli scorsi anni.

Si può aggiungere che, all'interno della organizzazione di cui si tratta, le circolari e le lettere del **NOME 15** venivano inviate su carta portante le sole sue iniziali ed erano redatte in termini del tutto generici quanto ai riferimenti all'organismo cui si riferivano. Era anche norma per i capigruppo scrivere al **NOME 15** riferendosi agli aderenti con la indicazione del numero di cui all'elenco e non del nome e cognome. Se ne ha un esempio a vol. 2 ter,

pag. 604, Atti Comm. **NOME 16**. Si tratta di norma di condotta stabilita dal **NOME 15** in occasione della suddivisione della **DENOM 1** in gruppi (vol. 2 ter, pag. 404, Atti Comm. **NOME 16**). Nulla prova contro l'affermata segretezza della **DENOM 1** il fatto che nel 1976 il **NOME 15** abbia consegnato al Procuratore della Repubblica di **UFF. 4** una lista di nomi di aderenti alla **DENOM 1**. Intanto si tratterebbe di circostanza irrilevante rispetto agli sviluppi successivi a tale data (e tra gli attuali incolpati il solo dott. **NOME 1** compare in tali elenchi) e poi, anche per quanto attiene al passato, non si è in presenza di una condotta incompatibile con la segretezza. Il **NOME 15**, infatti, dovette dar corso ad una richiesta del P.M. che procedeva alla istruttoria relativa all'omicidio del magistrato **NOME 39**. Né vi sono elementi per ritenere certo che gli informi elenchi prodotti esauriscano la lista degli aderenti alla **DENOM 1** all'epoca.

3.- Funzionale rispetto al mantenimento della segretezza della organizzazione, oltre che alla sua efficienza, appare anche la ripartizione degli aderenti in gruppi territoriali, in numero di 17, cui si aggiunge un gruppo centrale facente capo direttamente al **NOME 15**. Come emerge dalle circolari in data 1° giugno e 1° luglio 1979, nonchè dalla conseguente corrispondenza con i capigruppo (vol. 2 ter, pag.

44, 45, 404 Atti Comm. NOME 16), nella seconda metà del 1979 l'organizzazione, per l'aumento degli aderenti e "l'esorbitante moltiplicarsi delle richieste da parte di tutti gli amici", ritenne di non essere più in grado di operare con le accentrate modalità precedenti, che ri conducevano direttamente al NOME 15 ogni incombenza. Il NOME 15 allora diede inizio al decentramento. Gli aderenti vennero divisi per gruppi e venne nominato per ogni gruppo un capo, che doveva curare le esigenze degli aderenti affidatigli, in modo da "dare all'opera di solidarietà -che, "come sai, rappresenta il trave maestro della nostra Isti- "tuzione- la massima rapidità e snellezza che a noi, per "l'accresciuto numero degli aderenti e delle loro conse- "guenti richieste, non ci era più possibile dare, nonostan- "te la nostra buona volontà, per mancanza di tempo material "mente necessario" vol. 2 ter, pag. 404, Atti Comm. NOME 16 (). Agli aderenti venne comunicato di indirizzare ogni futura richiesta al capo-gruppo, "il quale provvederà a svolgere tutto l'interessamento di cui avrai necessità" (vol. 2 ter, pag. 44, Atti Comm. NOME 16).

4.- Le ragioni organizzative che resero necessario il decentramento introducono il discorso attorno alle finalità della ^{DECOM} del NOME 15. Si tratta di finalità di solidarietà pratica e di sostegno ed appoggio tra gli aderenti per ogni loro necessità, garantita dal NOME 15, direttamente o tramite i capi-gruppo, mediante il ricorso alle persone aderenti alla organizzazione ed operanti nei settori di atti

vità cui la necessità del singolo si riferisce. Gli e
 semp*i* che si trovano nelle carte pubblicate dalla Com-
 missione Parlamentare di Inchiesta sul caso **NOME 16**
 sono numerose e valgono a chiarire, se ce ne fosse bi-
 sogno, i riferimenti alla solidarietà che si trovano nel-
 le circolari del **NOME 15** e nella "**DOCUMENTO 1**".
 In tale documento si legge che i principi morali della
 organizzazione "per quanto permeati da una conside-
 "vole ed eccelsa spiritualità, rischierebbero di degra-
 "darsi a livello di sterile teoria se l'istituzione non
 "si avvalsesse di ogni risorsa per estrarne i significati
 "più pratici e concreti della loro essenza; si tenga pre-
 "sente che tra i compiti principali dell'ente vi sono
 "sia quello di adoperarsi per far acquisire agli amici
 "un grado sempre maggiore di autorevolezza e di potere,
 "perchè quanta più forza ognuno di essi potrà avere, tan-
 "ta maggiore potenza ne verrà all'organizzazione stessa
 "intesa nella sua interezza, sia quello di elargire ai
 "componenti la massima assistenza possibile per evitare
 "o sanare eventuali atti ingiustamente commessi -in net-
 "to contrasto o in dispregio delle norme sancite dalla
 "Legge comune- contro di loro e le loro legittima aspira-
 "zioni". La efficienza della organizzazione nel soddisfa-
 re le richieste di aiuto ed appoggio degli aderenti, ol-
 tre che sul numero di essi si fondava sulla qualità del-
 le persone e sulla loro posizione in posti che attribuis-
 sero grande influenza e possibilità operativa. Si è già

accennato alle categorie di persone che risultano negli elenchi del **NOME 15** e la importanza di molte di esse. Va qui aggiunto che la organizzazione prevedeva che "al fine di poter conservare la continuità della copertura dei punti di interesse previsti dall'organigramma per i vari settori delle attività pubbliche e private, è necessario che ogni iscritto -prima di un suo eventuale avvicendamento, da qualsiasi causa determinato, nella sfera delle sue competenze- segnali "la persona" che ritenga "più idonea a sostituirlo" (**DOCUMENTO 1**, cit.).

Ma le finalità della **DECOM** non si limitano alla razionalizzazione e massimo potenziamento di una attività di appoggio, sostegno, raccomandazione, richiesta ad amici fidati, per assicurare agli aderenti quanto, sul piano della carriera e degli affari essi desiderassero. E' questa una attività necessaria a cementare il gruppo, legando gli aderenti con il vincolo della dipendenza dal Maestro Venerabile e capo della **DECOM**. E si tratta di attività che, svolgendosi prevalentemente nell'ambito della pubblica amministrazione, dei servizi e delle attività di pubblico interesse, della alta amministrazione e delle decisioni politiche -come la qualità delle persone inserite negli elenchi dimostra- non può non tradursi in interferenza occulta sul funzionamento di pubblici poteri: dal Parlamento, al Governo, alla Magistratura, all'amministrazione civile e militare, agli enti pubblici economici, alle società a partecipazione statale, alla attività -anche privata- finanziaria ed a quella della informa

zione stampata e radiotelevisiva. Il successo di una simile organizzazione, costituitasi in "Stato nello Stato" è evidentemente reso possibile e potenziato dalla debolezza, insufficienza, ritardo e permeabilità alle pressioni dei privati interessi, di tutto ciò che, in lato senso, può dirsi pubblica amministrazione.

Ma la ^{DENCM 1} aveva anche altre e più alte ambizioni. Di interventi in campo politico si hanno indicazioni negli atti processuali. A vol. 2 ter, pag. 383, Atti Comm. ^{NOME 16}, si trova il riferimento a finanziamenti diretti ed indiretti della ^{DENCM 1} a candidati in elezioni amministrative del 1980. E' pure in atti un verbale di dichiarazioni testimoniali rese il 22 aprile 1981 al Giudice Istruttore di UFF. 11 dal gen. ^{NOME 40} e richiesto con ordinanza 23 settembre 1982 dalla Sezione Disciplinare su istanza del difensore del dott. ^{NOME 3}. Il gen. ^{NOME 40} ha riferito di una riunione convocata dal ^{NOME 15} nella sua villa di ^{LUOGO 15} nel 1973, ed alla quale parteciparono, oltre allo stesso gen. ^{NOME 40} - allora Comandante la Divisione Carabinieri di UFF. 11-, il gen. ^{NOME 41}, Comandante la Divisione Carabinieri di UFF. 5 ed il ten.col. ^{NOME 42}, aiutante di campo del gen. ^{NOME 40} ed altre persone. I tre ufficiali dei Carabinieri risultano negli elenchi degli aderenti alla ^{DENCM 1}. Secondo la deposizione del gen. ^{NOME 40} il ^{NOME 15} parlò della incerta situazione politica, dicendo che la massoneria anche di altri Stati è contro ogni dittatura di destra o di sinistra e che noi della ^{DENCM 1} dovevamo appoggiare in qualsiasi circostanza il governo di centro", "con i mezzi che

avete a disposizione". Il discorso di **NOME 15** avrebbe dovuto essere trasmesso via via a gradi subalterni. Qualunque sia il vero oggetto e scopo della riunione- il cui accertamento sfugge alla competenza di questa Sezione Disciplinare- è rilevante qui osservare che il **NOME 15** fu in grado di convocare con breve preavviso telefonico due Comandanti di Divisione dei Carabinieri. Ciò dimostra come la **DEHOM 1** ed il **NOME 15** operassero a ben altro livello rispetto alle semplici, anche se illecite raccomandazioni per favorire gli interessi e la carriera degli amici. Lo svolgimento di attività politica con interferenza su delicatissimi apparati dello Stato appare in tutta evidenza. E d'altra parte che il **NOME 15** e la **DEHOM 1** operassero con fini politici di intervento sulle pubbliche istituzioni risulta compiutamente dal testo di un "**TITOLO 2**" sequestrato ad una figlia del **NOME 15**, al momento del suo rientro in **LUOGO 6** e trasmesso a questa Sezione Disciplinare dal Giudice Istruttore di **UFF. 5**. La stesura del piano è databile al 1976, poichè (pag. 6) richiama "il recente Messaggio del Presidente della Repubblica". Si tratta evidentemente del Messaggio alle Camere indirizzato dal Presidente **NOME 43** il 14 ottobre 1975. Il testo del "**TITOLO 2**" merita la massima attenzione ai fini del presente discorso.

Premesso che "l'aggettivo democratico sta a significare che sono esclusi dal presente piano ogni movente "od intenzione anche occulta di rovesciamento del sistema", il testo rileva "per chiarezza, che i programmi a medio e

"lungo termine prevedono alcuni ritocchi alla Costituzione
 "-successivi al restauro del libero gioco delle istituzioni
 "fondamentali- che, senza intaccarne l'armonico disegno ori
 "ginario, le consentano di funzionare per garantire alla na
 "zione ed ai suoi cittadini libertà e progresso civile". Og
 getto del "TITOLO 2" sono i partiti politici, la stampa, i
 sindacati, il Governo, la Magistratura, il Parlamento.

Quanto ai partiti politici il "TITOLO 2" elenca il ^{PART. POL. 1},
 il ^{PART. POL. 2}, il ^{PART. POL. 3}, la ^{PART. POL. 4} e il ^{PART. POL. 5} (con riserva di verificare
 la **PART. POL. 6**) e ritiene che "la disponibilità di
 cifre non superiori a 30 o 40 miliardi sembra sufficiente
 a permettere ad uomini di buona fede e ben selezionati di
 conquistare le posizioni chiave necessarie al loro control
 lo"; il "TITOLO 2" segnala ancora la necessità di "stabilire
 "subito un collegamento valido con la massoneria internazio
 "nale". "Governo, Magistratura e Parlamento rappresentano
 "invece obiettivi successivi, accedibili soltanto dopo il
 "buon esito della prima operazione, anche se le due fasi so
 "no necessariamente destinate a subire intersezioni e inter
 "ferenze reciproche, come si vedrà in dettaglio in sede di
 "elaborazione dei procedimenti".

Quanto ora riferito sul contenuto del "TITOLO 2" basta
 a confermare la natura dei piani di ^{NOME 15} e della ^{DEIOM 1}, sen
 za che -tenendo conto dei limiti di competenza di questa
 Sezione Disciplinare- sia necessario riportarlo per intero.
 Ma l'oggetto di questo procedimento rende estremamente ri
 levante il contenuto del "TITOLO 2" per quanto riguarda la

magistratura. Nel testo di cui si tratta, si legge quanto segue :

"Per la Magistratura è da rilevare che esiste già una
 " forza interna (la corrente di **DENOMINAZIONE 3** del
 " la Associazione Nazionale Magistrati) che raggruppa oltre
 " il 40% dei magistrati italiani su posizioni moderate. E'
 " sufficiente stabilire un raccordo sul piano morale e program
 " matico ed elaborare una intesa diretta a concreti aiuti ma-
 " teriali per poter contare su un prezioso strumento già ope
 " rativo nell'interno del corpo anche ai fini di taluni ra-
 " pidi aggiustamenti legislativi che riconducano la giusti-
 " zia alla sua tradizionale funzione di elemento di equilibrio
 " della società e non già di eversione".

E quanto ai programmi si legge : a breve termine in te
 ma di ordinamento giudiziario: "-responsabilità civile (per
 " colpa) dei magistrati; - divieto di nominare sulla stampa i
 " magistrati comunque investiti di procedimenti giudiziari;
 " - la normativa per l'accesso in carriera (esami psico-atti-
 " tudinali preliminari); - la modifica delle norme in tema
 " di facoltà di libertà provvisoria in presenza di reati di
 " eversione -anche tentata- nei confronti dello Stato e del
 " la Costituzione, nonchè di violazione delle norme sull'or
 " dine pubblico, di rapina a mano armata, di sequestro di per
 " sona e di violenza in generale". A medio e lungo termine :
 " -unità del Pubblico Ministero (a norma della Costituzione
 " -articoli 107 e 112 ove il P.M. è distinto dai Giudici);

"-responsabilità del Guardasigilli verso il Parlamento
 "sull'operato del P.M. (modifica costituzionale); - istruz
 "zione pubblica dei processi nella dialettica fra pubblica
 "accusa e difesa difronte ai giudici giudicanti, con
 "abolizione di ogni segreto istruttorio con i relativi e
 "connessi pericoli ed eliminando le attuali due fasi
 "d'istruzione; - riforma del Consiglio Superiore della Mag
 "istratura che deve essere responsabile verso il Parlament
 "to (modifica costituzionale); -riforma dell'ordinamento
 "giudiziario per ristabilire criteri di selezione per meri
 "rito delle promozioni dei magistrati, imporre limiti di
 "età per le funzioni di accusa; separare le carriere req
 "uirente e giudicante, ridurre a giudicante la funzione
 "pretorile; -esperimento di elezione di magistrati (Cost.
 "art. 106) fra avvocati con 25 anni di funzioni in possess
 "so di particolari requisiti morali".

In altre sedi sarà possibile l'esame complessivo del
 "TITOLO 2" e la valutazione di quanto la ^{DENOM 1} sia avanzata sul
 la via che il "TITOLO 2" delinea nei vari settori della vita
 ta sociale ed istituzionale. In questo procedimento si
 osserva che, quanto alla magistratura, il richiamo alla
 corrente di **DENOMINAZIONE 3** della Associazione
 Nazionale Magistrati, trova oggettivo riscontro, a riprova
 va dell'inizio di attuazione del "TITOLO 2", nel finanziament
 to della stampa del gruppo e nel versamento di somme al
 dott. **NOME 4**, segretario generale della corrente.
 Di ciò si dirà ampiamente trattando del dott. **NOME 4**.

Si è trattato evidentemente di un raccordo instaura-

to al solo livello di vertice, così come coerente con la natura del "TITOLO 2" e come reso necessario dalla improporabilità al gruppo di magistrati, nel suo complesso, di un simile legame e progetto operativo. Si aggiunge che al vol. 2 bis, pag. 353 degli Atti Comm. NOME 16, si ritrova nella "Riservata.Rubrica Contributi" una annotazione in data 13 ottobre 1976, che riferisce di un versamento di un contributo di lire 1.000.000.= a "Buono x corrente DENOMINAZIONE 3". Va peraltro notato che il reclutamento della DENOM 1 ha toccato magistrati aderenti anche alle altre correnti della Associazione Nazionale Magistrati.

Si ha così la prova che il "TITOLO 2" è divenuto operativo e che il documento riflette effettivamente un programma di azione della DENOM 1.

Da tutto quanto sopra risulta comprovato che, fino al marzo 1981, la DENOM 1 ha costituito una associazione segreta, mossa da scopi politici e di interferenza sui pubblici poteri, pubblici servizi e settori della vita sociale di pubblico interesse.

5.- Più volte, nel corso della trattazione che precede, si è fatto riferimento ad una natura massonica della DENOMINAZIONE 1. Si tratta di aspetto della vicenda che deve ora essere esaminato, sia perchè diversi tra gli incolpati hanno affermato di essersi avvicinati alla

DENOM od al **NOME 15** in quanto attirati dalle idealità massoniche, sia perchè sono emersi oggettivi ed inconfutabili nessi, tra la **DENOM** di cui si tratta ed il **DENOMINAZIONE 4**

Il Comitato Amministrativo di Inchiesta nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per accertare se la **DENOMINAZIONE 1** fosse da ritenere società segreta, prima di concludere in senso affermativo, ha ripercorso lo sviluppo storico della **DENOMINAZIONE 1** a partire dal la istituzione in seno al **DENOMINAZIONE 4** nel 1877 e fino al marzo 1981. Non è qui necessario seguirne tutte le tappe, potendosi in ogni modo fare rinvio alla relazione del Comitato. Ciò che qui rileva è la constatazione che, fin dal suo sorgere, la **DENOMINAZIONE 1** fu caratterizzata da "riservatezza" e "copertura" e da un proselitismo selezionato. Fin dall'inizio gli affiliati venivano iniziati in modo riservato, rimanendo "all'orecchio" del Gran Maestro e rimanendo esclusi da obblighi di frequentazione di riunione di loggia ed iscritti in uno speciale elenco riservato. Caduto il fascismo che aveva sciolto le logge massoniche, la **DENOMINAZIONE 1** venne ricostituita secondo le modalità precedenti, che la distinguevano dalle altre comuni logge.

La **DENOMINAZIONE 1** faceva direttamente capo al Gran Maestro. Nel 1967 il **NOME 15**, già appartenente alla **DENOMINAZIONE 5**, ottenne di passare alla **DENOMINAZIONE 1**, ove acquisì grande potere. Il **NOME 15** ottenne dal Gran Maestro

NOME 44 il 15 giugno 1970 la delega a rappresentarlo "pres
 "so i Fratelli che Ti ho affidato, prendere contatto con
 "essi, esigere quote di capitazione, coordinare i loro la
 "vori, iniziare i profani ai quali è stato rilasciato rego
 "lare brevetto" (il testo del provvedimento del G.M. **NOME 44**
██████████, in **NOME 37**, **TITOLO 1** ██████████, pag. 227, prodotto
 dal dott. **NOME 4**). Nel dicembre 1971 il G.M. **NOME 44** creò
 la carica di segretario amministrativo della **DENOMINAZIONE 1** e
 tale nominò il **NOME 15**. Nella circolare del G.M. **NOME 44** in
 data 10 dicembre 1971 (riprodotta nella relazione del Co
 mitato Amministrativo) si legge che "la **DENOM. 1** è stata adegua
 "tamente strutturata in base alle esigenze del momento, ol
 "tre che renderla più funzionale, anche e soprattutto per raf
 "forzarne ancor più il segreto di copertura indispensabile
 "per proteggere tutti coloro che per determinati motivi par
 "ticolari inerenti al loro stato devono rimanere occulti".
 Il **NOME 15**, segretario amministrativo della **DENOMINAZIONE 1** prese
 ad organizzarla. Con circolare in data 20 settembre 1972
 prevede due o tre riunioni annuali degli affiliati, e sta
 bili che le istruzioni sarebbero state inviate agli ade
 renti sotto il nome di copertura di Centro studi di sto
 ria contemporanea, con sede prima in **LUOGO 14**, Via **INDIRIZZO 1**,
 poi, in Via **INDIRIZZO 2** ed ancora in Via **INDIRIZZO 3**. Nessuna riu
 nione di loggia sarebbe però stata tenuta. Successivamen
 te v'è notizia di altra sede coperta, in **INDIRIZZO 4**, di
LUOGO 14 nel 1980 (vol. 2, pag. 94, Atti Comm. **NOME 16**).

Polemiche interne ed esterne alla massoneria sulla at

tività della **DENOMINAZIONE 1** portarono nel dicembre 1974 alla sua "demolizione" ovvero alla sua sospensione (teste **NOME 45** alla udienza 21 settembre 1982, richiamando la sua deposizione resa alla udienza del 2 aprile 1982). Ma pochi mesi dopo sarebbe risorta la **DENOMINAZIONE 1** come loggia normale e cioè non coperta, di cui il **NOME 15** venne nominato per la prima volta Maestro Venerabile dal G.M. **NOME 44**. Come si legge nel verbale in data 3 maggio 1975 della Giunta del **DENOMINAZIONE 4** (riprodotto in **NOME 37**, **TITOLO 1**, cit., pag. 189), restava però un ambito di affiliati non scoperti. Si legge infatti che "Il Gran Maestro informa la Giunta che dal 1° maggio la R.L. "**DENOM. 1**" è da considerarsi una normale Loggia aperta che svolge i suoi lavori a norma di Costituzione e Regolamento al pari di tutte le altre Logge della Comunione. Il Gran Maestro informa inoltre di essere venuto in possesso del piedilista dei Fratelli che compongono la Loggia. I Fratelli che non possono figurare nei piedilista di Logge saranno soltanto i cosiddetti "fratelli inaffiliati" ed avranno un tesserino particolare a firma del Gran Maestro che sarà consegnato al **DENOMINAZIONE 4** quando cesseranno i motivi particolari di inaffiliabilità e faranno richiesta di affiliazione presso Logge regolarmente costituite". In data 12 maggio 1975 il Gran Maestro **NOME 44** decretava che la "**DENOMINAZIONE 1**" riacquistava la sua sovranità eleggendo il Maestro Venerabile ed i

dignitari; stabiliva però che la **DENOMINAZIONE 1** "non appar-
 "terrà, per il momento, a nessun Collegio Circo-scrizio-
 "nale dei Maestri Venerabili e sarà ispezionata dal Gran
 "Maestro o da un suo Delegato" (il testo è riprodotto in
NOME 37, **TITOLO 1**, cit., pag. 231).

Ma nuove polemiche, anche per i riferimenti della
 stampa alla **DENOM. 1** in relazione a fatti criminosi, portarono
 ad un provvedimento della Giunta del **DENOMINAZIONE 4** in
 data 24 luglio 1976, con il quale venne preso atto del-
 la richiesta della **DENOM. 1** di sospendere i propri lavori. Il
 relativo verbale di Giunta, che rivela quanto turbamen-
 to avessero procurato nella Massoneria le attività della
DENOM. 1 e le polemiche di stampa, è riprodotto in **NOME 37**,
TITOLO 1, cit. pag. 192 segg.

Nonostante la sospensione dei lavori, in realtà la
DENOMINAZIONE 1 ed il **NOME 15** continuarono ad operare, incremen-
 tando il numero degli affiliati e muovendosi con le moda-
 lità e finalità sopra descritte. Un raccordo tra la **DENOM. 1**
 ed il vertice del **DENOMINAZIONE 4**, anche dopo il
 1976, venne mantenuto. Le tessere rilasciate dal **NOME 15**
 agli affiliati alla **DENOM. 1** portano la intestazione al **DENOMINAZIONE 4**
DENOMINAZIONE 4 (oltre che quella della **DENOMINAZIONE 1**
DENOM. 1-cfr. tessera prodotta dal dott. **NOME 3** e vol.
 2, pag. 658, Atti Comm. **NOME 16**) e la firma del Gran Mae-
 stro **NOME 44** prima e del Gran Maestro **NOME 46** poi. Le ce-
 rimonie di iniziazione erano presiedute dall'ex Gran Mae-
 stro **NOME 47**, a cui favore risultano anche versamenti
 da parte del **NOME 15**, -imputate sul conto che riceveva le
 quote degli aderenti alla **DENOM. 1** - quale compenso per le ini-

ziazioni. Al Gran Maestro **NOME 44** risultano annotati versamenti per compenso per la firma delle tessere. (cfr. vol. 2, pag. 201, Atti Comm. **NOME 16**). Negli stessi atti (vol. 2, pag. 424 segg.) si trova corrispondenza tra il **DENOMINAZIONE 4** e la **DENOMINAZIONE 1** relativa al versamento dalla **DENOM. 1** al **DENOMINAZIONE 4** delle quote annuali di circa 50 affiliati. Si tratta di documentazione relativa al 1978, '79 e '80, anni in cui i lavori della **DENOMINAZIONE 1** risulterebbero "sospesi".

Non interessa, in questa sede, indagare in ordine alla regolarità della vicenda della **DENOMINAZIONE 1** dal punto di vista della normativa del **DENOMINAZIONE 4**. Ciò che qui rileva è la constatazione di ininterrotti rapporti tra la **DENOM. 1**, prima e dopo l'avvento del **NOME 15**, con i vertici del **DENOMINAZIONE 4**. Si può concludere affermando che, se anche i vari sviluppi formali della **DENOM. 1** non sono stati specificamente voluti per farla continuare a vivere nel tradizionale segreto nonostante le polemiche che sorgevano dentro e fuori la massoneria, è comunque certo che la irregolarità della **DENOM. 1** è stata tollerata e ritenuta riassorbibile dai Gran Maestri che si sono succeduti a capo del **DENOMINAZIONE 4**. Il Gran Maestro **NOME 46**, deponendo il 10 aprile 1981 avanti il Giudice Istruttore di **UFF. 11** (verbale trasmesso da tale Giudice su ordinanza 23 settembre di questa Sezione, in accoglimento di richiesta del difensore del dott. **NOME 3**), ha espresso la convinzione che già prima della sospensione dei lavori decre

tata dal Gran Maestro **NOME 44**, la **DENOMINAZIONE 1** ricomprendesse un numero di affiliati molto maggiore dei 48 ufficialmente aderenti e noti al **DENOMINAZIONE 4** e che proprio il decreto di sospensione sia stato funzionale a liberare il **NOME 15** da qualunque controllo. D'altra parte la **DENOMINAZIONE 1** continuava, anche nel suo stato di sospensione, a versare le quote degli affiliati ufficiali. Mentre era noto al Gran Maestro **NOME 46** che il numero effettivo degli affiliati erano di molto superiore. Nella relazione del Comitato Amministrativo sopra citato si legge che la **DENOMINAZIONE 1** "riuscì a stabilire col **DENOMINAZIONE 4** certe connessioni di vertice, delle cui intenzioni è difficile giudicare, essendo stato rappresentato dai massimi esponenti del **DENOMINAZIONE 4**, a giustificazione di esse, il buon proposito (inerente, a quanto pare, alla tradizione massonica) di recuperare con ogni mezzo **NOME 15** e la **DENOMINAZIONE 1** e gli autorevoli componenti di essa all'ordine costituzionale della massoneria". Ma non si vede come tale proposito potesse manifestarsi attraverso la continua disponibilità al rilascio di numerorissime nuove tessere al **NOME 15**, destinate ad incrementare, anzichè ridurre, il potere occulto della **DENOMINAZIONE 1**. E d'altra parte proprio la costituzione della **DENOMINAZIONE 1** in Loggia normale a partire dal 1° maggio 1975, prevedeva, come sopra ricordato, la possibilità dell'esistenza di "fratelli inaffiliati" non iscritti nel piedilista ufficiale della **DENOMINAZIONE 1** e muniti (esattamente come si è poi riscon-

trato per gli aderenti alla ^{DENOM. 1} di cui agli elenchi sequestrati) di un particolare tesserino a firma del Gran Maestro. Ed ancora nel febbraio 1981, secondo una dichiarazione di **NOME 48** sequestrata in **LUOGO 1**, si prevedeva che la ^{DENOMINAZIONE 6} del marzo 1981 avrebbe fatto cessare la sospensione dei lavori della ^{DENOM. 1} ed avrebbe fatto transitare una parte degli affiliati nel **DENOMINAZIONE 4** "e altra resterà all'orecchio del Gran Maestro" (cfr. atti trasmessi dal Giudice Istruttore di **UFF. 11** in data 3 maggio 1982).

Si conclude sul punto che gli atti non consentono di aderire alla versione dei fatti secondo la quale in nessun modo il **DENOMINAZIONE 4** sarebbe coinvolto nella vicenda della ^{DENOMINAZIONE 1}; è vero anzi il contrario, anche se la misura del coinvolgimento, in ogni modo qui non rilevante, non è accertata. Sul punto va qui ricordata l'opera di proselitismo svolta dall'avv. **NOME 45** -alto esponente della **DENOMINAZIONE 4**, tanto da far parte della Giunta del ^{DENOMINAZIONE 4} che deliberò la sospensione dei lavori della ^{DENOM. 1} il 3 maggio 1975- nei confronti del dott. **NOME 12**, mettendolo in contatto proprio con il **NOME 15**, vertice della ^{DENOM. 1} nel 1979. Del resto il **DENOMINAZIONE 4**, con comunicato pubblicato nel numero di febbraio 1976 della **PERIODICO 1** " (Atti -Sez. Disciplinare, vol. VII), affermava non essere vero che la ^{DENOMINAZIONE 1} fosse stata demolita: "Al contrario le sono state restituite prerogative che, per una tradizione più che centenaria, non e-

"sercitava. Questo in armonia con gli usi universali del
 "l'Ordine e non certo perchè sia mai risultato che vi
 "si svolgessero attività politiche di qualsiasi segno e
 "tantomeno di golpisti o presunti tali".

Si comprende allora come la campagna di stampa
 che ricorrentemente ed in particolare modo dall'ottobre
 1980 ha avuto ad oggetto le attività della ^{DENOM 1} e di suoi
 affiliati, posta in relazione a gravi fatti criminosi
 -da episodi terroristici ed eversivi a vicende come lo
 " ^{EVENTO 1} ", su cui pronunceranno le Autori-
 tà Giudiziarie competenti- abbia costantemente posto in
 relazione la ^{DENOM 1} con la massoneria. Si veda la documenta-
 zione acquisita dalla Sezione Disciplinare, anche per i
 riflessi che le notizie di stampa possono avere avuto
 sulla informazione agli affiliati sulla natura della lo-
 ro associazione.

6.- La relazione del Comitato Amministrativo, gli
 atti pubblicati dalla Commissione di Inchiesta sul caso
^{NOME 16} e le dichiarazioni del dott. ^{NOME 3}, consentono
 di ricostruire compiutamente l'iter seguito per la ini-
 ziazione alla ^{DENOMINAZIONE 1}.

L'interessato inoltrava una domanda di iniziazione
 massonica su un modulo intestato alla ^{DENOMINAZIONE 1}
 all'^{DENOMINAZIONE 7}. La domanda, che portava la sotto-
 scrizione dell'interessato, era sottoscritta da un fra-

tello presentatore ed indicava alcune persone in grado di riferire sul conto dell'istante. La domanda, che riportava stampati alcuni articoli delle Costituzioni del **DENOMINAZIONE 4**, conteneva la risposta a quesiti sul titolo di studio, la professione propria dell'interessato e dei congiunti, le prospettive di avanzamento in carriera, l'orientamento politico e religioso, le cariche politiche o civili. Era inoltre richiesto di specificare : a) Eventuali ingiustizie subite nel corso della carriera; b) danno conseguente; c) persone, istituzioni o ambiente a cui ritiene possano essere attribuiti; d) persone conosciute che fanno parte dell'organizzazione.

Seguiva una corrispondenza tra l'iniziando ed il **NOME 15** che dava notizia della accettazione della domanda e fissava la data della iniziazione, che avveniva poi in locali dell'Hotel **DENOMINAZIONE 8** di **LUOGO 14**, ove il **NOME 15** risiedeva quando si trovava a **LUOGO 14**. Le cerimonie di iniziazione erano presiedute generalmente dal **NOME 44** o dal **NOME 47**, e prevedevano la prestazione di giuramento, intestato alla **DENOMINAZIONE 1** e sottoscritto dall'interessato. Il testo, particolarmente enfatico del giuramento, riguardava anche l'obbligo di "non palesare per qualsiasi motivo i segreti della iniziazione muratoria".

All'interessato veniva richiesta la fotografia da apporre sulla tessera ed il pagamento di quote di iniziazione e di associazione. Veniva rilasciata una tessera, come sopra riferito.

La documentazione sequestrata al **NOME 15** e pubblicata

dalla Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul caso **NOME 15** **[REDACTED]**, fornisce conferme in ordine allo svolgimento della suddetta procedura. Si trovano così copie della domanda di ammissione, della corrispondenza tra il **NOME 15** e l'interessato o tra il **NOME 15** ed il capogruppo competente, copie di ricevute di pagamento di quote, copie di elenchi nominativi con annotazioni sul pagamento delle quote, copie di elenchi nominativi relativi alla spedizione di circolari, copie di tessere, oltre che i prospetti riassuntivi della posizione dei singoli associati. Ma si tratta di documentazione certamente incompleta, nel senso che il **NOME 15** o chi per lui è probabilmente ancora in possesso di altri documenti. Ad esempio non è stata ritrovata la domanda di persone che, come il dott. **NOME 3** tra gli attuali incolpati, hanno certamente fatto parte della **DENOM. 1** percorrendo tutto l'iter di iniziazione sopra descritto.

Occorre a questo punto precisare che il completamento della procedura di iniziazione, rilascio della tessera e versamento delle quote è rilevante, con ogni probabilità, sotto il profilo della regolarità massonica della affiliazione: ad esempio il versamento delle quote è obbligo del massone iniziato (art. 17 delle Costituzioni del **DENOMINAZIONE 4**). Ma la documentazione in atti mostra come l'affiliazione alla **DENOM. 1** non fosse pregiudicata dal mancato versamento di quote (dai prospetti in sequestro risulta che persino un capogruppo come il **NOME 35** non versava quote e lo stesso **NOME 15** non

risulta quotato: vol. 2 bis, pag. 22 e 32, Atti Comm. **NOME 16**).

Ma si tratta nuovamente di un aspetto di regolarità del rapporto associativo, visto dal punto di vista delle regole della **DENOMINAZIONE 1**. Ai fini del presente giudizio e, più in generale della valutazione in ordine alla appartenenza alla **DENOM 1**, occorre invece richiamare una nozione di associazione che prescindendo da ininfluenti aspetti di iniziazione rituale o di adempimenti di obblighi di versamento di quote e che invece faccia perno sulla comune convinzione che la qualità di associato si acquista con l'accordo delle volontà dell'associante e dell'associato.

D'altra parte la stessa "**DOCUMENTO 1**", già citata (vol. 2, pag. 482, Atti Comm. **NOME 16**), riflette il medesimo concetto quando prevede che "il Consiglio darà incarico a cinque iscritti di fornire sul candidato ampie e dettagliate informazioni sia sotto il profilo morale, politico e sociale che sotto l'aspetto professionale e personale. Non appena in possesso delle informazioni ... il Consiglio provvederà ad eseguire un approfondito esame sulla personalità del candidato che se ritenuto idoneo, verrà ammesso a far parte dell'istituzione". Tutti i successivi adempimenti appartengono al "perfezionamento della posizione" (vol. 2, pag. 535, 865, Atti Comm. **NOME 16**).

Nel nostro caso quindi si potrà ritenere che una persona abbia fatto parte della **DENOMINAZIONE 1** quando risulti che

la sua domanda sia stata accettata dal **NOME 15** o dal Consiglio, cui talora si accenna nelle comunicazioni agli aderenti (vol. 2, pag. 5, Atti Comm. **NOME 16**).

Il seguito della procedura usuale può offrire da un lato elementi di giudizio sul punto della intensità della adesione alla **DENOMINAZIONE 1** e dall'altro elementi di prova sull'avvenuta associazione.

Per quanto sopra detto, a fini probatori, occorrerà prima di tutto ricorrere alla lettura dei prospetti che indicano la posizione associativa delle varie persone, ricercando poi, negli altri documenti, conferme o smentite delle annotazioni sui prospetti, confrontandole con la versione dei fatti offerta da ciascuno degli incolpati. Quanto ai prospetti sopra menzionati, la Sezione Disciplinare condivide, come razionale ed attendibile, la chiave di lettura indicata dal Procuratore Generale. I prospetti (vol. 2 bis, pag. 3 segg., Atti Comm. **NOME 16**) indicano, accanto a ciascun nome, il numero del gruppo di appartenenza (o la lettera **NOME 15** per **NOME 15**), un numero di codice, il numero di tessera, la data di iniziazione e quella di scadenza, l'ammontare della quota sociale per ogni anno. V'è poi una colonna con la intestazione "Note". In tale colonna compaiono talora annotazioni abbreviate, attendibilmente riferite alla consegna ("Co") o alla spedizione ("Sp") della tessera o al pagamento ("pa") delle quote. Quando nella colonna delle note si legge Sp. o Co. (riferito alla tessera) il nome e cognome dell'affiliato è velato con pennarel-

lo giallo; quando si legge anche l'abbreviazione Pa. (riferita alle quote) è velata in giallo anche la annotazione relativa alla quota. E' dalla velatura in giallo del solo nome o anche delle quote, che si ricava il significato delle abbreviazioni usate per le note. Queste sono poi confermate dai riscontri possibili sulla base dell'altra documentazione.

Tutto quanto fino ad ora esposto riguarda la ricostruzione del fenomeno della DENOMINAZIONE I nella sua realtà di fatto. Occorre ora passare ad esaminare il quadro normativo cui si deve fare riferimento per le valutazioni necessarie per la decisione rimessa a questa Sezione Disciplinare.

IV - L'illecito disciplinare di partecipazione ad associazione segreta.

1.- Il capo di incolpazione contestato a tutti gli incolpati richiama l'illecito disciplinare descritto dall'art. 18 RDL 31 maggio 1946 n. 511, specificato con riferimento alla violazione dell'art. 18 Cost. e dell'art. 212 TULPS. E' da ritenere non conferente il richiamo al TU 10 gennaio 1957 n. 3, non applicabile ai magistrati nella presente materia disciplinare, compiutamente regolamentata dalle norme sulla disciplina della magistratura.

La disposizione di cui all'art. 18 RDL 31 maggio 1946 n. 511 è stata di recente sottoposta a vaglio di costitu-

zionalità da parte della Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 100 del 1981 (e poi con ordinanze n. 159 e 200/81) ha respinto tutte le eccezioni che, con varie ordinanze, erano state proposte in ordine a tale norma. Ulteriori eccezioni di incostituzionalità sono state proposte dal difensore del dott. **NOME 4**, con richiamo agli artt. 10 e 24 Cost., correlati all'art. 6 n. 3 lett. a) della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, agli artt. 101, 104, 107, 108 Cost., correlati tra loro ed al principio di legalità. Si tratta di eccezioni manifestamente infondate, che prospettano profili di incostituzionalità ed argomentazioni tutti riconducibili alle questioni già esaminate e risolte con la sentenza n. 100/81 dalla Corte Costituzionale. Lo stesso difensore del dott. **NOME 4** ha anche eccepito la incostituzionalità, per contrasto con la riserva di legge di cui all'art. 107 comma 1° Cost., in relazione alla contestazione integrata dall'art. 18 RDL 31 maggio 1946 n. 511 e dell'art. 212 TULPS, sotto il profilo che da essa non discenderebbe una contestazione sufficientemente specifica ricollegabile a norma di legge. Si osserva in proposito che l'art. 212 TULPS è esso stesso norma di legge, il cui contenuto precettivo è specifico ed idoneo a delimitare -pur con un grado di elasticità non incompatibile con le esigenze di legalità- il contenuto della condotta vietata. Da ciò deriva che la relativa eccezione è manifestamente infondata.

La incolpazione fa perno sulla compromissione del prestigio dell'ordine giudiziario e della fiducia e considera-

zione di cui deve godere il magistrato, conformemente allo schema delineato dall'art. 18 RDL 31 maggio 1946 n. 511, che con tali espressioni descrive l'evento ed il disvalore che integra e giustifica la previsione dell'illecito. Il richiamo all'art. 18 Cost. ed all'art. 212 TULPS rileva, perchè fornisce l'aggancio normativo, che riguarda la condotta contestata di avere fatto parte di una associazione segreta.

2.- L'art. 18 Cost., nella parte in cui proibisce le associazioni segrete è norma immediatamente precettiva, che richiede una legge di attuazione al fine di determinare -quando già non ricavabili dal sistema normativo vigente- le sanzioni derivanti dalla sua violazione. Ma quanto alla disciplina dei magistrati, una norma di tal genere è del tutto superflua, non potendosi dubitare che, nel quadro delineato dall'art. 18 RDL 31 maggio 1946 n. 511, rientri a pieno titolo, e con connotazioni di speciale gravità, la condotta del magistrato che si ponga in contrasto con norme fondamentali della Costituzione.

La necessità di una legge di attuazione dell'art. 18 Cost., quanto alle società segrete, è stata sostenuta anche con riguardo alla esigenza di una compiuta definizione legislativa della nozione di società segreta. Ma si versa qui in un campo di opportunità politica, certo apprezzabile -e forse necessaria quando dalla violazione del divieto si facciano derivare conseguenze penali- ma

non indispensabile ai fini disciplinari di cui ora si tratta. La nozione di società segreta di cui all'art. 18 Cost. è ricavabile per via interpretativa, avendo cura di considerare, anche in relazione ai lavori preparatori, il significato letterale alla luce della ratio della disposizione.

Il divieto di associazioni segrete e delle associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare, si pone, nella disposizione costituzionale, come risvolto negativo e di garanzia per l'ordinamento democratico, rispetto al riconoscimento del diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione, con il solo limite che non si perseguano fini vietati ai singoli dalla legge penale. E' chiaro che il divieto di associazioni segrete prescinde dalla considerazione dei fini delle stesse, nel senso che riguarda anche le associazioni che perseguono fini non vietati ai singoli dalla legge penale. Società segrete vietate dalla costituzione sono cioè anche le società segrete che non si traducono in associazioni per delinquere. E' invece la modalità attraverso la quale le associazioni si costituiscono e vivono nella società civile che giustifica il divieto costituzionale. Con la instaurazione di un regime democratico, cui tutta la costituzione si conforma (cfr. in particolare l'art. 49 Cost.), il riconoscimento del valore essenziale del diritto di liberamente associarsi, non poteva che trovare il limite del divieto di quelle forme di associazione che, come quelle segrete e

quelle a carattere militare, sono in contrasto con le esigenze dello Stato democratico e pericolose per la sua esistenza. Per quanto attiene alle associazioni segrete è noto che nel corso dei lavori della Assemblea costituente si discusse anche l'ipotesi della elencazione delle condizioni in presenza della quali una associazione potesse essere ritenuta segreta; ma la conclusione fu negativa, nel senso che venne approvata solo la formula che ora si legge all'art. 18, comma 2°, Cost. Ciò che però emerge con sicurezza dai lavori preparatori è la volontà di vietare le associazioni "veramente segrete" (On. Tupini Atti Ass. Cost., 114. 1947, I, 814); non quelle che tengano riservati solo i particolari della loro organizzazione ed attività.

Conformemente alla opinione accolta dal Comitato Amministrativo di Inchiesta più volte citato, è da ritenere che vietata sia quella associazione che tende a tenere celata la sua stessa esistenza, nei caratteri che ne definiscono la identità, in particolare gli scopi reali e la composizione personale. Altri elementi tenuti celati sono da ritenere non costitutivi della nozione qui esaminata, ma semmai rilevanti sul piano probatorio. Si pensi alla segretezza della sede.

La ratio propria del divieto di cui si tratta spinge a ritenere che, nell'ambito dei fini non vietati ai singoli dalla legge penale, vadano enucleate quelle finalità che fanno sorgere pericolo per la vita e lo Stato democratico a cagione del loro perseguimento attraverso associa-

zioni segrete. Non ogni associazione segreta, cioè, cade nel divieto posto dall'art. 18 Cost. Si pensi ad associazioni a finalità esclusivamente religiose, ovvero filantropiche, cui una riservatezza stretta può rivelarsi indispensabile. Contrastano invece con le ragioni del divieto costituzionale le sole associazioni che segretamente si propongono di intervenire in campi di rilievo politico.

3.- A questi principi interpretativi si è correttamente richiamato il legislatore del 1982, quando con la Legge 25 gennaio **PROVVEDIMENTO 2**, ha previsto fattispecie penali relative a chiunque partecipa, o promuove o dirige associazioni segrete. La definizione che la legge cita espone all'art. 1 -secondo cui "si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'art. 18 Cost., "quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, "occultando la loro esistenza ovvero rendendo sconosciuti, in tutto o in parte ed anche reciprocamente, i soci, "svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio "delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi essenziali di "interesse nazionale"- si presenta come meramente riproduttiva del risultato verso il quale spinge l'opera interpretativa dell'art. 18 Cost. E si tratta di risultato mantenuto in un ambito più ristretto di quanto il solo dato letterale, non collegato alla ratio della norma, consenti-

rebbe. Da ciò segue la irrilevanza delle questioni sollevate, in ordine a tale norma dal difensore del dott. **NOME 4** per contrasto con gli artt. 3, 49, 18 Cost.: il problema posto nel presente giudizio si risolve senza ricorso alla norma in questione, che qui viene richiamata solo perchè autorevole conferma del risultato interpretativo cui conduce comunque l'esame dell'art. 18, comma 2°, Cost. E' utile qui riportare quanto, prima dell'emergere della questione posta dalla **DENOM. 1**, autorevolmente si scriveva, asserendo che la disposizione in esame viene "a testimoniare l'esistenza di un principio essenziale per l'ordinamento, e cioè il divieto che nello Stato possa esistere un altro Stato. Il che si avrebbe per l'appunto allorchè la occulta ramificazione di una associazione in ogni settore pubblico o privato della comunità determini nei soci la tracotante pretesa -e negli estranei (tra cui se ne sussurri l'esistenza) il timore- di detenere un potere e un'autorità capaci di agevolmente sostituirsi, e con maggiore efficacia, all'azione statale. In questo senso, la portata della disposizione sarebbe duplice: non solo vieterebbe l'esistenza di associazioni segrete ma, collegandosi ai limiti della sovranità popolare e all'unità della Repubblica, costituirebbe un grave monito per i legittimi governanti a non creare vuoti di potere politico, lasciando quindi crescere, nell'opinione pubblica, l'incertezza sull'efficienza e la sufficienza dell'apparato statale".

E' a questo punto evidente che la **DENOMINAZIONE 1**, così com'è venuta emergendo e come è stata sopra descritta, pienamente

rientra nella più stretta delle nozioni di associazione segreta vietata dalla Costituzione. Si tratta di giudizio che questa Sezione Disciplinare formula confrontando la norma che pone il divieto con il fatto oggetto del procedimento. Non entra nel giudizio la norma di cui all'art. 5 Legge 25 gennaio **PROVVEDIMENTO 2** nella quale la definizione della **DENOMINAZIONE 1** come associazione segreta sembra assumere portata normativa soltanto in funzione dello scioglimento e la confisca dei beni: profili qui non rilevanti. Sono quindi irrilevanti le questioni di incostituzionalità sollevate, in ordine a tale norma, dal difensore del dott. **NOME 4**.

4.- Si è detto sopra che la fattispecie di illecito disciplinare per i magistrati deriva compiutamente dal reagire del divieto costituzionale di cui all'art. 18, comma 2°, con la generale previsione dell'art. 18 RDL 31 maggio 1946 n. 511. Che specificamente ai magistrati sia vietato di appartenere a società segrete deriva chiaramente dai lavori preparatori della Costituzione, ove si legge che la esplicita previsione di tale divieto per i magistrati, contenuta nell'art. 91 del Progetto, venne eliminata solo perchè il divieto già discende dall'art. 18.

Ma il divieto, per i magistrati come per tutti i pubblici dipendenti, è anche espresso dall'art. 212 TULPS, della cui legittimità costituzionale non si era dubitato prima dell'esplosione della questione della **DENOM 1**. Il divieto,

sanzionato disciplinarmente, si giustifica razionalmente, ai fini dell'art. 3 Cost., per la considerazione che merita la natura delle funzioni esercitate dal pubblico dipendente e, per quanto qui rileva, del magistrato; il divieto poi appare del tutto coerente, alla luce di quanto sopra detto sulle società segrete vietate dalla Costituzione, con il dovere costituzionale di fedeltà del pubblico dipendente (art. 54 Cost.) e, in particolare, con quello di soggezione soltanto alla legge che incombe ai magistrati (art. 101 Cost.). Va conseguentemente dichiarata manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità, per contrasto con gli artt. 3, 18 Cost., sollevata dal difensore del dott. **NOME 4** con riguardo all'art. 212 TULPS. Occorre qui segnalare che si condivide l'avviso espresso dal Consiglio di Stato in data 24 giugno 1981, nel senso che l'art. 212 TULPS non è stato abrogato, nella sua parte precettiva, dall'art. 18 Cost. (del cui comma 2° rappresenta anzi attuazione), nè dalla successiva legislazione, la quale invece trova applicazione, in sostituzione dell'art. 212 TULPS, nella parte relativa alle sanzioni ed al procedimento di applicazione. In particolare, quanto ai magistrati, si applicano il procedimento e le sanzioni disciplinari stabiliti dalle norme di ordinamento giudiziario.

L'art. 6 Legge 25 gennaio **PROVVEDIMENTO 2** ha abrogato l'art. 212 TULPS (così implicitamente confermando la non avvenuta tacita abrogazione), con riferimento ai fatti futuri, facendo salva la applicazione della norma ai fat-

ti compiuti prima dell'entrata in vigore della legge citata ed a coloro che risultino avere aderito alla **DENOMINAZIONE 1**.

Nessuna illegittimità si può ravvisare nel fatto di avere escluso la non retroattività della abrogazione, posto che i principi del codice penale in materia non hanno rilievo costituzionale, come dimostra la analoga disciplina delle norme eccezionali, temporanee e finanziarie. Nè è ravvisabile violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della non retroattività della abrogazione dell'art. 212 TULPS (comunque sostituito da altre fattispecie di illecito) quanto a coloro che risultino avere aderito alla **DENOMINAZIONE 1**. La non retroattività, infatti, è stata stabilita per tutti i fatti antecedenti alla entrata in vigore della legge (cfr. la relazione del sen. **NOME 49** alla I Commissione permanente Affari Costituzionali del Senato della Repubblica in data 15 gennaio 1982). Conseguentemente appare manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità dell'art. 6 Legge 25 gennaio **PROVVEDIMENTO 2** per il richiamo all'art. 212 TULPS, sollevata dal difensore del dott. **NOME 4**, con riferimento a norme costituzionali che non pongono alcun profilo di contrasto. Va escluso anche il contrasto con i principi costituzionali dell'art. 6 cit. nella parte in cui sostituisce la previsione della sanzione della destituzione, originariamente contenuta nell'art. 212 TULPS, con un più articolato richiamo alle sanzioni disciplinari previste per i pubblici dipendenti e con l'espressa menzione di criteri di evidente ragionevolezza, per la graduazione delle sanzioni.

5.- Con la premessa sopra svolta in ordine alle norme che disciplinano la materia e che debbono trovare applicazione nel presente giudizio, è possibile affermare che costituisce illecito disciplinare la condotta del magistrato che aderisca ad una società segreta ed in particolare, poichè tale è risultata, alla [REDACTED] [REDACTED]. Rileva ai fini della responsabilità disciplinare non solo la condotta che sia assistita dalla piena consapevolezza delle caratteristiche che fanno della associazione una società segreta, ma anche quella che riveli imprudenza e mancanza di cautela, che contrastano con il dovere del magistrato di non esporsi al rischio di venirsi a trovare in situazioni di illegittimità. L'una e l'altra condotta, quella pienamente consapevole e quella imprudente, sono incompatibili con il prestigio dell'ordine giudiziario e la fiducia e considerazione di cui deve godere il magistrato. La società segreta, infatti, per sua natura è tale da suscitare sospetto. Non a caso in sede costituente si disse che esse nascondono "qualche cosa di poco onesto e di poco confessabile" (Atti Ass. Cost., I, 813; Cir. Della Seta, 11.4.1947). Tutto ciò è incompatibile con la fiducia nella indipendenza, imparzialità e correttezza del magistrato e si presenta tanto più lesivo dei valori propri della giurisdizione, in quanto direttamente contrastante con un precetto costituzionale. Alla luce di quanto ora e sopra esposto risulta chiaro che non vale ad escludere l'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare la convinzione, da più

incolpati affermata, di aver preso contatto con una loggia del **DENOMINAZIONE 4**. Ciò che esclusivamente conta è la natura comunque propria della **DENOMINAZIONE 1** e la conoscibilità della sua segretezza con un minimo di diligenza.

La vicenda per cui è giudizio indica il valore del canone deontologico secondo il quale, anche nell'esercizio del diritto di liberamente associarsi, il magistrato deve esercitare tutta la prudenza necessaria ad escludere il pericolo di trovarsi a far parte di società segrete o altrimenti illecite, ai sensi di entrambi i commi dell'art. 18 Cost. Ciò vale per l'ambito associativo che per il suo carattere e natura ha visto svilupparsi la **DENOMINAZIONE 1** come società segreta, ma non si esaurisce, quanto a validità, con le riflessioni sollecitate dal presente giudizio.

Il Procuratore Generale, concludendo la sua requisitoria, ha ricordato come la vicenda della **DENOMINAZIONE 1**, presso altre amministrazioni, di non minore rilievo della magistratura, sia stata "cloroformizzata". Si tratta di osservazione che non voleva avere e non ha efficacia esemplare, nel momento in cui la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura è chiamata ad esprimere, anche con la irrogazione di sanzioni disciplinari, i valori propri dell'Ordine giudiziario e deve, nei limiti della propria responsabilità, dare applicazione alle norme deontologiche che, per i magistrati, sono stabilite dalle leggi della Repubblica e, in primo luogo, dalla Costituzione.

Con tali premesse occorre ora passare all'esame della posizione di ogni singolo incolpato, sia sotto il profilo della prova della partecipazione alla ^{DENOM. 1} [REDACTED], sia sotto quello della gravità dell'illecito disciplinare commesso. A tali fini la Sezione Disciplinare, nel quadro dei principi che caratterizzano il giudizio disciplinare relativo ai magistrati, considererà specialmente gli indici della gravità dell'illecito che sono espressi dalla posizione che ciascuno degli incolpati aveva nella amministrazione della giustizia e dal rapporto instaurato con la società segreta ^{DENOM. 1} [REDACTED].

V - Le singole posizioni.

Debbono ora essere prese in considerazione le posizioni di ognuno degli incolpati. Occorre avvertire che, se ciascuno ha la sua propria posizione probatoria, è vero anche che non può valutarsi la prova di uno senza considerare quanto si scrive per gli altri: nel senso che la attendibilità della prova risulta sia per conformità, che per contrasto nella considerazione dei singoli.

1.- dott. [REDACTED] NOME 4.

Gli atti sequestrati dal Giudice Istruttore di ^{UFF. 11} [REDACTED] e pubblicati dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sul caso ^{NOME 16} [REDACTED], contengono numerose indicazioni relative al dott. ^{NOME 4} [REDACTED]. Egli compare (con il n. 421) nell'elenco

alfabetico in vol. 2, pag. 70, nell'elenco di nomi e posizioni di tessera, iniziazione e quote in vol. 2, pag. 254 e, con velatura gialla del nome, sempre con il n. 421, in vol. 2 bis, pag. 31; compare ancora in altro elenco (diversamente annotato, con indicazione del domicilio ed altro) in vol. 2 ter, pag. 248, nonchè, alla voce "Magistrati", come Consigliere di Cassazione, nell'elenco degli aderenti divisi per attività in vol. 2, pag. 337; compare ancora nella rubrica (sempre con il numero 421) degli indirizzi e numeri di telefono (della abitazione) in vol. 2 ter, pag. 146. Il nome del dott. **NOME 4** compare cioè in tutti gli elenchi, diversamente composti, che sono stati sequestrati, senza difformità di indicazioni.

Al vol. 2 bis, pag. 31, nell'elenco di 962 nomi, comprensivo dei nomi delle persone che avrebbero dovuto essere iniziate il 26 marzo 1981, per quanto riguarda il dott. **NOME 4** si legge, oltre al solito numero progressivo 421, la appartenenza al Gruppo **NOME 15**, il codice ed il numero di tessera 1876, la data di iniziazione 13 luglio 1977 e quella di scadenza 31 dicembre 1982 e, per gli anni 1977 e 1978 la indicazione della quota di lire 50(cinquantamila); alla colonna delle "note" si legge "Con." In tale prospetto il nome solo del dott. **NOME 4** è velato in giallo e non la indicazione delle quote.

Che il dott. **NOME 4** non abbia versato quote è confer

mato dal fatto che la ricevuta (madre) per gli anni 78/79 per lire 100.000.=, portante la data del 6 febbraio 1979 (in vol. 2 bis, pag. 174), non reca la annotazione "P", o "Pagato" solitamente presente su altre ricevute quando si riferiscono a somme effettivamente riscosse e corrispondenti ad annotazioni velate in giallo sul prospetto. Cfr. ad esempio, tra gli incolpati, la posizione del dott. **NOME 3** (vol. 2 bis, pag. 323) o quella del dott. **NOME 2** (vol. 2 bis, pag. 229). La mancata velatura in giallo delle quote, sul prospetto in vol. 2 bis, pag. 31, indica, quindi, effettivamente che non è avvenuto il pagamento delle quote. Infatti, nella colonna della "Note" non si legge la annotazione "Pa" (per pagato). Ulteriore conferma si trova nell'elenco di nomi in vol. 2 bis, pag. 90, in cui, per gli anni 78/79, si legge "Cons. 6.2.79" e "100", ma nè il nome, nè la cifra sono spuntati, come invece appare, ancora i dottori **NOME 3** e **NOME 2** rispettivamente a pag. 98 e 95 del vol. 2 bis.

Il nome "**NOME 4**", compare ancora in un elenco alfabetico di circa 500 voci, che è pubblicato dalla Commissione Parlamentare sul caso **NOME 16** in vol. 2, pag. 407, come presumibile elenco relativo ad un archivio di fascicoli non rinvenuti nelle perquisizioni.

Nel "libretto versamenti quote", pubblicato nel vol. 2, compare alla pag. 155, in data 10 giugno 1980, una annotazione relativa ad un prelevamento complessi-

vo di lire 11.500.000.= suddiviso in tre voci, di cui una dicente " **NOME 4** (3^ rata 1980) lire 5.000.000.=".

Questo il quadro probatorio contestato al dott. **NOME 4** dal Procuratore Generale.

Nell'interrogatorio reso il 24 ottobre 1981 il dott. **NOME 4** ha prodotto una memoria ed ha dichiarato quanto segue. Seguendo il metodo di lettura dei prospetti sopra indicato, il dott. **NOME 4** ha fatto rilevare che la mancata velatura in giallo delle quote, indica il mancato pagamento, che comunque egli nega. Ha negato altresì di avere ricevuto la tessera o altre comunicazioni, di essere stato iniziato (alla **DENOM. 1** o in altra loggia massonica), di avere prestato giuramento. Il dott. **NOME 4** ha anche segnalato discordanze nella successione dei numeri di tessera nei prospetti della **DENOM. 1**, si tratta peraltro di discordanze apparenti e collegate alla data di iniziazione ed alla vicenda della iniziazione o rinnovo di tessera di altre persone. Ha affermato di avere incontrato casualmente il **NOME 15** presso il dott. **NOME 50** (il cui nominativo compare con il n. 497 negli elenchi e prospetti di cui si tratta e che tuttavia ha negato di aver fatto parte della **DENOM. 1** deponendo alla udienza del 21 settembre 1982, in cui ha confermato la deposizione resa alla udienza del 2 aprile 1982), già Segretario Generale della Camera dei Deputati e dallo stesso dott. **NOME 4** conosciuto per i rapporti tenuti quando era Componente il Consiglio Superiore della Magistratura (1972-76). Nella memoria in data 24 ottobre 1981, il dott. **NOME 4** scrive di

aver fatto presente al dott. **NOME 50**, nel marzo 1977, che cercava un editore per la rivista **PERIODICO 2**, "nata nel 1976 e le cui pubblicazioni erano state interrotte in quanto il primo editore non assumeva i rischi di gestione". Il dott. **NOME 50** promise il suo interessamento e con il suo intervento il dott. **NOME 4** prese contatto con la Casa editrice **DENOMINAZIONE 9** di **LUOGO 16**, con cui venne concluso un accordo. "Credo che della questione si sia interessato anche il signor **NOME 15**, amico del **NOME 50**" (memoria 24 ottobre 1981). Nell'interrogatorio reso al Procuratore Generale nella stessa data, il dott. **NOME 4** dichiara che, durante l'incontro con il dott. **NOME 50**, nel suo studio privato in piazza **INDIRIZZO 5** in **LUOGO 14**, "venne annunciato il comm. **NOME 15**, che io non conoscevo e che ignoravo avesse appuntamento con il **NOME 50**. Il **NOME 15** mi fu presentato ed assistette all'ultima parte del colloquio relativo alla pubblicazione della rivista. Al momento di accomiatarmi il **NOME 15** spontaneamente mi disse che se avevo necessità di una segnalazione, avrebbe potuto tentare un sondaggio con la casa **DENOMINAZIONE 10**". Verso i primi di maggio 1977 il dott. **NOME 4** telefonò al dott. **NOME 50** per avere notizie e venne indirizzato alla Casa editrice **DENOMINAZIONE 9**. Fu così che il dott. **NOME 4** prese contatto con la **DENOMINAZIONE 9** e concluse con l'amministratore delegato prima un accordo verbale, verso il settembre 1977, che consentì l'uscita nel 1978 di tre numeri della rivista e poi, nel marzo 1979, un accordo scritto in forma di contratto. Il dott. **NOME 4**, nel-

l'interrogatorio reso al Procuratore Generale, ha ancora dichiarato di avere ricevuto verso la fine del giugno 1977 una telefonata del **NOME 13** "il quale mi faceva presente di essersi interessato presso la **DENOMINAZIONE 10** e voleva notizie in ordine alla esistenza o meno di trattative. "Gli risposi che avevo preso contatto con la **DENOMINAZIONE 9** di **LUOGO 12** e che eravamo per concludere un accordo avendo già raggiunto l'intesa sui punti principali del contratto di "edizione". Nella stessa sede il dott. **NOME 4** ha aggiunto che "dopo la telefonata della fine di giugno 1977 non ho avuto più contatti nè personali, nè telefonici, nè epistolari con il **NOME 15**".

Il dott. **NOME 4**, nella stessa sede, ha aggiunto che "il finanziamento della rivista **PERIODICO 2** era assicurato dagli abbonamenti e dal tipo di accordo convenuto con la casa editrice in virtù del quale la stessa prelevava il 65% degli incassi salvo, in caso di perdite o di contrazione degli incassi per gli abbonamenti ad aumentare la sua quota di prelievo".

Successivamente, a scioglimento di riserva fatta nel corso dell'interrogatorio, il dott. **NOME 4** depositava una nuova memoria con allegata documentazione. In tale memoria il dott. **NOME 4** descriveva il contenuto degli "accordi verbali presi con l'amministratore delegato della **DENOMINAZIONE 9**, società del gruppo **DENOMINAZIONE 10**" e produceva copia di un contratto (privo di data) fra la **DENOMINAZIONE 10** Spa ed il dott. **NOME 4**, in cui, "premesso che l'Editore ha deciso di

"affidare alla G.C. **DENOMINAZIONE 9** Spa la cura editoriale della Rivista ...", si stabilivano clausole contrattuali, che imponevano alla Redazione della rivista l'obbligo di procurare un sufficiente numero di abbonamenti tale da garantire il pareggio del conto Costi/Ricavi e l'Editore, inviando alla Redazione annualmente tale conto, avrebbe recuperato le eventuali perdite mediante aggiustamento della ripartizione, stabilita nel 65% all'Editore e 35% alla Redazione, dei ricavi derivanti dalle vendite degli abbonamenti nell'esercizio successivo.

Concludendo, nella versione del dott. **NOME 4**, sostanzialmente confermata alle udienze dibattimentali, egli trattò solo con la **DENOMINAZIONE 9**, cui giunse per segnalazione del dott. **NOME 50**; il contratto concluso, poi, fu un normale contratto di edizione, svoltosi con "bilancio positivo, e ciò senza che sia stato necessario ricorrere a finanziamenti esterni e diversi dal mezzo normale dell'abbonamento" (2^ memoria al Procuratore Generale).

Ma una trattativa con la società **DENOMINAZIONE 10** risulta dal testo della lettera in data 20 marzo 1979, prodotta dallo stesso dott. **NOME 4** al Procuratore Generale e diretta dalla **DENOMINAZIONE 9** al dott. **NOME 4** ed a un rag. **NOME 51** della **DENOMINAZIONE 10** Spa. In tale lettera, che accompagnava la bozza di contratto, si legge: "Le stesse formule potranno essere utilizzate per il contratto relativo al

"al **PERIODICO 3** di **DENOMINAZIONE 3**, essendo identici i termini del rapporto instaurato fra la **DENOMINAZIONE 10** e il Direttore delle due Riviste". E la menzione di analogo contratto per l'edizione del **PERIODICO 3** di **DENOMINAZIONE 3**, evidenzia un profilo della intesa che evidentemente fuoriesce da un mero rapporto editoriale a contenuto economico. La osservazione vale anche se, come il dott. **NOME 4** ha affermato, non si diede corso poi alla pubblicazione presso **DENOMINAZIONE 9** del **PERIODICO 3** anzidetto.

Ma la conferma che le trattative per la edizione di **PERIODICO 2** vennero effettuate dalla **DENOMINAZIONE 10** e non dalla **DENOMINAZIONE 9** (per altro società di proprietà **DENOMINAZIONE 10** al 100%), viene dalla deposizione, alla udienza in data 21 settembre 1981, del dott. **NOME 52**, che fu consigliere delegato della **DENOMINAZIONE 9** tra l'autunno 1976 ed il luglio 1977. Il nome del **NOME 52**, risulta da una lettera datata 7 luglio 1977 a firma del dott. **NOME 53** (deceduto) per la **DENOMINAZIONE 9** e diretta al dott. **NOME 54** (quale direttore responsabile di **PERIODICO 2**). In tale lettera il **NOME 53** dichiara di essere stato incaricato dal dott. **NOME 52** di intervenire per fare il punto sulla situazione relativa a **PERIODICO 3**. Fu dunque il dott. **NOME 52** a seguire la prima fase delle trattative. In tal senso egli ha deposto ed ha riferito quanto segue. Egli fu richiesto dal dott. **NOME 55**, direttore generale della **DENOMINAZIONE 10**,

di ricevere alcuni magistrati per la pubblicazione di una rivista a carattere giuridico. Egli fece presente al **NOME 55** che la rivista non rientrava nelle pubblicazioni abitualmente edite dalla **DENOMINAZIONE 9**, e tuttavia, per le insistenze dell'interlocutore, accondiscese a ricevere alcuni magistrati, tra cui il dott. **NOME 4**. Avuto un parere positivo sulla qualità scientifica della rivista, il dott. **NOME 52** fece presente al dott. **NOME 55** che avrebbe potuto prendere in esame la richiesta di pubblicazione. "Feci presente al **NOME 55** "che, data la natura della pubblicazione, avrebbe com-
"portato un onere certo per la casa editrice **DENOMINAZIONE 9**,
"che aveva già problemi finanziari, e il **NOME 55** mi
"rispose che la **DENOMINAZIONE 9** poteva procedere alla conclu-
"sione del contratto, poichè la casa editrice **DENOMINAZIONE 10** a-
"vrebbe assunto i relativi oneri". Il teste ha precisato
che la certezza dell'onere per la **DENOMINAZIONE 9** riguardava
il periodo iniziale di lancio della rivista, ed ha ag-
giunto: "non mi occupai di accordi di carattere econo-
"mico, nè con gli autori, nè con i curatori della pubbli-
"cazione, in quanto questi accordi erano di competenza
"della **DENOMINAZIONE 10**, così come ebbe a precisare il **NOME 55**".

Risulta così accertato, contro l'assunto del dott. **NOME 4**, che il contratto di edizione, per quanto attiene agli aspetti degli oneri economici venne concluso tra la **DENOMINAZIONE 10** ed il dott. **NOME 4** (come del resto risulta e-

spressamente nella intestazione del contratto) e che la **DENOMINAZIONE 10** si assunse gli oneri, inizialmente certi, derivanti dalla pubblicazione. Non rilevano, a questo punto i documenti prodotti dal dott. **NOME 4** e tendenti a dimostrare l'esistenza di un notevole numero di abbonamenti alla rivista **PERIODICO 2**.

Si è infatti accertato che l'editore si assunse consapevolmente un onere economico e ciò fece per decisione del dott. **NOME 55**. Ed il **NOME 55** -direttore generale della **DENOMINAZIONE 10** e persona il cui nominativo appare negli atti e prospetti della **DENOM. 1** al n. 534- venne certamente richiesto di intervenire dal **NOME 15**. Tale è la conclusione cui deve giungersi dopo la deposizione resa alle udienze del 21 settembre e 2 aprile 1981, dal dott. **NOME 50**. Il teste, confermando che l'incontro tra il dott. **NOME 4** ed il **NOME 15** fu casuale nel suo studio, ha riferito di essersi interessato senza successo per trovare un editore o uno stampatore per la rivista **PERIODICO 2** di cui il dott. **NOME 4** gli aveva parlato. Durante un incontro richiesta dal dott. **NOME 4**, cui aveva riferito dell'esito negativo delle sue ricerche, era avvenuto, per sola coincidenza, l'incontro con il **NOME 15**. Sapendo che il **NOME 15** poteva intervenire sulla **DENOMINAZIONE 10**, il dott. **NOME 50** lo informò della ragione del colloquio con il dott. **NOME 4**. "Dopo qualche tempo, ritengo dopo qualche settimana, il **NOME 15** mi telefonò dicendomi che quel mio amico, riferendosi così al dott. **NOME 4**, poteva rivolgersi

"alla casa editrice **DENOMINAZIONE 9** di **LUOGO 16**, indicando anche "il nome dell'amministratore e del funzionario al quale "il dott. **NOME 4** poteva rivolgersi, nome che, attualmente "non ricordo, in considerazione del tempo trascorso dai "fatti. Successivamente potei constatare che la rivista "veniva stampata dalla casa editrice **DENOMINAZIONE 9**, ma, se "ben ricordo, non ebbi più ad occuparmi della vicenda, "nè con il **NOME 15**, nè con il dott. **NOME 4**. Quando seppi dal "**NOME 15** che il dott. **NOME 4** poteva rivolgersi alla casa edi- "trice **DENOMINAZIONE 9**, che si era dichiarata disposta a prende- "re in esame la possibilità di stampare la rivista, io "riferii telefonicamente al dott. **NOME 4** che, in seguito "all'interessamento di quella persona che egli aveva cono- "sciuto nel mio studio, e cioè il comm. **NOME 15**, egli po- "teva recarsi presso la casa editrice **DENOMINAZIONE 9**".

Il dott. **NOME 4**, quindi, venne informato che il con- tatto con **DENOMINAZIONE 9** gli era stato procurato non dal dott. **NOME 50**, ma dal dott. **NOME 15**.

Si era nel giugno 1977. In quel torno di tempo, con- temporaneamente alla trattativa, favorita dal **NOME 15**, per la pubblicazione di **PERIODICO 2**, il dott. **NOME 4** veniva per altro verso in contatto con ambienti ri- salenti alla **DENOM 1**. La Sezione Disciplinare, infatti, ha acquisito le relazioni conclusive della Commissione Parla- mentare di Inchiesta sul caso **NOME 16**, ed ha rilevato che nella relazione di minoranza, stesa dagli on.li **NOME 56**, **NOME 57** e **NOME 58**, alle pagg. 422 segg. , sotto il tito-

tolo " **TITOLO 3** ", vengono riportate virgolettate delle dichiarazioni dell'avv. **NOME 59**. L'avv. **NOME 59**, riferendo di interventi in sede politica, diretti a favorire l'esito positivo di un ricorso in Cassazione avverso il provvedimento con cui il Giudice Istruttore di **UFF. 11** **aveva respinto una istanza di sospensione del mandato di cattura emesso contro **NOME 16** in attesa della decisione sul ricorso relativo alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della **BANCA 1****, aveva dichiarato : "mentre **NOME 60** parlava con **"NOME 18** e **NOME 4**, l'avvocato **NOME 61** aveva contatti con altre persone, in particolare, per quanto mi ricordo, con il **"dott. **NOME 62****. Il dott. **NOME 19** si interessava presso **"i magistrati della sua loggia"**. Ed ancora, con riferimento al maggio 1977: "in quel periodo si susseguono dei contatti, curati da **NOME 60**, nella sua abitazione, con **NOME 18** **"e con il dott. **NOME 4**"**.

Il **NOME 60** compare negli atti e prospetti della **DENOM. 1** al n. 564; **NOME 18**, "in sonno", al n. 545; **NOME 16** al n. 501.

Udito come teste alla udienza del 17 dicembre 1982, l'avv. **NOME 59**, ha confermato le frasi sopra riportate e tratte da una deposizione resa ai Giudici Istruttori di **UFF. 11** dottori **NOME 32** e **NOME 33** ed ha aggiunto di avere incontrato il dott. **NOME 4** presso il **NOME 60**, che glielo presentò come un magistrato e caro amico. Nell'incontro, durato circa venti minuti, si parlò di "alcuni pro-

"fili che la difesa di **NOME 16** avrebbe dovuto appronta
 "re a sostegno del ricorso avanti la Suprema Corte di
 "Cassazione, avverso l'ordinanza del giudice istruttore
 "del Tribunale di **UFF. 11**, dott. **NOME 63**, che aveva respin
 "to la istanza di sospensione del processo penale e della
 "collaterale domanda di revoca del mandato di cattura
 "contro il **NOME 16**". "Non si parlò di interventi del dott.
 "**NOME 4** presso i magistrati della Corte di Cassazione, che
 "avrebbero dovuto pronunciarsi sulla impugnazione del
 "**NOME 16**", si discusse, invece, del "taglio" da dare al
 la memoria. Dopo il colloquio il teste telefonò ancora
 una o due volte al dott. **NOME 4**, manifestando apprezzamen
 to per i suoi suggerimenti, per discorrere sempre dello
 stesso oggetto e per informarlo che il collegio di dife
 sa aveva optato per la soluzione di redigere la memoria
 con un'ampia introduzione sulla situazione patrimoniale
 della **BANCA 1**, per dimostrarne l'equilibrio. Il
 teste ha concluso dicendo di non essersi spiegato l'in
 tervento del dott. **NOME 4**, che comunque non mise in colle
 gamento con la ^{DENOM. 7}: "ove ci fosse stato bisogno di un in
 "tervento della ^{DENOMINAZIONE 1}, sarebbe stato molto più sem
 "plice ricorrere al **NOME 15**, che aveva consigliato di no
 "minare difensore, per questo specifico procedimento, il
 "prof. **NOME 64**".

L'interessamento del **NOME 15** alla vicenda del **NOME 16**
 ■ risulta agli atti di questo procedimento: vol. 2, pag.
 221, Atti Comm. **NOME 16**.

Il dott. **NOME 4** ha dichiarato di avere conosciuto il

dott. **NOME 60** tramite un cugino magistrato. Il
dott. **NOME 60** "mi telefonò pregandomi di passare
"a casa sua, perchè doveva espormi una questione. Io
"non sapevo di che cosa si trattasse; se avessi saputo
"che si trattava della vicenda **NOME 16** e che si tratta
"va di parlare con l'avvocato del **NOME 16**, non ci sarei
"andato. Successivamente mi sono doluto con **NOME 60**
■ di questo fatto. Ricordo anche che la richiesta che
"mi fu fatta preliminarmente era quella di vedere se era
"possibile ottenere una revoca del mandato di cattura
"contro **NOME 16**. Io risposi che la questione non si po-
"teva neppure proporre, perchè in sede civile era stata
"dichiarata l'insolvenza del **NOME 16** e quindi in sede pe-
"nale non era possibile modificare il presupposto che
"aveva portato al mandato di cattura. La richiesta mi
"fu fatta dall'avv. **NOME 59**. In questo colloquio mi trova-
"vo imbarazzato, perchè avevo già saputo della vicenda
"**NOME 18** in relazione al famoso "affidavit", e quindi
"cercai di liberarmi rapidamente dall'incontro e dalla
"discussione. In quell'occasione capii che il **NOME 60** vo-
"leva dimostrare al **NOME 16** di conoscere molti magistra-
"ti e che quindi ero stato strumentalizzato, per cui non
"volsi più avere contatti con il **NOME 60** e con l'avv. **NOME 59**.
"Preciso, che quando l'avv. **NOME 59** mi ha telefonato (una
"sola volta) fui molto freddo e credo che lui capì che
"non intendevo parlare più di tale questione".

Resta comunque assodato che nel maggio 1977, il
dott. **NOME 4**, senza motivo apparente, fu richiesto e fornì

pareri tecnici su una memoria difensiva per il **NOME 16**, pur assistito da prestigioso collegio di difesa.

Il dott. **NOME 4** si è opposto alla audizione dell'avv. **NOME 59** ed il difensore, in sede di conclusioni, ha sostenuto la "nullità assoluta della contestazione di cir "costanze aggravanti rispetto alla fattispecie originariamente contestata", con riferimento all'episodio dell'incontro **NOME 4** **NOME 59**, all'episodio dell'interessamento per il passaporto di **NOME 65** (di cui si dirà in seguito), all'interessamento di **NOME 15** per la pubblicazione di **PERIODICO 2** **[REDACTED]**. Sia l'opposizione che la eccezione di nullità sono del tutto infondate. L'audizione è stata le gittimamente disposta dalla Sezione Disciplinare, sulla scorta di atti del procedimento, al fine di accertare un fatto rilevante nel giudizio come elemento di prova ri rispetto alla contestata appartenenza del dott. **NOME 4**, dal luglio 1977, alla società segreta **DENOM. 1**. Ed egualmente si è proceduto ad approfondire l'indagine in ordine alla pubblicazione di **PERIODICO 2** e dell'interessamento del dott. **NOME 4** per il rilascio del passaporto al dott. **NOME 65**. Nè si tratta di circostanze aggravanti che richie dano contestazione, ma semplici elementi di fatto, che forniscono prova rilevante ai fini del giudizio sull'an e sul quantum della responsabilità dell'incolpato. Come l'opposizione alla audizione dell'avv. **NOME 59**, così la eccezione di nullità deve essere rigettata.

A questo punto le annotazioni nei documenti della

DENOM. 1, che indicano una iniziazione del dott. **NOME 4** alla data del 13 luglio 1977, appaiono del tutto credibili. Si è visto come nei mesi immediatamente precedenti il dott. **NOME 4** fosse in contatto, a diverso titolo e finalità, con una serie di persone che compaiono negli atti della **DENOM. 1** come iscritti e con lo stesso **NOME 15**. Nè il dott. **NOME 4** può indicare un motivo per cui, senza ragione, il **NOME 15** avrebbe fatto le complesse annotazioni che a lui si riferiscono. E' invece del tutto plausibile che le annotazioni riflettano circostanze vere ed effettivamente verificate. Il mancato pagamento delle quote, asserito dal dott. **NOME 4** e comprovato proprio dalle annotazioni di cui si tratta, nulla prova in ordine alla attualità del rapporto associativo del dott. **NOME 4** alla **DENOM. 1**.

Sul punto si è già osservato che persino un capogruppo come il **NOME 35** risulta non avere versato le quote (vol. 2 bis, pag. 22).

Che poi il dott. **NOME 4**, esponente di rilievo del gruppo di **DENOMINAZIONE 3** e suo segretario generale, abbia preso a far parte della **DENOM. 1** appare del tutto comprensibile, se appena si attribuisce il credito che merita al "**TITOLO 2**" di cui sopra si è parlato e, che indicava come mezzo per raggiungere gli obiettivi, il finanziamento della stampa della corrente di **DENOMINAZIONE 3**: così come si è visto essersi verificato. Irrilevanti, nel quadro probatorio che si è delineato attorno alla posizione del dott. **NOME 4**, appaiono le ulte-

riori indagini richieste con memoria illustrata alla udienza del 17 dicembre 1982 dal difensore dell'imputato. Le indagini sulla posizione di altre persone non incolpate in questo procedimento non sono attendibilmente effettuabili chiamandole a deporre, ed in ogni caso non influirebbero sugli elementi e riscontri che riguardano il dott. **NOME 4**. Le richieste relative ai rapporti tra **DENOM. 1** e **DENOMINAZIONE 4** sono irrilevanti dopo quanto esposto e ritenuto sul punto nella parte III, 5 di questa sentenza e sono comunque ininfluenti per la posizione del dott. **NOME 4** che assume di non essere massone affiliato ad alcuna Loggia.

Nell'interrogatorio reso al Procuratore Generale, il dott. **NOME 4**, come si è sopra riferito, ha dichiarato di non avere avuto altri contatti con il **NOME 15**, dopo quello personale e quello telefonico (fine giugno 1977) relativi alla pubblicazione di **PERIODICO 2**. Dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla **DENOMINAZIONE 1**, sono state però trasmesse a questa Sezione Disciplinare, copie di cartellini telefonici dell'Hotel **DENOMINAZIONE 8** che indicano chiamate dalla stanza di **NOME 15** al n. **TELEFONO 1** del dott. **NOME 4**, in data 21 febbraio 1980-ore 16,26-, 2 e 17 aprile 1980 rispettivamente alle ore 8,23 e 8,24; 9 luglio 1980-ore 9,07, nonché una telefonata nel giugno. Le chiamate indicano rapporti ancora sussistenti del **NOME 15** con il dott. **NOME 4**. Non si può infatti credere

all'incolpato, quando assume -alla udienza del 28 gennaio 1983- di non avere ricevuto le telefonate del 2 e 17 aprile e del 9 luglio 1980 perchè effettuate in ore in cui non si trovava in casa ma in ufficio. Il **NOME 15**, infatti, che comunque disponeva anche di un numero **TELEFONO 2** ove cercare il dott. **NOME 4** (cfr. rubrica telefonica, reperto B/1, trasmessa in data 3 maggio 1982, dal Giudice Istruttore di **UFF. 11**), avrebbe inutilmente chiamato il dott. **NOME 4**, senza ulteriormente riprovare in altre ore del giorno. E d'altra parte lo stesso incolpato, alla citata udienza, ha ammesso di avere ricevuto nel febbraio 1980 una telefonata del **NOME 15** che gli chiedeva informazioni sull'andamento della diffusione di **PERIODICO 2**.

Si deve dunque credere che i rapporti tra il dott. **NOME 4** ed il **NOME 15** continuassero, come era normale che fosse, tra **NOME 15** ed un aderente alla **BENCOM 1**. Ma non si tratta di sole telefonate. Come rilevato iniziando la trattazione della posizione del dott. **NOME 4**, la "Rubrica contributi-Riservata", porta annotato alla data del 10 giugno 1980, un contributo al dott. **NOME 4** (quale terza rata) di lire 5.000.000.=. L'incolpato ha sempre negato di avere ricevuto tale somma. Ma, mentre in risposta alla richiesta del 10 ottobre 1981 del Procuratore Generale il Giudice Istruttore di **UFF. 5** rispondeva, il 24 febbraio 1982, che nulla risultava agli atti in proposito, questa Sezione Disciplinare ha acquisito documentazione banca-

ria, già agli atti del procedimento penale, dalla quale risulta la piena attendibilità della annotazione riguardante il dott. **NOME 4**.

Alla data del 10 giugno 1980 (vol. 2, pag. 155, Atti Comm. **NOME 16**), si legge la annotazione di un prelevamento di lire 11.500.000.= così suddiviso : **NOME 47** **[REDACTED]** (Ass. circolare), L. 1.500.000.=; **NOME 66** **[REDACTED]** (Ass. circolare), L. 5.000.000.=; **NOME 4** **[REDACTED]** (3^a rata 1980), L. 5.000.000.=.

La attendibilità della annotazione è stata ricercata e riscontrata attraverso i documenti dell'agenzia di **LUOGO 1** della **BANCA 2**, presso la quale era acceso il libretto "**DENOMINAZIONE 11**", su cui si versavano le quote di associazione alla **DENOM** e da cui erano effettuati i prelievi. E' risultato che nella scheda del conto, alla data del 10 giugno 1980 compaiono gli addebiti relativi ai due assegni circolari e quello di lire 5.000.000.= per prelievo in contanti. Ulteriore documentazione bancaria acquisita in copia ed illustrata alla udienza del 21 gennaio 1983 dal teste **NOME 67**, funzionario della banca, completa la ricostruzione dell'iter della richiesta degli assegni circolari e del prelievo in contanti di lire 5.000.000.=. Si tratta di documentazione proveniente dalla Banca e del tutto attendibile. Invano il dott. **NOME 4** ha sostenuto la inattendibilità del "fotomontaggio", derivante dalla fotocopiatura in unico foglio di più moduli ed an

notazioni della banca. In particolare appare del tutto attendibile, secondo la deposizione del teste, che il foglietto dicente: "L. 5.000.000 (cinquemilioni) in contanti. Grazie" provenga da chi ha inviato alla banca un suo dipendente, **NOME 68**, per effettuare l'operazione di prelievo e ritiro degli assegni circolari. Si tratta all'evidenza del **NOME 15** che aveva personalmente aperto il libretto al portatore "**DENOMINAZIONE 11**". La sigla che compare sotto la annotazione ora riportata corrisponde a molte di quelle del **NOME 15** che si rinvennero negli atti pubblicati dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sul caso **NOME 16**. Nè è possibile diversa interpretazione dei documenti acquisiti. Il dott. **NOME 4** ha chiesto che venisse sentito il cassiere della Banca e l'**NOME 68**, commesso ed autista della **SOCIETA' 3** Spa, che frequentemente operava sul conto "**DENOMINAZIONE 11**" e che sottoscrisse il 10 giugno 1980 il modulo della banca per il prelevamento di lire 11.500.000.=. L'audizione dell'**NOME 68** è -come quella del cassiere- inutile, poichè nulla potrebbe aggiungere alla prova con certezza acquisita, che il 10 giugno 1980 il **NOME 15** prelevò dal conto "**DENOMINAZIONE 11**" (su cui avvenivano operazioni riferite alla **DENOM 1**) i due assegni circolari menzionati nella annotazione sulla "Rubrica contributi-Riservata" ed anche la somma in contanti di lire 5.000.000.=. Per negare che tale somma sia stata destinata al dott. **NOME 4** bisognerebbe credere che il **NOME 15**, venuto in possesso della somma in contanti l'abbia destinata ad altro scopo e poi -senza

alcun possibile motivo- l'abbia annotata, come terza rata del 1980, a carico del dott. **NOME 4**. Ma non si può seguire una simile ricostruzione, priva di qualunque credibilità. E' un fatto, invece, che la annotazione, per tutto quanto è controllabile, è risultata esatta e che -specie nel quadro complessivo dei rapporti tra il **NOME 15** ed il dott. **NOME 4**, come vengono chiarendosi- è del tutto plausibile che la somma sia finita all'incoltato. Ancora una volta va qui ricordato il "**TITOLO 2**" che prevedeva "concreti aiuti materiali" alla corrente di **DEMINAZIONE 3**, di cui il dott. **NOME 4** era segretario generale.

Va infine ricordato un episodio che, in diverso contesto potrebbe essere privo di significato rilevante e che tuttavia deve essere menzionato perchè nuovamente vede il dott. **NOME 4** attivo in ambiente **GENOM. 1**. E' emerso in un procedimento penale che ha dato origine a questo giudizio disciplinare, che il dott. **NOME 4** sarebbe intervenuto sul dott. **NOME 69**, Procuratore della Repubblica di **UFF. 11**, in ordine ad una questione relativa al rilascio del passaporto che era stato ritirato al banchiere dott. **NOME 65** in pendenza di un procedimento penale nei suoi confronti. La circostanza è stata oggetto di istruttoria dibattimentale, con audizione di testimoni (dott. **NOME 69** e dott. **NOME 70**) anche in parte discordi. Ma è lo stesso incolpato che ha ammesso, alla udienza 2 luglio 1981 (confermando quanto dichiarato alla udienza del 17 marzo 1981), che "su sollecitazione del dott. **NOME 71**

"██████████, mio amico, magistrato, segnalai al dott. ██████████
 ██████████, Procuratore della Repubblica di UFF. 11, l'esame
 "dell'istanza di restituzione del passaporto al ██████████
 "secondo giustizia", parole testuali queste che usai".
 Il dott. ██████████, come dichiarato dal dott. ██████████, è
 deceduto nel giugno-luglio 1981. L'interessamento del
 dott. ██████████ si colloca nel o prima del luglio del 1980.
 Il dott. ██████████ ha dichiarato che il dott. ██████████ non
 gli spiegò il motivo del suo interessamento per il ██████████
 ██████████. E tuttavia dalla deposizione del dott. ██████████ in
 data 14 aprile 1981 (letta al teste in udienza a richie
 sta del difensore del dott. ██████████), risulta che il dott.
 ██████████ aveva più volte telefonato per avere notizie sul
 processo e sulla posizione del ██████████.

A questo punto - rimanendo molto sospetta la indi
 cazione del dott. ██████████, deceduto, come origine del
 l'interessamento del dott. ██████████ (il Giudice Istrutto
 re di UFF. 5 ha comunicato in data 14 settembre 1982, che
 agli atti del procedimento penale nulla risulta in ordi
 ne a persone che avrebbero sollecitato il dott. ██████████) -
 occorre ancora una volta constatare che l'incoltato si è
 attivato in relazione ad una vicenda processuale che
 riguardava persona che compare, al n. 519, negli atti e
 prospetti della ██████████.

Si può dunque concludere. Il dott. ██████████, nel periodo
 di tempo in cui si verificavano i fatti sopra descritti,
 rivestiva nella magistratura una posizione di alto pre
 stigio ed influenza, per essere stato fino a poco tempo
 prima componente del Consiglio Superiore della Magistra-

tura ed essere un vertice di una importante corrente della Associazione Nazionale Magistrati cui aderisce gran numero di magistrati. Nella ^{DE NOM 1} [REDACTED], cui ha aderito, egli ha svolto una attività che lo indica come tramite, nella magistratura, dei piani di intervento della società segreta, così come evidenziato dal " **TITOLO 2** [REDACTED] ". La compromissione del prestigio della magistratura e la lesione della fiducia e credibilità di cui il magistrato deve godere, che egli ha cagionato appare gravissima. Nè la successiva condotta processuale ha contribuito a diminuirlo. Il curriculum vitae che il difensore ha voluto illustrare con produzioni alla udienza di discussione, lungi dall'attenuare la gravità dell'illecito, la dimostrano, poichè rivelano la pericolosità della condotta di un magistrato con i precedenti e la acquisita rappresentatività del dott. ^{NOME 4} [REDACTED]. E' dunque da accogliere la richiesta del Procuratore Generale di irrogazione della sanzione della rimozione.

2.- dott. ^{NOME 8} [REDACTED].

Negli atti della ^{DE NOM 1} [REDACTED] pubblicati dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sul caso ^{NOME 16} [REDACTED], il nome ed i dati del dott. ^{NOME 8} [REDACTED] risultano ripetutamente. E' stata sequestrata la domanda di affiliazione, intestata alla ^{NOME 17} [REDACTED].

DENOMINAZIONE 1, in data 29 ottobre 1980, sottoscritta dal dott. **NOME 8** e con la indicazione, come presentatori, del **NOME 15** e del dott. **NOME 7** (vol. 2, pag. 462). E' stata pure sequestrata copia di una lettera in data 16 febbraio 1981, con la quale il **NOME 15**, comunicava al dott. **NOME 8**: "mi riferisco alla mia precedente corrispondenza, con la quale Le comunicavo che la Sua domanda era stata accolta, per informarla che il perfezionamento della Sua posizione avverrà a **LUOGO 14** il giorno 26 marzo p.v., alle ore 9"(vol. 2, pag. 970). E' pure in atti il calendario delle iniziazioni del 26 marzo 1981 (vol.2, pag.449), che porta al n. 2, la indicazione "ore 9-**NOME 8** **NOME 7**". Al n. 1, alla stessa ora, è indicato "**NOME 72** - **NOME 7 TELEFONO 3**". Nei prospetti riprodotti in vol. 2, pag. 289 e vol. 2 bis, pag. 66, compare, con il n. 947, il nome del dott. **NOME 8**, con la indicazione di un numero di codice, il numero di tessera 2249, la data di iniziazione (26 marzo 1981) e la data di scadenza (31 dicembre 1985).

Il dott. **NOME 8**, pretore in **UFF.5**, ha rilasciato al dott. **NOME 7**, che l'ha prodotta allegata ad una memoria al Procuratore Generale depositata in data 4 novembre 1981, una dichiarazione nella quale si legge quanto segue. Nel mese di ottobre 1980 il dott. **NOME 8**, recatosi nella stanza del dott. **NOME 7**, anch'esso Pretore in **UFF.5**, vi incontrò l'avv. **NOME 72**, con cui era in relazioni. Il **NOME 72** stava parlando con il dott. **NOME 7** di una iniziativa di ristrutturazione di un **NOME 7**

DENOMINAZIONE 12, che lo interessava e per cui, invece, il **NOME 15** mostrava disinteresse. Il **NOME 15**, nelle parole del **NOME 72**, offriva invece al dott. **NOME 7** una collaborazione al **QUOTIDIANO 1**, per la quale però lo stesso dott. **NOME 7** manifestava perplessità. La dichiarazione del dott. **NOME 8** prosegue affermando: "Intervenni nel discorso osservando che una pro-
 "posta del genere se fatta a me avrebbe trovato ampia
 "disponibilità da parte mia". Il **NOME 72** porse al dott. **NOME 7** un modulo di adesione alla massoneria inviato-
 gli dal **NOME 15**, ma il dott. **NOME 7** disse che non gli occorre-
 va, perchè già disponeva del modulo, ricevuto da tempo con varie pubblicazioni. Il dott. **NOME 8** si informò su che cosa fosse il modulo e seppe che "si
 "trattava di un modulo di domanda di adesione ad una
 "Loggia della Massoneria Italiana della quale **NOME 15** era
 "Gran Maestro ed alla quale lo stesso **NOME 72** intendeva
 "aderire". "Pensando sul momento che una mia analoga do-
 "manda fosse idonea a favorire l'ambita collaborazione
 "al **QUOTIDIANO 1**, proposi di utilizzare per me
 "il modulo che il collega **NOME 7** aveva detto a lui non
 "necessario". Il dott. **NOME 8** dichiara di avere indi-
 cato come garanti le persone che l'avv. **NOME 72** aveva
 suggerito al dott. **NOME 7**, aggiungendo "quest'ultimo
 "nome come già aveva fatto nella propria domanda il
 "medesimo **NOME 72**, data la conoscenza del collega **NOME 7**
 con **NOME 15**".

Le modalità della adesione del dott. **NOME 8** e la

credibilità della versione offerta dai protagonisti della vicenda, verranno valutate esaminando la posizione del dott. **NOME 7**. Qui è sufficiente che il dott. **NOME 8** -che ammette quanto fuor di ogni possibile dubbio appariva dai documenti sequestrati- abbia aderito alla **DENOMINAZIONE 1** e che la sua domanda sia stata accettata. La organizzazione, con la accettazione della domanda, ha inserito il dott. **NOME 8** tra i suoi aderenti, inscrivendolo -prima ancora della data di iniziazione- nei relativi elenchi e prospetti ed attribuendogli un numero progressivo, un numero di codice e di tessera. Anche la aspirazione del dott. **NOME 8** di ottenere una collaborazione al **QUOTIDIANO 1** -di cui va qui ricordato che trattavasi di quotidiano del gruppo **DENOMINAZIONE 10**, per cui si rinvia a quanto esposto trattando del dott. **NOME 4**- venne almeno inizialmente soddisfatta, poichè, dalla dichiarazione rilasciata dal **NOME 72** al **NOME 7**, risulta che un articolo del dott. **NOME 8** venne pubblicato dal **QUOTIDIANO 1** (altri due successivi, però, non sarebbero stati pubblicati).

E' certo che le iniziazioni del 26 marzo 1981 non si tennero. Il 17 marzo precedente erano state eseguite le perquisizioni da cui prese le mosse una serie di procedimenti penali e questo procedimento disciplinare. Il **NOME 15** si rese irreperibile e poi latitante. E tuttavia, per quanto detto al punto III, 6 di questa sentenza, non rileva il "perfezionamento" (così la lettera 16 febbraio

1981 del [NOME 15], sopra riportata) della posizione del dott. [NOME 8], da un punto di vista di regolarità massonica; ciò che qui importa è che, con la domanda di accettazione della stessa, il dott. [NOME 8] è venuto a far parte della [DENOM 1].

Nella dichiarazione rilasciata al dott. [NOME 7], il dott. [NOME 8] mostra di avere sottoscritto la domanda nella più completa ignoranza di cosa fosse la [DENOM 1] e chi fosse il [NOME 15]. Si tratta di versione certamente falsa. All'epoca -ottobre 1980- il [QUOTIDIANO 1] aveva già pubblicato la intervista del [NOME 15] al giornalista [NOME 73] [REDACTED] (5 ottobre 1980), che aveva fatto molto rumore su tutta la stampa. Il settimanale [PERIODICO 4] della settimana antecedente a quella in cui il dott. [NOME 8] sottoscriveva la sua domanda, aveva pubblicato un articolo dal titolo "[TITOLO 4]", che prendeva le mosse proprio dalla intervista del [NOME 15] al [QUOTIDIANO 1], e metteva in relazione la crisi politica allora in corso con l'attività della [DENOM 1] "uno dei più aggressivi e misteriosi gruppi di pressione in giro". L'articolo è stato acquistato, con un panorama della stampa di quel periodo. Ed è certo che al dott. [NOME 8] la stampa e le relative notizie sulla [DENOM 1] non erano sfuggite.

L'incolpato non è uno sprovveduto, nè è magistrato che fosse emarginato rispetto agli avvenimenti politici e culturali più rilevanti.

E' vero invece che il dott. [NOME 8], aderì alla [DENOM 1] e ciò fece, se gli si dà credito, perchè mosso dal desi-

derio di ottenere una collaborazione giornalistica con il **QUOTIDIANO 1**. Si tratta di una decisione particolarmente grave, specie se valutata in considerazione del momento in cui avveniva, rispetto alla quale il motivo indicato dal dott. **NOME 8** appare per un certo verso meschino -e per ciò solo deplorabile-, ma che per altro verso è molto significativo, se si considera -alla luce di quanto successivamente divenuto noto e sulla base del "**TITOLO 2**"- l'interesse del **NOME 15** e della **DENOM 1** sul piano della stampa.

Il dott. **NOME 8**, che, mantenendosi contumace e non rispondendo all'ordine di comparizione emesso dal Procuratore Generale, non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni ed ha svolto una difesa sul piano processuale, nella memoria inviata dopo la requisitoria finale del Procuratore Generale, accenna al fatto che al più la sua condotta integrebbe un tentativo di illecito disciplinare. Si tratta di interpretazione che non può essere seguita. Intanto si è visto che, anche prima della in~~iz~~iazione, la adesione alla **DENOM 1** era conclusa. Inoltre va sottolineato che la fattispecie dell'illecito disciplinare si compie -e l'illecito si consuma- con la compromissione del prestigio dell'ordine giudiziario e della fiducia di cui il magistrato deve godere. La condotta del dott. **NOME 8** -per tutto quanto sopra esposto anche sulle questioni di carattere generale di questo procedimento- ha leso sia l'uno che l'altro ed integra com-

piutamente l'illecito contestatogli.

La Sezione Disciplinare, tenendo conto ad attenua zione della gravità dell'illecito del breve periodo di affiliazione del dott. **NOME 8** e considerando per altro quanto sopra esposto, ritiene sia da irrogare al dott. **NOME 8** la sanzione disciplinare della censura.

3.- dott. **NOME 7**.

I documenti sequestrati al **NOME 15**, indicano l'appar tenenza del dott. **NOME 7** alla ^{DENOM 1} dal 10 ottobre 1978. In atti il nominativo del dott. **NOME 7** compare nell'elenco alfabetico degli affiliati, con il n.656 (vol. 2, pag. 75), nonchè nei prospetti della posizione dei singoli (vol. 2, pag. 269 e vol. 2 bis, pag. 46), in cui risulta, oltre al numero d'ordine ed a quello di codice, il numero della tessera 1888, la data di iniziazione (10 ottobre 1978) e quella di scadenza (31 dicembre 1981); risulta inoltre una cifra 50 alla colonna "sta" e la cifra 200(ducento- mila) quale quota per il 1978. Nella colonna "note", si legge "Co.Pa." Nella colonna che indica il gruppo, si legge **NOME 15**. Nella copia a colori del prospetto, risul ta velato in giallo sia il nome che l'indicazione del pa gamento. In vol. 2 bis, pag. 195 si trova una matrice di ricevuta per lire 250mila(50mila come quota di iniziazio- ne e 200mila per gli anni 1978-79), intestata al dott.

NOME 7, in data 10 ottobre 1978, con sovrapposta la "P" che indica il pagamento (cui corrisponde la velatura gialla delle quote pagate). Corrispondentemente il nome del dott. **NOME 7** risulta spuntato nell'elenco delle ricevute consegnate il 10 ottobre 1978, in vol. 2 bis, pag. 88; in tale elenco, accanto al nome del dott. **NOME 7** si legge la indicazione degli anni 1978/79 e "Pagato 16/10 250 sp.9/11". E' pure in atti un assegno di c/c, datato 16 ottobre 1978, per lire 250.000, emesso dal dott. **NOME 7** all'ordine di **NOME 15** (vol. 2 ter, pag. 776, 781). Del versamento del dott. **NOME 7** v'è poi riscontro nelle annotazioni relative al "libretto versamento quote" in data 16 ottobre 1978 (vol. 2, pag. 186).

Il dott. **NOME 7**, con indirizzo e numero di telefono, compare anche nell'elenco in vol. 2 ter, pag. 165, ed in quello in vol. 2 ter, pag. 259. Compare ancora in un elenco di circolari spedite il 27 luglio 1980 (vol. 2, pag. 12) e nell'elenco degli aderenti divisi per categoria, nella categoria dei magistrati, in vol. 2, pag. 337.

E' anche in atti copia di una lettera del **NOME 15** al dott. **NOME 7**, nella quale il **NOME 15** scrive, in data 10 febbraio 1981, di essere per breve tempo rientrato dall'estero e di essere costretto a rinviare al 26 marzo 1981 la cerimonia per le regolarizzazioni; "sto attraversando un periodo in cui, come avrai potuto vedere, i miei impegni mi hanno chiamato e continuano a richiedere la mia presenza fuori dall'Italia e per tempi abbastanza lunghi:

"tuttavia se tu avessi necessità urgenti ed inderogabili, "ti prego di telefonare alla mia Segreteria che provvederà ad informarmene. Ti allego copia della lettera che ho inviato a tutti coloro che tu hai presentato, avvertendoti che per quanto riguarda il luogo ti sarò preciso con almeno una settimana di preavviso affinché tu possa informarli in tempo utile". Negli atti seguono copie di lettere, nella stessa data, dirette dal NOME 15, al NOME 72 ed al NOME 8, in cui li si informa della data del "perfezionamento della posizione". Nel calendario delle iniziazioni del 26 marzo 1981, alle ore 9, compaiono i nomi del NOME 72 e del NOME 8, con accanto il nome del NOME 7.

La documentazione in atti, anche alla luce di quanto detto trattandone in via generale, rende del tutto evidente l'appartenenza del dott. NOME 7 alla DENOM. 1, con piena regolarità anche per quanto riguarda il versamento delle quote. E' pure evidente che il dott. NOME 7 è stato il presentatore, del NOME 72 e del NOME 8.

Ma il dott. NOME 7 nega di avere aderito alla DENOM. 1. In una memoria presentata al Presidente della Corte di Appello di UFF. 5 in data 25 maggio 1981, il dott. NOME 7, afferma di avere conosciuto casualmente circa due anni prima il NOME 15, in un bar di via INDIRIZZO 6, presentatogli da comuni amici. Il NOME 15 parlò della massoneria e della DENOM. 1 e chiese al dott. NOME 7 l'indirizzo per recapitargli opuscoli sulla storia della massoneria. Gli opuscoli gli vennero recapitati per posta con un biglietto del NOME 15 ed i suoi recapiti telefonici. Qualche tempo dopo venne invita-

to ad una conversazione tenuta dall'ex Gran Maestro **NOME 47** all'**DENOMINAZIONE 8** di **LUOGO 14**. A conclusione della conversazione gli invitati vennero pregati di sottoscrivere l'acquisto di volumi sulla massoneria versando lire 200mila. Benchè la somma fosse elevata il dott. **NOME 7** aderì e qualche tempo dopo ricevette i volumi con una lettera del **NOME 15**, lieto della sua partecipazione al "EVENTO 2". Non vi furono nuovi contatti con il **NOME 15**, fino all'autunno del 1980, quando il **NOME 15** gli telefonò per chiedergli informazioni su alcune persone, che mostravano interesse per gli ideali massonici. Di tali persone il dott. **NOME 7** ne conosceva solo due. **NOME 15** chiese anche se il dott. **NOME 7** avesse deciso se aderire alla massoneria, ma il **NOME 7** prese ancora tempo. Qualche tempo dopo il dott. **NOME 7** ricevette una lettera in cui lo si informava di una riunione cui avrebbero partecipato persone da lui presentate. Il dott. **NOME 7** cercò ripetutamente il **NOME 15** a **LUOGO 14** ed **LUOGO 15**, senza però potergli parlare, poichè l'interessato era all'estero. Successivamente il clamore sulla **DENOM 1** crebbe, fino alla pubblicazione dell'elenco dei nomi sui quotidiani.

Nell'interrogatorio reso il 6 novembre 1981 al Procuratore Generale il dott. **NOME 7** ha confermato la sua estraneità alla massoneria (di cui pure condivide gli ideali) ed alla **DENOM 1** e, rispetto alla prima versione offerta al Presidente della Corte di Appello di **UFF. 5**, ha aggiunto, producendo dichiarazioni dell'avv. **NOME 74**, dell'avv. **NOME 72** e del dott. **NOME 8**, che egli ricevet-

te il modulo di adesione alla ^{DENOM. 1} con il pacco dei volumi ordinati con il versamento effettuato alla conferenza del **NOME 47** all'^{DENOMINAZIONE 8}. Non compilò il modulo perchè il **NOME 15** gli aveva parlato di sospensione dei lavori della ^{DENOM. 1}. Ha rilevato che il numero di telefono indicato nei prospetti accanto al suo nome (**TELEFONO 4**) non corrisponde a quello (**TELEFONO 5**) che gli è ormai da tempo assegnato. Il dott. **NOME 7** ha dichiarato di avere inserito anche la indicazione del numero di telefono nel modulo di ordinazione dei volumi alla conferenza dell'^{DENOMINAZIONE 8}.

Va a questo punto rilevato che, mentre nei prospetti di cui al vol. 2 ter, pag. 165, il numero di telefono del dott. **NOME 7** è **TELEFONO 4**, nella rubrica telefonica del **NOME 15** (trasmessa a questa Sezione Disciplinare dal Giudice Istruttore di **UFF. 11** in data 3 maggio 1982-reperto B/2) il numero di telefono del dott. **NOME 7** è indicato conformemente a quello attuale **TELEFONO 5** identico a quello indicato nel calendario della iniziazione del 26 marzo 1981, accanto al nome del **NOME 7**). Il che significa che il **NOME 15** ebbe, evidentemente in tempi successivi, i due numeri del dott. **NOME 7**.

Ancora nell'interrogatorio reso al Procuratore Generale il dott. **NOME 7** ha dichiarato che la presenza del suo nome nelle domande di adesione del **NOME 72** e del **NOME 8** si spiega col fatto che entrambi lo conoscevano e lui era conosciuto dal **NOME 15**: il **NOME 15**, anzi, aveva suggerito al **NOME 72** di inserire il nome del dott. **NOME 7**.

Assumendo che tutte le annotazioni, sopra riferite, relative al suo nome sono frutto di una autonoma iniziativa del **NOME 15**, il dott. **NOME 72** ha prodotto una lettera, datata 19 ottobre 1980 ed a firma apparente "**NOME 15**-**████**". Nel testo tra l'altro si legge "Ti mando per il comune amico un modulo, comunicandoti che i lavori stanno per essere ripresi e, pertanto sono certo che questa volta non avrai motivo di ritardare ulteriormente la tua gradita adesione". Si tratta di lettera che confermerebbe la estraneità del dott. **NOME 7** alla ^{DENOM. 1}**████** e la falsità delle annotazioni negli atti della ^{DENOM. 1}**████**.

Nella dichiarazioni rilasciata dall'avv. **NOME 72** al dott. **NOME 7**, si legge una versione dei fatti analoga a quella già riferita trattando del dott. **NOME 8**. Il **NOME 72** **████** sostiene di avere lui ricevuto due moduli di iscrizione alla ^{DENOM. 1}**████** dalle mani del **NOME 15** e da recapitare uno al dott. **NOME 7** ed uno da utilizzare per la propria domanda. Quando, nell'incontro cui partecipò il dott. **NOME 8**, il **NOME 72** diede il modulo al **NOME 7**, questi gli disse che già ne aveva uno ed il modulo venne utilizzato dal dott. **NOME 8**.

Nella dichiarazione il **NOME 72** non fa parola della lettera 19 ottobre 1980 del **NOME 15**, prodotta dal **NOME 7**. Deponendo come teste alle udienze del 2 aprile e del 21 settembre 1981, il **NOME 72**, confermando la sua precedente dichiarazione, ha però aggiunto che il **NOME 15**, nell'occasione in cui gli diede i due moduli di adesione, gli consegnò anche una busta chiusa destinata al dott. **NOME 7**.

Egli fece da latore della busta, senza prendere visione del contenuto, nè vedere se il **NOME 7** la aprì, quando, nel suo ufficio in Pretura, gliela consegnò.

Il dott. **NOME 7** ha dichiarato di avere prodotto la lettera solo in sede di interrogatorio del Procuratore Generale, senza farne parola nella dichiarazione al Presidente della Corte d'Appello, perchè la ritrovò solo pochi mesi prima dell'interrogatorio nella cartella del suo ufficio. Trovandosi in quel luogo la lettera si salvò dalla distruzione, effettuata dalla moglie dell'incolpato, dei libri sulla massoneria ricevuti come detto sopra.

E' avviso della Sezione Disciplinare che la lettera prodotta, anche in originale alla udienza del 2 aprile 1981, non sia da tenere in conto. Da un lato essa appare del tutto diversa dalle molte a firma del **NOME 15** riprodotte in copia negli atti della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul caso **NOME 16**; in particolare è priva di carta intestata con il nome o le iniziali del **NOME 15** (sempre presenti nelle altre lettere) e non porta in calce (come sempre le altre lettere) l'indicazione del destinatario.

Nè, nel testo della lettera -che inizia con in anónimo "Carissimo"- si trova alcun indizio che confermi essere stata diretta al dott. **NOME 7**. D'altro canto appare incomprensibile che un simile elemento di prova, detenuto nella cartella del tavolo da lavoro dell'incolpato, sia sfuggito al dott. **NOME 7** quando riferì al Presidente della Corte d'Appello di **UFF. 5**; e pure incomprensibile appa

re che il **NOME 72**, latore della lettera, abbia dimenticato il particolare pur nel contesto di una dichiarazione molto analitica rilasciata al dott. **NOME 7**.

Mentre non si hanno elementi che portino ad affermare la falsità della lettera, è certo che nulla indica che essa sia stata effettivamente diretta al dott. **NOME 7** e molto spinge ad escluderlo.

Rimane allora la completezza ed attendibilità della documentazione sopra illustrata. La versione dei fatti presentata, con sviluppi successivi, dal dott. **NOME 7** alla Sezione Disciplinare, attraverso dichiarazioni ottenute dal dott. **NOME 8**, dall'avv. **NOME 72** e dall'avv. **NOME 74**, appare inattendibile sia per rilevanti elementi di incoerenza interna, sia perchè dovrebbe portare ad attribuire alle numerosissime e coerenti annotazioni nel nome e dei dati del dott. **NOME 7**, una origine inspiegabile. Occorre notare che le compiacenti dichiarazioni del dott. **NOME 8** e dell'avv. **NOME 72** in nulla potevano danneggiare i due dichiaranti, mentre sollevavano il dott. **NOME 7** dalla posizione di reclutatore e gli permettevano una difesa dalla incolpazione elevatagli. E va aggiunto che, come risulta dalle dichiarazioni rese dal dott. **NOME 3**, i volumi relativi alla massoneria venivano si consegnati ai nuovi adepti, ma al momento della iniziazione e senza pagamento di somme diverse da quelle richieste, appunto, per l'iniziazione. La dichiarazione e deposizione dell'avv.

NOME 74 in ordine ad una conferenza sulla massoneria tenuta all'**DENOMINAZIONE 8** di **LUOGO 14**, in occasione della quale incontrò il dott. **NOME 7**, molti anni prima conosciuto a **LUOGO 17** e mai più incontrato, se veritiera, appare irrilevante poichè lo stesso ha dichiarato di non sapere se il dott. **NOME 7** versò la somma richiesta per la spedizione dei volumi sulla massoneria. E' dunque possibile che la conferenza ci sia stata effettivamente, ma nulla conferma che l'assegno del dott. **NOME 7** abbia avuto ragione e occasione diversa da quella poi indicata nella contabilità e nelle annotazioni del **NOME 15**. E l'assegno è di 250mila lire (come le annotazioni del **NOME 15** riferiscono a versamento per la iniziazione e per quota del 1978 e 79) e non corrisponde alla somma di 200mila lire riferita dal dott. **NOME 7** al Presidente della Corte di Appello.

A prescindere dalla condotta processuale, la gravità della posizione del dott. **NOME 7** balza evidente. Ancora nell'ottobre 1980, quando, come già rilevato per il dott. **NOME 8**, la **DENOMINAZIONE 8** appariva su tutti i giornali come Loggia più che sospetta di segrete mene e coinvolgimento in illeciti affari, egli reclutava nuovi adepti per il **NOME 15** e ciò anche nel suo ambiente di lavoro, nella magistratura. Si tratta di responsabilità di grado elevatissimo, che merita la irrogazione di sanzione adeguata, che rifletta la impossibilità di mantenere il dott. **NOME 7**, con il necessario prestigio e la necessaria affidabilità, nell'ordine giudiziario. E' quindi da irrogare la sanzione della rimozione.

4.- dott. [NOME 11].

Gli atti sequestrati dai Giudici Istruttori di [UFF 11] e pubblicati dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sul caso [NOME 16] riportano il nome del dott. [NOME 11] sia nell'elenco alfabetico con il n. 787 (vol.2,pag. 48), sia nei prospetti che indicano la posizione dei singoli (vol. 2, pag. 278 e vol. 2bis, pag. 55). In tali ultimi atti il dott. [NOME 11] è indicato come [NOME 11] e si osserva che egli ha doppio nome, [NOME 11]. Nei prospetti si indica il gruppo di appartenenza [NOME 15], il numero di codice, il numero di tessera (2071), la data di iniziazione (25 settembre 1979) e di scadenza (31 dicembre 1982); sono bianche tutte le altre caselle e nulla è velato in giallo. Negli atti è riprodotta la tessera n. 2071, intestata al dott. [NOME 11], sottoscritta dal Gran Maestro [NOME 46] e priva di fotografia e di date (vol. 2, pag. 119). Il nome del dott. [NOME 11] si ritrova ancora nell'elenco dei magistrati in vol. 2, pag. 337, con l'annotazione "Consiglio Superiore della Magistratura"; il dott. [NOME 11] all'epoca dei fatti era magistrato segretario del Consiglio. In altro elenco, sono riportati i numeri di telefono della abitazione e del Consiglio Superiore della Magistratura accanto al nome del dott. [NOME 11] (vol. 2 ter, pag. 176); analogamente, con l'indirizzo di casa ed il grado (1°), in vol. 2 ter., pag. 265. Numeri di telefono si trovano anche accanto al nome del dott. [NOME 11] nella rubrica telefonica del [NOME 15] sequestrata in [LUOGO 1] (numero di

casa, del centralino del Consiglio ed altro n. TELEFONO 6).

Il dott. NOME 11 ha negato di avere fatto parte della DENOM 1, asserendo che le annotazioni eseguite dal NOME 15 riflettono un atto unilaterale ed ingiustificato. Soprattutto il ritrovamento della tessera, presso il NOME 15, priva di foto e mai ritirata, proverebbe la estraneità dell'incolpato alla DENOMINAZIONE 1. Il dott. NOME 11 ha sostenuto di avere avuto occasione di incontrare il NOME 15, presentatogli da un conoscente, il dott. NOME 75 (che compare nelle liste con il n. 723-vol.2 bis, pag. 51). Il dott. NOME 11, con decreto ministeriale 31 luglio 1978 era stato nominato Commissario Straordinario Nazionale dell' ENTE 1, di cui era in corso la valutazione ai fini della eventuale soppressione, come "ente inutile".

Il dott. NOME 11 operò, anche tessendo una vasta rete di rapporti, per salvare l'Ente dalla soppressione e di ricostituirlo in modo valido ed operativo. Fu il dott. NOME 75, amico di vecchia data, che propose al dott. NOME 11 di incontrare il NOME 15, ministro plenipotenziario della LUOGO 18 per gli affari culturali e commerciali e ben introdotto nel mondo politico italiano. Il NOME 15 ricevette il dott. NOME 11 all'Hotel DENOMINAZIONE 8 e sentì i suoi propositi, che molto apprezzò, promettendo di procurargli un incontro con l'on.le NOME 76, allora presidente della PART. POL. 7. L'incontro era di grande interesse per gli

scopi del dott. **NOME 11** ed alla luce della situazione parlamentare relativa all'**ENTE 1**. Al **NOME 15** il dott. **NOME 11** lasciò l'indirizzo ed il numero di telefono. Successivamente, in vista dell'incontro con l'on. **NOME 76**, egli fece pervenire al **NOME 15** anche un curriculum vitae. Seguì un colloquio tra il dott. **NOME 11** ed il **NOME 15**, in cui il secondo, scusandosi per il rinvio dell'incontro con l'on.le **NOME 76**, che poi non si verificò, sollecitò il dott. **NOME 11** ad aderire alla massoneria, ottenendone però rifiuto, motivato sia con la qualità di magistrato, sia con la fede cattolica del dott. **NOME 11**.

Nell'interrogatorio reso al Procuratore Generale, il dott. **NOME 11** ha precisato di avere avuto due incontri con il **NOME 15**, dopo il primo, svoltosi dopo il 25 gennaio 1979, sempre su invito dello stesso **NOME 15**. Ha anche aggiunto di essere stato invitato dal **NOME 15** ad un ricevimento presso l'**ENTE 2**, ma di non esservi intervenuto.

L'esame degli atti ed annotazioni del **NOME 15** dimostra, con coerenza rispetto agli altri casi esaminati e conformemente alla chiave di lettura sopra indicata, che il dott. **NOME 11** non ha versato alcuna quota e non ha ritirato o ricevuto la tessera della **DEMOM 1**. Infatti, la tessera è stata ritrovata presso il **NOME 15** incompleta ed il nome dell'incolpato non è velato in giallo nel prospetto. Ma una annotazione così precisa, quanto a "stato di avanzamento" della pratica di affiliazione del dott. **NOME 11**, va letta anche per quello che dice -oltre che

per quello che nega- e da essa risulta una data di iniziazione ed una scadenza. E' ben vero che, come sopra detto, la iniziazione non rileva ai fini del giudizio di appartenenza alla ^{DENOM. 1}, dovendosi guardare all'incontro di volontà tra l'interessato ed il **NOME 15** (o consiglio direttivo della ^{DENOM. 1}). Ma la iniziazione è certa, prova che tale incontro di volontà è avvenuto. Nè si vede perchè il **NOME 15** possa avere indicato nei suoi atti la data di un avvenimento mai verificatosi. Si osservi in proposito la posizione del dott. **NOME 9**, di cui infra; da essa risulta che anche il dott. **NOME 9** ha avuto un contatto con il **NOME 15** e la ^{DENOM. 1} (che spiega la presenza del suo nome e dei suoi dati negli atti del **NOME 15**), ma non viene indicata alcuna data di iniziazione. Ciò prova che negli elenchi si trovano indicazioni di persone non iniziate, ma anche che il solo contatto con il **NOME 15** non comportava che questi inventasse per tutti la sussistenza di un rapporto, iniziazioni, ecc.

E d'altra parte che il dott. **NOME 11** abbia avuto con il **NOME 15** incontri e rapporti tali da essere facilmente posti in rapporto alla sua adesione alla ^{DENOM. 1} risulta da ulteriori elementi raccolti nella istruttoria.

Va menzionato che il nome e numero telefonico del dott. **NOME 11** sono stati ritrovati nella agenda personale di **NOME 65** (presidente del **BANCA 3** e n. 519 negli elenchi della ^{DENOM. 1}). Il dott. **NOME 11** ha tenta-

to di fornire una ragione di un fatto simile, sostenendo che la [REDACTED] ENTE 3 [REDACTED], di cui era responsabile, aveva chiesto a diversi istituti bancari, ed anche al [REDACTED] BANCA 3 [REDACTED] dei finanziamenti, non ottenuti. Il [REDACTED] NOME 65 [REDACTED], nell'interrogatorio reso in data 1° giugno 1981, aveva dichiarato che il [REDACTED] NOME 11 [REDACTED] di cui alla sua agenda era il dott. [REDACTED] NOME 11 [REDACTED] del Consiglio Superiore della Magistratura, che "aveva e forse ha un "rapporto bancario con la nostra sede di [REDACTED] LUOGO 14 [REDACTED] in rappresentanza di un ente o di una associazione che non ricordo ... probabilmente mi segnai il numero di telefono del dott. [REDACTED] NOME 11 [REDACTED] in funzione di una sua richiesta di vedermi alla prima occasione, richiesta segnalatami dalla direzione del [REDACTED] BANCA 3 [REDACTED] di [REDACTED] LUOGO 14 [REDACTED]". Ma il dott. [REDACTED] NOME 11 [REDACTED] ha negato la circostanza specifica ed ha prodotto dichiarazioni del [REDACTED] BANCA 3 [REDACTED] dalle quali risulta che nè la Federazione sopraddetta nè lo stesso incolpato hanno mai intrattenuto rapporti di c/c con il [REDACTED] BANCA 3 [REDACTED]. Resta pertanto ignota la ragione della presenza del numero telefonico del dott. [REDACTED] NOME 11 [REDACTED] nella agenda del [REDACTED] NOME 65 [REDACTED] (che sapeva trattarsi di un magistrato del Consiglio Superiore della Magistratura). E dunque la circostanza qui non rileva.

Come si diceva sopra, però, sono altri i rapporti che rendono ben plausibile la lettura della documentazione della [REDACTED] DENOM 1 [REDACTED] nel senso della appartenenza del

dott. **NOME 11** alla loggia segreta. E' infatti risultato che, a parte il già significativo numero degli incontri con il **NOME 15**, il dott. **NOME 11** ha con lo stesso avuto un rapporto di rilevante portata.

L'avvocatessa **NOME 38**, figlia del Procuratore della Repubblica di **UFF. 11**, ha riferito (udienza del 22 settembre 1982) che il padre le aveva parlato di un collega del Consiglio Superiore della Magistratura, in grado di procurarle del lavoro stragiudiziale a **LUOGO 14**, per le numerose conoscenze che aveva. La prospettiva le era gradita anche per le limitazioni professionali che le derivavano dalla posizione del padre. La avvocatessa **NOME 38** venne in **LUOGO 14**, al Consiglio Superiore della Magistratura ed incontrò il dott. **NOME 11**; questi si allontanò dalla sua stanza e dopo poco tornò dicendo che erano entrambi attesi da persona assai influente. Con un taxi i due si recarono all'Hotel **DENOMINAZIONE 8** ove il dott. **NOME 11** le presentò una persona che disse di chiamarsi **NOME 77** o **NOME 77**. In proposito si osserva che negli atti si ritrova anche altre volte il fatto che il **NOME 15** usasse tale pseudonimo per celare la sua identità. Il colloquio con il **NOME 15** fu assai movimentato per le continue telefonate che egli faceva o riceveva. Il dott. **NOME 11** spiegò alla avvocatessa **NOME 38** che il loro interlocutore abitava in albergo perchè le sue attività e viaggi non gli consentivano una stabile dimora. Finalmente il **NOME 15** si occupò del caso sottopostogli e disse che la signora poteva presen-

tarsi a suo nome alla **SOCIETA' 6**. Accompagnata dal dott. **NOME 11** essa si recò alle **SOCIETA' 6** ove venne ricevuta dall'ing. **NOME 78**, che la incaricò di un lavoro riguardante un appalto di un edificio pubblico in **LUOGO 19**. Si tratta di incarico che non andò poi a buon fine, nel senso che gli accertamenti presso il Comune di **LUOGO 19** furono negativi. L'avvocatessa **NOME 38** ricevette, al momento della attribuzione dell'incarico, un fondo spese di un milione di lire, cui non fece seguito alcuna altra somma. Quanto alla data del fatto la teste ha dichiarato di ritenere che si sia svolto nel 1980, dal momento che la registrazione della somma ora indicata nella contabilità è appunto del 1980. Dopo la deposizione la testimone ha fatto pervenire alla Sezione Disciplinare una lettera in cui data l'incontro anzidetto al 20 febbraio 1980 (sulla base della agenda personale e di copia della lettera inviata all'ing. **NOME 78** per riferire l'esito della pratica) (cartella 5, fasc. 16, fol. 251).

Il dott. **NOME 11**, che conferma le circostanze di cui sopra e spiega il suo interessamento per la lunga conoscenza con il dott. **NOME 69**, pone però l'episodio nel febbraio 1979 (in un primo tempo la stessa **NOME 38** aveva così datato l'episodio, mettendolo in rapporto all'epoca del suo matrimonio). Il dott. **NOME 11** ha dichiarato al Procuratore Generale che "il **NOME 15** una volta si dolse della scarsa probità professionale di alcuni legali che avevano difeso un suo amico" e così ritenne di

segnalargli una professionista di piena affidabilità; non gli "fece presente che era la figlia del Procuratore della Repubblica di UFF. 11", anche se non può escludere che il NOME 15 abbia messo in rapporto il nome NOME 38 con la qualifica del padre della avvocatessa, anche perchè la stessa disse al NOME 15 di essere figlia di un magistrato di UFF. 11.

La figura del NOME 15 e dei rapporti che intratteneva rende francamente inattendibile la spiegazione data dal dott. NOME 11. Piuttosto è da credere che il NOME 15 non abbia perso l'occasione di far cosa gradita alla figlia del Procuratore della Repubblica di UFF. 11. E mentre la cosa in sè è qui priva di rilevanza, appare invece significativa per valutare la posizione del dott. NOME 11, che, in questo episodio si rivela in grado di ricorrere al NOME 15 ottenendo immediatamente un appuntamento e l'esito favorevole della richiesta: utile certo alla NOME 38 ed interessante anche per il NOME 15, sempre alla ricerca di nuovi rapporti e legami. Nè è indifferente la data dell'episodio. E' certo intanto, per la documentazione fornita dalla testimone, che si è trattato del febbraio 1980. Si è dunque a pochi mesi dopo la data di iniziazione (25 settembre 1979) e l'episodio si dimostra come un esempio di quella "solidarietà" che gli atti sempre dimostrano essere base e funzione della DEF-OM. Mentre è chiaro l'interesse del dott. NOME 11 ad anticipare di un anno il fatto, ponendolo nell'epoca dei primissimi contatti con il NOME 15, diversi mesi prima della iniziazione, che egli comunque nega. Ma la data da ultimo indicata dalla avvocatessa NOME 38 è certa. Incerto è il motivo della confusa precedente datazione

al 1979.

Ed allora, anche per via di riscontri di attendibilità, la precisione delle annotazioni del **NOME 15** risulta confermata. In particolare risulta pienamente attendibile che si sia effettivamente verificata la iniziazione alla data sopra indicata. E se iniziazione c'è stata non si può discutere che il dott. **NOME 11** sia entrato a far parte della **DENOMINAZIONE 1**.

Si aggiunge che nella agenda del **NOME 15** si ritrovano menzioni di un "**NOME 11**" alle date del 19 e 27 gennaio 1981. Ma il dott. **NOME 11** ha fatto presente che nelle stesse agende e rubriche compare anche un altro "**NOME 11**". La circostanza è esatta, cosicché non si hanno elementi per ritenere che le due menzionate annotazioni si riferiscano all'attuale incolpato.

Va ancora menzionato che con Decreto 25 luglio 1981, la Commissione di indagine istituita dal Ministro della Industria ha ritenuto non provata la partecipazione del dott. **NOME 11** alla **DENOMINAZIONE 1** sulla sola base degli atti pubblicati dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sul caso **NOME 16** e sottolineando la limitatezza dei poteri di investigazione ed il condizionamento delle conclusioni allo stato delle conoscenze. La Commissione ha proceduto anche in rapporto alla posizione del dott. **NOME 11**, magistrato, perchè nominato membro della Commissione **DENOMINAZIONE 13** **[REDACTED]** di quel Ministero. Il giudizio della Commissione di indagine va qui menzionato perchè difforme da quello cui giunge questa Sezione Disciplinare, sulla base di

atti ulteriori, acquisiti nell'esercizio dei poteri propri.

Si può ora concludere. E' da affermare che il dott. **NOME 11** ha preso parte alla **DENOMINAZIONE 1** segreta. Si deve considerare che egli all'epoca era in posizione particolarmente delicata, come segretario del Consiglio Superiore della Magistratura. Si tratta di un aspetto molto rilevante, che induce la Sezione ad infliggere la sanzione della censura.

5.- dott. **NOME 12**.

Anche il dott. **NOME 12**, come il dott. **NOME 11** ed il dott. **NOME 6**, di cui si dirà successivamente, era, all'epoca dei fatti, magistrato segretario del Consiglio Superiore della Magistratura. Il nome del dott. **NOME 12** compare nei documenti della **DENOM. 1**, sia nei prospetti in vol. 2, pag. 278 e vol. 2 bis, pag. 55 (ove viene velato in giallo il nome e non le quote ed è annotato, nella apposita colonna, "co"), sia nell'elenco alfabetico (al n. 792) (vol. 2, pag. 70), sia nell'elenco degli aderenti divisi per settori di attività (vol. 2, pag. 337), sia nei prospetti in vol. 2ter, pag. 176, 265 (con numeri di telefono di casa e del centralino del Consiglio Superiore della Magistratura).

Le carte del **NOME 15** dimostrano che il dott. **NOME 12**, che risulta iniziato il 18 ottobre 1979 (pochi giorni dopo il dott. **NOME 11**), non ha versato alcuna quota annuale. Infatti è in atti la matrice della ricevuta di versamento, priva della annotazione "P" o "Pagato" (vol. 2bis, pag. 273) e nell'elenco di ricevute del 1° settembre 1979, la indicazione del dott. **NOME 12** non è spuntata come d'abitudine quando il versamento è stato effettuato (vol. 2bis, pag. 94). Si tratta di una situazione documentale non difforme da quella già vista esaminando la posizione del dott. **NOME 4**.

Anche del dott. **NOME 12** sono stati ritrovati i numeri telefonici nella rubrica del **NOME 15** sequestrata a **LUOGO 1** **[REDACTED]**.

Il dott. **NOME 12**, che nega di avere aderito alla **DENOM. 1**, ha narrato di avere avuto da lungo tempo contatti con l'avv. **NOME 45**, esponente del **DENOMINAZIONE 4** **[REDACTED]** (si ricordi quanto detto in proposito retro III, 5) ed amico di famiglia. L'avv. **NOME 45** gli aveva parlato della massoneria, ma il dott. **NOME 12**, pur portato per tradizioni di famiglia, non aveva ancora maturato la decisione di aderirvi. Nel maggio o giugno 1979 in un bar di via **INDIRIZZO 6**, ove si trovava con l'avv. **NOME 45**, il dott. **NOME 12** venne presentato al **NOME 15**, casualmente di passaggio. In quella occasione ed anche ad una successiva cena, che nuovamente vide riuniti l'incolpato, l'avv. **NOME 45** ed il **NOME 15**, si parlò della massoneria ed il

dott. **NOME 12** venne fatto oggetto da parte di entrambi, di opera di proselitismo. Si parlò della massoneria e non della **DENOM. 1**. Prima di congedarsi il **NOME 15** chiese al dott. **NOME 12** i suoi numeri di telefono. L'incolpato si limitò a fornirgli indirizzo e telefono di casa. Seguirono due o tre telefonate a casa ad opera del **NOME 15** che insisteva per ottenere la adesione del dott. **NOME 12** alla massoneria. Tali telefonate cessarono dal dicembre 1979. Secondo l'incolpato ci si troverebbe di fronte ad annotazioni prese di iniziativa dal **NOME 15**, che facilmente può avere tra l'altro trovato sugli elenchi telefonici il numero di telefono del centralino del Consiglio, che il dott. **NOME 12** non gli diede.

Avanti la Sezione Disciplinare il dott. **NOME 12** ha confermato le precedenti dichiarazioni. Tuttavia ha dovuto prendere atto che dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla **DENOMINAZIONE 1** è giunta comunicazione che risultano telefonate partite dalla stanza del **NOME 15** all'Hotel **DENOMINAZIONE 8** e dirette alla abitazione del dott. **NOME 12** in data 12 gennaio 1980 (ore 14,53 e 20,05), 7 febbraio 1980 e 27 marzo 1980. L'incolpato ha riferito tali telefonate a quanto antecedentemente aveva dichiarato, anche se le risultanze acquisite dimostrano che i rapporti telefonici con il **NOME 15** sono perdurati fino al marzo 1980. Si tratta, evidentemente, di un elemento di contraddizione, rispetto alla difesa del dott. **NOME 12**, non di poco momento. Non si può non rilevare la stranezza di una serie di telefonate, sparse lungo

diversi mesi, del **NOME 15** al dott. **NOME 12** semplicemente rivolte a generiche sollecitazioni ad aderire alla massoneria, o, secondo la deposizione dell'avv. **NOME 45**, addirittura di mera cortesia. In proposito va infatti segnalato che il teste **NOME 45**, sentito alla udienza del 21 settembre e del 2 aprile 1982, ha sostenuto di avere saputo dal dott. **NOME 12** delle telefonate del **NOME 15**, telefonate che non si sarebbero tradotte in nuovi inviti ad aderire alla massoneria. Il teste -che è stato più volte ammonito a dire la verità e la cui posizione in ordine alla ipotesi di testimonianza falsa e reticente dovrà essere valutata dal competente Pretore di **UFF. 5**- ha confermato di essere stato il (casuale) tramite tra il **NOME 15** ed il dott. **NOME 12**; di avere fatto opera di proselitismo, anche insieme al **NOME 15**, presso il **NOME 12**; di avere sollecitato il dott. **NOME 12** ad aderire alla massoneria, intendendo con ciò il **DENOMINAZIONE 4** e non una specifica loggia; in particolare di non avere parlato con il dott. **NOME 12** della ^{DENOM. 1} e delle sue vicissitudini di loggia con lavori sospesi. Si tratta di deposizione scarsamente credibile. Proprio i rapporti di familiarità che legavano il dott. **NOME 12** e l'avv. **NOME 45** impediscono di credere che il secondo -pienamente a conoscenza della vicenda della ^{DENOM. 1} e della posizione del **NOME 15** nei confronti del **DENOMINAZIONE 4** - ne abbia taciuto all'amico **NOME 12**, ponendolo tuttavia in contatto proprio con il **NOME 15**.

Il teste **NOME 45** ha voluto favorire l'incolpa-
to **NOME 12** affermando che anche dopo l'ottobre 1979 (ini-
ziazione del dott. **NOME 12**, secondo le carte della ^{DENOM. 1}),
egli avrebbe continuato ad insistere perchè lo stesso
aderisse alla massoneria, continuando ad ottenere una
risposta negativa.

E' avviso della Sezione Disciplinare che si tratti
di affermazione non rispondente al vero. La coerenza del-
le indicazioni relative al dott. **NOME 12** nei documenti
della ^{DENOM. 1}, unitamente alle incoerenze e contraddizioni
nella versione data dal dott. **NOME 12** e dall'avv. **NOME 45**
██████████, convince che, anche per il dott. **NOME 12**, le
annotazioni sono corrette e dimostrano la sua adesione
alla ^{DENOM. 1}, con iniziazione, anche se senza successivo pa-
gamento di quote. E' allora inverosimile che il dott.
NOME 12, introdotto dall'avv. **NOME 45** nella massone-
ria e nella ^{DENOM. 1}, tramite il **NOME 15**, gli abbia taciuto che
la sua opera di proselitismo aveva avuto successo.

Come per il dott. **NOME 11**, occorre considerare che
la posizione del dott. **NOME 12**, segretario del Consiglio
Superiore della Magistratura, rende significativamente
grave la sua adesione alla società segreta. La Sezione
Disciplinare ritiene adeguata la sanzione della censura.

6.- dott. **NOME 6** .

Il nome del dott. **NOME 6**, all'epoca segretario del

Consiglio Superiore della Magistratura, compare nelle carte della ^{DENOM. 1} tra quelle persone che avrebbero dovuto essere iniziate il 26 marzo 1981 (come il dott. ^{NOME 8} [■]). La Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla **DENOMINAZIONE 1** ha trasmesso il testo della lettera di comunicazione della accettazione della domanda di ammissione, dal ^{NOME 15} al dott. **NOME 6**, tratto dal perito dai nastri della macchina da scrivere del ^{NOME 15} in **LUOGO 1**.

Il dott. **NOME 6** ha negato di avere aderito alla ^{DENOM. 1}. Nel corso della discussione avanti la Sezione Disciplinare, il dott. **NOME 6** ha presentato domanda di collocamento a riposo, accettata del Consiglio.

Non sussistendo le condizioni per una pronuncia nel merito della incolpazione, occorre dichiarare che l'azione disciplinare non può proseguire per cessazione del rapporto di impiego relativo all'incolpato.

7.- dott. **NOME 1**.

Il dott. **NOME 1**, Presidente del Tribunale di **UFF. 1** [■], compare nei documenti della **DENOMINAZIONE 1**, sotto il numero d'ordine 72, con tutte le annotazioni che rivelano la iscrizione, iniziata e pagamento delle quote. Si veda il prospetto in vol. 2 bis, pag. 7. Gli atti indicano una

iniziazione in data 1° gennaio 1977 (data sotto la quale numerose persone risultano iscritte e che indica evidentemente il giorno di passaggio alla **DENOM. 1**), ma il dott. **NOME 1** ha dichiarato di essere stato da lungo tempo massone e di essere stato trasferito alla **DENOMINAZIONE 1** **██████████** nel 1967 dall'allora Gran Maestro **NOME 47**. Sono anche in atti le prove del pagamento delle quote del 1977 e 1978 (per complessive lire 100mila) (ricevuta in vol. 2bis, pag. 133 ed elenco con nome e cifra spuntata in vol. 2bis, pag. 84 e contabilizzazione sul libretto "**DENOMINAZIONE 1**" in vol. 2, pag. 193); corrispondentemente nel prospetto in vol. 2bis, pag. 7 sono velati in giallo sia il nome del dott. **NOME 1**, che le quote. E' pure in atti copia di un assegno di c/c per lire 100mila, all'ordine del **NOME 15**, emesso con la data del 7 giugno 1978, dal dott. **NOME 1**. Il nome del dott. **NOME 1** è riportato anche in un elenco di circolari spedite il 23 luglio 1980 (vol. 2, pag. 18, 19) (il testo della circolare 1° luglio 1980 è in vol. 2, pag. 94). Il dott. **NOME 1** è inserito nell'elenco dei presidenti di Tribunale, nella ripartizione degli iscritti per settori di attività in vol. 2, pag. 374 e compare come persona in grado di riferire su **NOME 79**, in calce alla domanda di affiliazione dello stesso in vol. 2, pag. 546,547. Il nome dell'incolpato, poi, compare negli elenchi e prospetti più volte richiamati esaminando la posizione di altri. Il suo

nome ed i numeri di telefono di casa e di ufficio, sono riportati nella rubrica del **NOME 15** trasmessa dai Giudici Istruttori di **UFF. 11**.

Il dott. **NOME 1** ha prodotto alcune memorie difensive ed ha fatto dichiarazioni nel corso dell'interrogatorio reso al Procuratore Generale e poi alla udienza della Sezione. In una prima memoria, inviata fin dal 3 giugno 1981 al Consiglio Superiore della Magistratura, il dott. **NOME 1** sostiene di essere stato affiliato a Logge Massoniche fin dal 1947 e di essere stato trasferito di ufficio alla **DENOMINAZIONE 1** nel 1967 (la indicazione del 1961 che si legge in memoria è stata corretta dal dott. **NOME 1**). Trattavasi di loggia di élite riservata a persone rivestenti incarichi di rilievo. Nella stessa memoria il dott. **NOME 1** descrive le vicende della **DENOM. 1**, riferendone le origini e le anomalie, sostenendo che si trattava di loggia senza obbligo di partecipazione a riunioni periodiche degli aderenti e "coperta". Nella stessa memoria il dott. **NOME 1** "afferma sul suo onore di non essersi mai incontrato col **NOME 15**, di non avergli firmato giuramenti "hè di essere stato da lui iniziato perchè nella Massoneria è entrato nel 1947". Assume ancora di essersi distaccato del tutto dal sodalizio dopo la morte della consorte avvenuta nel 1977 e di essere massone del **DENOMINAZIONE 4**, dal quale ha ricevuto motu proprio la onorificenza di **DENOMINAZIONE 14** nel 1979.

Successivamente in una ulteriore memoria, inviata al Procuratore Generale il 13 agosto 1981, il dott. **NOME 1** **██████████** ulteriormente descrive la vicissitudini della **DENOM 1** e parla della posizione degli "iscritti nel registro dei 'casi di coscienza' ossia di coloro che si "sentono massoni ma non hanno modo di esercitare la "attività massonica", che rimasero all'oscuro di quanto avvenne nella **LUOGO 14** e non vennero informati della attività del **NOME 15**. Il dott. **NOME 1** sottolinea che egli ha fatto parte della **DENOMINAZIONE 1** da prima dell'avvento del **NOME 15**, tanto che il suo nome si ritrova negli elenchi consegnati nell'ottobre del 1976 al Procuratore della Repubblica di **UFF. 4**, e sostiene che della **DENOM. 1** del **NOME 15** fanno parte solo gli iniziati successivamente.

Nella stessa seconda memoria il dott. **NOME 1**, contrariamente a quanto asserito nella prima, narra della spedizione dell'assegno, intestato al **NOME 15**, ricordato sopra, e sostiene di averlo spedito a **LUOGO 14** per richiesta di un "fratello" che gli aveva chiesto un contributo a favore di un massone bisognoso. Il dott. **NOME 1** afferma poi di non avere mai nascosto di essere massone della **DENOMINAZIONE 1** e di averne invece spesso parlato con colleghi, funzionari del Tribunale ed avvocati. Oltre che varia documentazione sulla sua attività di lavoro e su onorificenze ottenute in guerra, il dott. **NOME 1** ha allegato una dichiarazione del **NOME 47**, che conferma l'ammissione dell'incolpato alla **DENOMINAZIONE 1** fin dal 1967.

Nell'interrogatorio reso al Procuratore Generale il dott. **NOME 1** ha confermato solo la seconda memoria, asserendo che la prima venne redatta in un momento di animo fortemente turbato e contiene affermazioni che riflettono solo conoscenze acquisite dopo l'esplosione dello scandalo. Nello stesso interrogatorio l'incolpato ha aggiunto che in effetti ebbe qualche volta modo di incontrare il **NOME 15** in **LUOGO 15**, ove si recava a trovare la madre. Ha anche precisato che il numero di telefono **TELEFONO 7** (indicato nelle carte come di ufficio) corrisponde in realtà a quello della madre in **LUOGO 15**. Comunque il dott. **NOME 1** sostiene di avere saputo che il **NOME 15** era Maestro Venerabile della **DENOM 1** solo dopo l'emergere pubblico della vicenda. Quanto al suo nome in calce alla domanda di iscrizione del **NOME 79**, il dott. **NOME 1** ha sostenuto di non averlo mai conosciuto e di non essere a conoscenza del fatto che il suo nome sia stato utilizzato in quella domanda.

Avanti la Sezione Disciplinare il dott. **NOME 1** ha confermato quanto ora riferito.

Sono stati sentiti dal Procuratore Generale (con lettura alla udienza) testimoni che hanno riferito che effettivamente il dott. **NOME 1** anche pubblicamente asseriva di essere iscritto alla massoneria in una loggia di élite, facendo anche menzione, specie nei tempi più recenti, della **DENOM 1**. La non conoscenza tra il **NOME 79** ed il dott. **NOME 1** è stata confermata dal primo, ed il

presentatore del **NOME 79**, **NOME 80** ha dichiarato che i nomi di coloro che dovevano risultare nella domanda, come "in grado di riferire" gli erano stati indicati dal **NOME 15**. Tuttavia quella indicazione non significava che tali persone fossero appartenenti alla **DENOM. 1**.

La difesa del dott. **NOME 1** si fonda sul fatto che egli apparteneva alla **DENOM. 1** da tempo anteriore alla "deviazione" indotta dal **NOME 15** e che con costui egli non ebbe alcun rapporto, rimanendo in diretto contatto con il **DENOMINAZIONE 4** che addirittura lo insignì di una onorificenza nel 1979. Si tratta di tesi non condividibile, sia per le premesse di ordine generale sulla irrilevanza della natura o regolarità massonica o non della società segreta di cui si tratta, sia per la sussistenza di motivi -forniti dallo stesso dott. **NOME 1**- per far risalire la qualificazione di "segreta" della **DENOMINAZIONE 1** a tempo anteriore alle iniziative del **NOME 15**. Inoltre e comunque non è credibile che il dott. **NOME 1** non abbia avuto rapporto con la **DENOM. 1** del **NOME 15**. La spiegazione dell'invio dell'assegno al **NOME 15** è del tutto incredibile a fronte della dettagliata e precisa documentazione della destinazione a pagamento di quote associative. Nè il dott. **NOME 1**, per quanto isolato, poteva ignorare la veste assunta dal **NOME 15** nella **DENOM. 1**. Il dott. **NOME 1** ha progressivamente ammesso qualche rapporto con il **NOME 15** in **LUOGO 15** ed infine, nel

corso del dibattimento, si è appreso dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla **DENOMINAZIONE 1**, che risulta una telefonata del **NOME 15** al dott. **NOME 1** il 27 marzo 1980 a **LUOGO 20**. E' dunque non credibile il dott. **NOME 1** quando assume la sua estraneità a rapporti con il **NOME 15** e tutta la sua versione dei fatti va letta come distorta a fini difensivi. In particolare risulta da respingere, come non credibile nel contesto dei fatti accertati, la spiegazione che il dott. **NOME 1** fa della spedizione dell'assegno più volte ricordato.

Si tenga inoltre presente che al dott. **NOME 1** risulta spedita la circolare 1° luglio 1980 del **NOME 15** e che non si ha motivo di ritenere che non gli sia pervenuta. Il dott. **NOME 1** dunque non poteva non sapere o capire di essere stato incardinato nella **DENOM. 1** del **NOME 15**, nè poteva non capire che si trattava di organizzazione segreta, anche perchè è dalle sue stesse affermazioni che caratteri di segretezza si traggono (ad es. la mancanza di riunioni).

Va quindi affermata, nel quadro delle premesse svolte in via generale, la responsabilità del dott. **NOME 1** in ordine all'illecito contestatogli. Quanto alla sanzione, se da un lato va considerato il lungo tempo trascorso nella organizzazione segreta e la posizione di particolare rilievo ricoperta dall'incolpato nell'ordine giudiziario, non si possono pretermettere i buoni

precedenti di magistrato e gli stessi meriti acquisiti dal dott. **NOME 1** in guerra. Appare adeguata la sanzione della censura. Ma la funzione rappresentativa ed organizzativa che il dott. **NOME 1** esercita, quale presidente del Tribunale, impedisce di omettere l'esercizio della facoltà rimessa a questa Sezione Disciplinare di disporre il trasferimento. La vicenda della partecipazione ad una società segreta, con tutto quanto, anche sul piano della opinione pubblica, ne è seguito, incide infatti sulla attendibilità, prestigio, fiducia di cui il magistrato e particolarmente il dirigente di un Tribunale deve godere.

8.- dott. **NOME 2** .

Il nome del dott. **NOME 2** , presidente del Tribunale di **UFF. 2** , compare in tutti i prospetti ed elenchi più volte citati e così nell'elenco alfabetico (vol. 2, pag. 62 Atti Comm. **NOME 16**) e nei prospetti in vol. 2, pag. 279, vol. 2 bis, pag. 56, vol. 2 ter, pag. 177 e 353. Nel prospetto a colori in vol. 2 bis, pag. 86 si rileva la velatura in giallo sia del nome del dott. **NOME 2** **██████████** che della quota versata per il 1980. Ed infatti, come anche dicono le abbreviazioni "Sp.Pa." alla colonna delle note, la quota è stata certamente pagata. Sono in atti la matrice della ricevuta con sovrapposta la P ormai nota, la copia del foglio dei versamenti sul libretto "**DENOMINAZIONE 11**" delle quote e l'elenco delle quote versate con il nome del dott. **NOME 2** spuntato (vol. 2, pag.

164 e 2 bis, pag. 229 e 95). Si tratta di annotazioni complete e coerenti -e riconosciute esatte dal dott. **NOME 2** - che indicano la data di inizio nel 29 novembre 1979.

Nell'elenco degli aderenti divisi per attività, il dott. **NOME 2** è indicato come presidente di sezione del Tribunale di **UFF. 2**.

La sua nomina a presidente da parte del Consiglio Superiore della Magistratura è del 27 novembre 1980.

Si aggiunge ancora che i numeri di telefono del dott. **NOME 2** sono stati ritrovati sulla rubrica telefonica del **NOME 15**.

Con una memoria diretta al Procuratore Generale in data 7 ottobre 1981, il dott. **NOME 2** ha sostenuto di essere stato massone della **DENOMINAZIONE 15**, **DENOMINAZIONE 15** fin dal 1970. "Nel 1978, per diversità di vedute, il sottoscritto si dimetteva, ma con continuità di pensiero, aderiva all'invito di entrare a far parte del **DENOMINAZIONE 4**".

Il dott. **NOME 2** veniva così iscritto, con lo stesso grado di Maestro già raggiunto, al **DENOMINAZIONE 4**, come risulta dalla tessera esibita a firma del Gran Maestro **NOME 46**. Il dott. **NOME 2** sostiene la sua buona fede "per avere egli sempre e soltanto ritenuto, per errore incolpevole, di essere regolarmente iscritto alla **DENOMINAZIONE 4**".

Successivamente l'incolpato ha prodotto una dichiarazione in data 3 marzo 1982, con la quale l'ex Gran Mae-

stro **NOME 47**, conferma i fatti ora esposti e scrive che "comuni amici mi informarono che egli desiderava raggiungere il **DENOMINAZIONE 4**, unica giurisdizione regolare, ed inoltre essere posto in posizione riservata, stante la delicatezza delle sue funzioni di alto magistrato. In conseguenza, su delega del Gran Maestro in carica **NOME 46**, lo accolse in posizione riservata".

Nell'interrogatorio reso al Procuratore Generale il 27 ottobre 1981, l'incolpato ha aggiunto che nel 1978 non si trovò più a suo agio nella loggia **DENOMINAZIONE 15**, "che non garantiva un'assoluta riservatezza ed aveva accettato l'adesione di persone a me non gradite", cosicchè si dimise e decise di aderire al **DENOMINAZIONE 4** "con il preciso intento di essere iscritto in una loggia coperta". Tramite, tra il dott. **NOME 2** ed il **DENOMINAZIONE 4**, fu certo **NOME 81**, capitano di vascello addetto militare italiano in **LUOGO 21**. Nell'interrogatorio si legge ancora: "Poichè avevo fatto presente al comandante **NOME 81** che volevo essere iscritto in una loggia coperta, questi mi disse che nel rito di **DENOMINAZIONE 4** vi era la Loggia coperta **DENOM. 1**". Coperta era anche la **DENOMINAZIONE 15**, ma, a differenza della **DENOM. 1**, teneva regolari riunioni. Il dott. **NOME 2** tuttavia non trovò strano che la **DENOM. 1** non si riunisse, poichè gli avevano detto che aveva la sede in riparazione.

Il dott. **NOME 2** al momento della iniziazione, pre

sieduta dal **NOME 47** alla presenza del **NOME 15**, sapeva che **NOME 15** era il Maestro Venerabile della **DENOM. 1** ed era anche al corrente delle polemiche di stampa, ma le attribuiva alla persona del **NOME 15** e non ad una istituzione massonica. Al momento della iniziazione l'incolpato versò la quota di lire 50.000.= e ricevette il libricino (da diversi incolpati prodotto o richiamato) in cui sono indicata le logge nel mondo.

Il dott. **NOME 2** afferma di non avere saputo di essere stato assegnato ad un gruppo e, in particolare a quello diretto dal **NOME 66**, che ha incontrato solo alla cerimonia di iniziazione all'Hotel **DENOMINAZIONE 8** di **LUOGO 14**. Nel corso della iniziazione il dott. **NOME 2** ha pronunciato un giuramento, ma non sa dire se corrisponda al la formula del giuramento della **DENOM. 1** più volte riportata in atti; nega comunque di avere conosciuto la **DOCUMENTO 1** **██████████** " riportata in questa sentenza retro III, 1.

Avanti la Sezione Disciplinare il dott. **NOME 2** ha confermato quanto ora riferito, spiegando che il passaggio dalla Loggia coperta **DENOMINAZIONE 15** a quella **DENOM. 1**, corrispondeva al suo desiderio di svolgere una attività meno esoterica e più legata a problemi attuali e "nella speranza di realizzare nella nuova Loggia quegli obbiettivi... "e quindi nella speranza che vi fossero incontri ed una "corrispondente attività"; "in realtà, essendo io entrato "nella nuova loggia alla fine del 1979, già all'inizio del "1980, ebbi modo di constatare che, nella nuova loggia, "non vi erano riunioni e incontri". Negando l'esistenza di

logge segrete, diverse dalle logge coperte, il dott. **NOME 2** ha sostenuto che caratteristica di queste ultime è il fatto che gli affiliati si conoscono tra loro e si frequentano, ma sono sconosciuti agli altri massoni. Quanto alla **DENOM. 1**, però, ha ammesso di non avere conosciuto e non aver tenuto collegamenti con altri aderenti (salvo gli **LUOGO 22**), "ne sono mai stato a conoscenza di come fossero mantenuti i collegamenti tra i vertici della Loggia e gli appartenenti alla **DENOMINAZIONE 1**".

I fatti ora esposti e confortati dalle risultanze delle carte del **NOME 15**, così come ammesso dall'incolpato, indicano la certa appartenenza del dott. **NOME 2** alla **DENOMINAZIONE 1**. Le caratteristiche della **DENOM. 1** erano note al dott. **NOME 2**, come egli stesso ha riconosciuto. La mancanza di collegamenti tra gli aderenti, l'affermata non conoscenza di collegamenti tra vertice e base della Loggia, la mancanza di "lavori massonici", sono tutti elementi che confermano la speciale natura della **DENOMINAZIONE 1** e che rendono inattendibile la giustificazione che ha dato il dott. **NOME 2** della sua adesione a tale Loggia. E' ben vero che, ancora una volta, si constata lo stretto nesso esistente tra **DENOM. 1** del **NOME 15** (nel 1979) e **DENOMINAZIONE 4**; tuttavia resta il fatto che si è in presenza di un raggruppamento segreto, che con un minimo di prudenza il dott. **NOME 2** poteva pienamente valutare (sempre che in effetti non l'abbia positivamente conosciuto). Le notizie di stampa, che sempre hanno messo insieme il **NOME 15** e la **DENOM. 1**, poi, dovevano farlo particolarmente

te attento.

Da ciò discende la responsabilità disciplinare del dott. **NOME 2**, cui va irrogata la sanzione della censura; a tale sanzione va aggiunto il trasferimento di ufficio dalla sede di **UFF. 2**, poichè, come per il dott. **NOME 1** **██████████** la vicenda della partecipazione ad una società segreta, con tutto quanto, anche sul piano della pubblica opinione, ne è seguito, incide sulla attendibilità, prestigio, fiducia di cui il magistrato e in particolare il dirigente di un Tribunale deve godere.

9.- dott. **NOME 10** **██████████**.

Il nome del dott. **NOME 10**, magistrato in servizio presso il Tribunale di **UFF. 7** (che era presieduto dal dott. **NOME 27** **██████████**, come ricordato in premessa), compare nelle carte del **NOME 15** **██████████** sia nell'elenco alfabetico (vol. 2, pag. 76), con il n. 793, sia nei prospetti che indicano la posizione di tesseramento, iniziazione, quote, ecc. In tali prospetti si legge che il dott. **NOME 10**, appartenente al gruppo **NOME 15**, è stato iniziato il 18 ottobre 1979, con tessera n. 2077; il suo nome è velato di giallo, ma non lo sono le indicazioni sulle quote (nella colonna delle note, infatti, si legge solo Sp., riferita alla tessera, ma non la sigla. Pa., che riguarda le quote) (vol. 2 bis, pag. 55, vol. 2, pag. 278, vol. 2 ter, pag. 177 e 265).

E' in atti copia della matrice della ricevuta relativa alle quote per il 1979, 80, 81 (complessive lire 100.000.=), senza annotazione della P (pagato) (vol. 2 bis, pag. 274), nonchè l'elenco delle ricevute senza spuntatura del nome **NOME 10** in vol. 2 bis, pag. 94, a conferma, ancora una volta, della precisione delle annotazioni sui prospetti e della chiave di lettura che di essi ha proposto il Procuratore Generale.

Il dott. **NOME 10** è elencato tra i magistrati nell'elenco diviso per genere di attività (vol. 2, pag. 337) ed i suoi numeri di telefono sono nella rubrica telefonica del **NOME 15**. Il nome del dott. **NOME 10** è anche riportato in un elenco di circolari spedite il 10 luglio 1980 (vol. 2, pag. 24) (si tratta evidentemente della circolare 1° luglio 1980, riprodotta in vol. 2, pag. 94).

Il dott. **NOME 10**, sia davanti al Procuratore Generale che davanti alla Sezione Disciplinare ha negato qualunque contatto con il **NOME 15**, la **GENCM. 1** o la massoneria, assunto che tutte le annotazioni sopra riportate sarebbero frutto di una unilaterale ed inspiegabile iniziativa del **NOME 15**. Egli non ebbe mai contatti con ambienti massonici, nè ebbe occasione di parlare della **GENCM. 1**, nemmeno con il dott. **NOME 27**, presidente del suo Tribunale.

Il dott. **NOME 10** ha rilevato anche che indirizzo di casa e numero telefonico sono facilmente ricavabili dalle guide telefoniche. Unico contatto indiretto con il **NOME 15** è stato, secondo il dott. **NOME 10**, l'invio di una

circolare nell'estate del 1980, probabilmente corrispon-
dente a quella mostratagli dal Procuratore Generale e
riprodotta in vol. 2, pag. 98, 99 Atti Comm. **NOME 16**.
Anzi, dal testo di tale circolare, avente scopo di pro-
selitismo, il dott. **NOME 10** ha argomentato la falsità
della indicazione di una sua iniziazione nell'ottobre
1979. Ma si è in presenza di una evidente svista : per
errore è stata mostrata al dott. **NOME 10** una circolare
che non può corrispondere a quella ricevuta dall'incolpa-
to. La circolare a scopo di proselitismo in vol. 2, pag.
98, 99, infatti, porta la data del 3 gennaio 1978, mentre
la spedizione delle circolari il 10 luglio 1980, non può
che riguardare la circolare in data 1° luglio 1980 (vol.
2, pag. 94). E questa circolare, che è quella certamente
ricevuta dal dott. **NOME 10**, ha contenuto specifico, so-
lo riferibile ad aderenti alla ^{DENOM. 1}. Infatti, in essa il
NOME 15 dà notizia della apertura della sede presso il **[REDACTED]**
DENOMINAZIONE 16,
in ^{LUGGO 14}, Via **INDIRIZZO 4**, ed aggiunge che questa soluzio-
ne "è stata ritenuta dal Consiglio -che l'ha approvata e
'deliberata- l'unica via idonea e positiva per consentire
"diretti e continui contatti", "con questa decisione le
"richieste di solidarietà non dovranno più soffrire ri-
"tardi".

La difesa del dott. **NOME 10** non può quindi fon-
darsi sul tenore di una circolare che, dando per scontato
che egli non fosse affiliato alla ^{DENOM. 1}, sarebbe inconcilia-

bile con la sua già acquisita posizione di aderente. Ed anzi appare significativo che egli abbia utilizzato un errore nella indicazione della circolare che avrebbe ricevuto -errore da lui immediatamente riconoscibile, per la netta diversità delle due circolari- per costruire una argomentazione difensiva. E' vero perciò il contrario di quanto il dott. **NOME 10** dice: egli ricevette una circolare il cui contenuto dimostra la destinazione agli aderenti alla organizzazione ^{DENOM. 1} **NOME 10**.

A questo punto si fronteggia un complesso di annotazioni del **NOME 15**, numerose, concordanti, precise con la sola negativa del dott. **NOME 10**, priva di qualunque attendibilità e credibilità. Il dott. **NOME 10** non offre alcuna ipotesi che conduca a rendere plausibile che il ^{NOME 16} **NOME 16** abbia potuto prendere una iniziativa di iscrizione (così precisa, ricca di dati, coerente) all'insaputa dell'interessato. Va quindi ritenuto che il dott. **NOME 10** abbia preso a far parte della ^{DENOM. 1} **NOME 10** nell'ottobre 1979, pur non versando -come comunemente si è rilevato negli atti- le quote annuali. Va quindi affermata la responsabilità dell'inculpato, cui va inflitta la sanzione della censura, che appare equa in considerazione della gravità dell'illecito, pur in carenza di informazioni sul ruolo svolto dal dott. **NOME 10** nella società segreta.

10.- dott. **NOME 14** **NOME 14**.

Il nome del dott. **NOME 14**, giudice del Tribunale di

UFF. 10, si legge nell'elenco alfabetico degli aderenti alla **DEFCOM 1** (vol. 2, pag. 49) e nei prospetti con le posizioni di iniziazione, tesseramento e quote (vol. 2, pag. 286 e vol. 2 bis, pag. 63). Nel secondo prospetto il nome del dott. **NOME 14** compare velato in giallo, senza alcuna indicazione di quote, con data di iniziazione al 21 luglio 1980 e, nella colonna della "note" la indicazione "Sp.". Il dott. **NOME 14** compare pure in un prospetto degli affiliati assegnati al gruppo del **NOME 35** (vol. 2 ter, pag. 63), nonché in altri prospetti in vol. 2 ter, pag. 186 e 279). Il dott. **NOME 14** è anche nell'elenco degli aderenti divisi per attività (vol. 2, pag. 337) e in un elenco di circolari spedite il 27 settembre 1980 (vol. 2, pag. 7).

I numeri di telefono del dott. **NOME 14** sono riportati nella rubrica telefonica del **NOME 15**.

Si trovano poi negli atti trasmessi dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sul caso **NOME 16**, anche altri documenti. In particolare in vol. 2 ter, pag. 3, sequestrato presso il **NOME 34**, un biglietto dell'ing. **NOME 82**, diretto ad **NOME 34** e dicente "Caro **NOME 34**, con un po' di ritardo, del quale mi scuserai, ti invio le alligate domande, delle quali quella di **NOME 14** è di affiliazione ... 19.6.80"; allegata si trova una fotografia dell'incolpato, sottoscritta sul retro (vol. 2 ter, pag. 4,5). Con data 14 luglio 1980, è in atti una lettera del **NOME 34** al **NOME 15**, in cui tra l'altro si legge: "in allegato, ti invio le sottonotate documentazioni di : **NOME 14** Giud.Istr. di **UFF. 12** (per risve

glio); **NOME 83** Vice Quest.Vic. di **UFF. 13** (per ri-
 sveglia) ...". La fotografia del **NOME 83** sottoscritta sul
 retro era allegata alla nota del **NOME 82** sopra indicata.
 V'è poi una lettera del **NOME 15** al **NOME 34** in data 25
 luglio 1980, in cui tra l'altro si dice: "Inoltre ti in-
 formo che in data 21 u.s. ho inviato la lettera di regola-
 rizzazione ai signori **NOME 84** - **NOME 83** - **NOME 14** - che
 pertanto, da tale data, sono entrati a far parte del no-
 stro Circolo ed entro il corrente mese gli invierò la do-
 cumentazione completa" (vol. 2 ter, pag. 31). Come si è
 detto sopra, la data di iniziazione/regolarizzazione, nei
 prospetti, è appunto quella del 21 luglio 1980.

Difficilmente, sulla base di una simile documentazio-
 ne, potrebbe dubitarsi della partecipazione del dott. **NOME 14**
 alla **DENOM. 1**. L'inculpato tuttavia nega di avere mai richie-
 sto l'iscrizione alla **DENOM. 1** ed assume di essere da lungo tem-
 po aderente alla **DENOMINAZIONE 17**
██████████: "ebbi occasione di far presente al
██████████ **NOME 85**, divenuto venerabile della **DENOMINAZIONE 17**
██████████ nel luglio 1979, la possibilità di essere richiesto
 "di interventi o favori da parte di affiliati che avessero
 "a che fare con questioni di giustizia. Il **NOME 85** mi assi-
 "curò che qualsiasi richiesta avrebbe dovuto passare per il
 "suo tramite e l'avrebbe vagliata al fine di evitarmi situa-
 "zioni di imbarazzo. Dopo questo discorso non ebbi a rappre-
 "sentare al **NOME 85** alcuna istanza intesa a modificare la
 "mia posizione di affiliato". Successivamente all'avviso di

procedimento disciplinare il dott. **NOME 14** ritenne "d'in-
 "terpellare il **NOME 85** per sapere se era in possesso di
 "elementi che potessero giustificare la mia supposta ap-
 "partenza alla **DENOMINAZIONE 1**. Il **NOME 85** mi ha spiegato
 "che in considerazione delle mie funzioni di giudice i-
 "struttore aveva ritenuto, nella primavera del 1980, di
 "segnalare il mio nominativo al **DENOMINAZIONE 4**
 "ai fini di un passaggio ad una Loggia di **LUOGO 14**. Ha aggiun-
 "to che dopo qualche mese ritenne di sollecitare questo
 "trasferimento tramite l'ingegner **NOME 82** di **LUOGO 23**, al
 "quale consegnò una mia foto". La foto fu tratta dall'ar-
 chivio della **DENOMINAZIONE 17**.

Rilevando alcune inesattezze nelle annotazioni del
NOME 15 (indirizzo di casa non aggiornato e numero di tele-
 fono della vecchia abitazione, qualifica di Giudice Istrut-
 tore di **UFF. 12**, anzichè di **UFF. 10**); il dott. **NOME 14** ha
 sostenuto di esser stato trasferito alla **DENOM. 1**, tramite il
DENOMINAZIONE 4, ad iniziativa autonoma del mae-
 stro venerabile della **DENOMINAZIONE 17**, iniziativa di
 cui egli non venne mai informato.

A sostegno della sua tesi il dott. **NOME 14** ha pro-
 dotto dichiarazioni del **NOME 85** e del **NOME 82**. Il primo
 afferma che "in dipendenza delle delicate e riservate
 "funzioni del predetto dott. **NOME 14**, quale magistrato
 "dell'Ufficio Istruzione penale del locale Tribunale, nel-
 "la primavera del 1980, ritenni di segnalarlo, attraverso
 "il **DENOMINAZIONE 4**, per il di lui passaggio in
 "una Loggia di **LUOGO 14**, per evitare situazioni di imbarazzo,

"che, allo stesso potevano crearsi, per la presenza, nella mia Loggia di giovani avvocati penalisti del luogo, i quali, male interpretando i concetti di solidarietà massonica, avrebbero potuto turbare il delicato e riservato compito del magistrato in parola". Successivamente il **NOME 85** sollecitò il trasferimento all'ing. **NOME 82**, cui consegnò una foto del **NOME 14** tratta dall'archivio della Loggia. Ma il passaggio ad altra Loggia mai si verificò, cosicché da un lato il dott. **NOME 14** continuò ad essere iscritto alla **DENOMINAZIONE 17**, e dall'altro il **NOME 85** mai lo informò della sua iniziativa di trasferimento.

Nella sua dichiarazione il **NOME 82** conferma di avere parlato con il **NOME 85** di una pratica di passaggio del dott. **NOME 14** ad altra loggia di **LUOGO 14** e di avere ricevuto dal **NOME 85** una fotografia del **NOME 14**, che consegnò al **NOME 34**.

Sentito dal Procuratore Generale il **NOME 85** ha confermato la sua dichiarazione rilasciata al dott. **NOME 14** ed ha precisato che, con la fotografia, egli consegnò al **NOME 82** anche una sua propria proposta di trasferimento del dott. **NOME 14** ad una qualsiasi loggia di **LUOGO 14**.

Il **NOME 82**, che era personaggio di rilievo del **DENOMINAZIONE 4**, componente del Consiglio dell'Ordine della **DENOMINAZIONE 4**, ricevette la proposta del **NOME 85**; dopo qualche mese richiesto dal **NOME 85**, rispose che attendeva le determinazioni del **DENOMINAZIONE 4**.

██████.

Ma nella sua dichiarazione rilasciata al dott. **NOME 14** ██████, il **NOME 82** non fa cenno della proposta scritta dal **NOME 85** e parla solo della fotografia. Alla contestazione di tale circostanza da parte del Procuratore Generale, il **NOME 85** ha osservato che, data la informalità della sua proposta, probabilmente il **NOME 82** non l'ha menzionata nella dichiarazione.

Il dott. **NOME 14**, sentito alla udienza del 10 marzo e del 21 settembre 1982, ha confermato di non avere presentato alcuna domanda di passaggio alla ██████ e di non avere richiesto notizie al **NOME 85**, in ordine al suo nome negli elenchi della stessa Loggia, sia perchè non teneva più contatti con la **DENOMINAZIONE 17**, come faceva invece in precedenza, sia perchè non riteneva che potesse essere iniziato un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Solo dopo l'avviso di procedimento egli si rivolse al **NOME 85**, ottenendone la dichiarazione sopra ricordata.

Il dott. **NOME 14** ha anche prodotto documentazione con data 21 luglio 1980 tendente a dimostrare che quel giorno si trovava nel mare di **LUOGO 24**, ove ebbe un incidente con la sua imbarcazione. Sul punto va osservato che la data del 21 luglio 1980, come risulta dalla corrispondenza in atti, si riferisce alla iscrizione del **NOME 14** alla **DENOM. 1** e non ad una sua iniziazione in **LUOGO 14**.

La audizione dei testi **NOME 85** e **NOME 82** avanti la Sezione Disciplinare ha messo in luce discordanze ed insuperabili motivi di inattendibilità. Il **NOME 85** ha dichiarato ad esempio che il dott. **NOME 14** da tempo non frequentava la **DENOMINAZIONE 17**, in conseguenza di minacce ricevute che lo costringevano a circolare scortato e che proprio per ciò egli si recò a trovarlo, chiedendogli ragione del suo distacco. Al testo è così stata contestata la incredibilità di una esigenza di trasferimento del dott. **NOME 14** ad altra loggia **LUOGO 14**, dal momento che i motivi di trasferimento enunciati dal dott. **NOME 14** non avevano più fondamento. Ed il **NOME 85** ha risposto che si trattava di un fatto meramente simbolico. Cosicché, dovrebbe credersi che di un fatto simbolico non vi fosse ragione di informare l'interessato. E d'altra parte il **NOME 85** ha negato che il dott. **NOME 14** gli abbia mai fatto presente i suoi timori di illecite interferenze provenienti da compagni di Loggia, cosicché appare ulteriormente assurda la tesi di una sua autonoma iniziativa di trasferire il dott. **NOME 14**.

Tra l'altro con il trasferimento, la Loggia di cui il **NOME 85** era divenuto Maestro Venerabile perdeva un prestigioso aderente. E più in generale è incredibile che il **NOME 85** abbia messo in moto una procedura per trasferire il dott. **NOME 14** senza informarlo, ed anzi, senza esserne sollecitato. Che poi i testimoni siano inattendibili risulta anche dal loro contrasto con quanto ha dichiarato il **NOME 34** ai Giudici Istruttori di **UFF. 11**. Il **NOME 34** ha riferito di avere ricevuto due fotografie del dott. **NOME 14**

██████, trattenendone una e trasmettendo l'altra al **NOME 15** (si tratta di quella riprodotta in atti). Se così è, la falsità delle dichiarazioni del **NOME 85** risulta più evidente, posto che non potrebbe trattarsi che di fotografie dategli dal dott. **NOME 14**. E sul punto non ha rilevanza il fatto che, come sostenuto dal dott. **NOME 14**, la fotografia riprodotta corrisponde a quella, risalente nel tempo, apposta sulla patente nautica.

I due testimoni **NOME 85** e **NOME 82** sono parsi in contrasto tra loro e complessivamente inattendibili sul punto della autonoma iniziativa del **NOME 85**. Sono stati entrambi ammoniti ed il Procuratore Generale ha chiesto che i verbali delle deposizioni siano trasmessi al Pretore di **UFF. 5**. La Sezione si è riservata di decidere all'esito del dibattimento e ritiene ora di provvedere in conformità alla richiesta del Procuratore Generale. Tra l'altro si osserva che è del tutto inconsistente la ragione -sostanziale, formale o simbolica che sia- del trasferimento del dott. **NOME 14** ad altra loggia, se poi lo stesso è rimasto iscritto alla **DENOMINAZIONE 17**. Nè, restando a **LUOGO 24** e rimanendo noto che egli era massone, sarebbe stata utile la affiliazione ad altra Loggia, posto che, come è stato riferito, comunque la massoneria è un'unica organizzazione e gli aderenti hanno diritto di frequentare ogni loggia.

Resta dunque accertata, da un lato, la iscrizione del dott. **NOME 14** alla ^{DENOM}██████, dall'altro la inattendibilità dei motivi che egli ed il **NOME 85** hanno addotto e infine

la assoluta incredibilità di una iniziativa esclusiva del **NOME 85** all'insaputa dell'interessato. Con tale ultima ipotesi contrasta, tra l'altro, il contenuto della lettera del **NOME 15** al **NOME 34** in data 25 luglio 1980.

Il dott. **NOME 14** ha prodotto al Procuratore Generale copia di una lettera inviatagli dal **NOME 34** in data di Pasqua 1981, con la quale gli viene recapitato un modulo di adesione ad un comitato massonico di **LUOGO 25**. La lettera, giunta a **LUOGO 24** il 29 aprile 1981, dopo le perquisizioni eseguite dai Giudici di **UFF. 11** presso il **NOME 15** (ma prima di quelle presso il **NOME 34**), dimostra rapporti molto amichevoli tra il **NOME 34** ed il dott. **NOME 14** e il perdurare di essi anche dopo l'intervento giudiziario.

In conclusione non può non convenirsi che la tesi difensiva del dott. **NOME 14** deve essere respinta e che il comportamento processuale dell'incolpato appare particolarmente scorretto ed incompatibile con la qualità di magistrato. Di ciò deve tenersi conto nella irrogazione della sanzione, che comunque deve essere elevata per la considerazione -più volte richiamata dallo stesso incolpato e dai testimoni- del delicato incarico rivestito dal dott. **NOME 14** nella amministrazione della giustizia. Adeguata appare la sanzione della perdita di anzianità di anni due. La natura della vicenda, in considerazione della condotta dell'incolpato e delle sue funzioni, esclude che egli possa continuare ad esercitarle con la necessaria attendibilità

e fiducia, cosicchè occorre disporre il suo trasferimento ad altra sede.

11.- dott. **NOME 13**.

La posizione del dott. **NOME 13**, genero del **NOME 15**, giudice del Tribunale di **UFF. 9**, appare dagli atti trasmessi a questa Sezione Disciplinare, diversa da quella propria degli incolpati fino ad ora esaminati.

Il nome del dott. **NOME 13** compare nell'elenco alfabetico, con la indicazione "Sonno" (vol. 2, pag. 64); nel prospetto in vol. 2, pag. 259, c'è solo il nome cancellato e la scritta "Sonno". Nella riproduzione a colori in vol. 2 bis, pag. 36, non v'è alcuna velatura in giallo. Analoga indicazione di "Sonno" si vede nel prospetto in vol. 2 ter, pag. 153. Nei prospetti non è indicato gruppo di appartenenza del dott. **NOME 13**, nè il suo nome compare nell'elenco dei magistrati appartenenti alla **DENOM. 1** (vol. 2, pag. 337).

Il dott. **NOME 13** ha negato di essere iscritto alla massoneria e tanto meno alla **DENOM. 1** ed ha attribuito le annotazioni sopra riferite ad una iniziativa del suocero. L'incolpato ha asserito che i rapporti con il suocero, con rari momenti di miglioramento, furono sempre pessimi, anche per i riflessi che sulla sua posizione di magistrato derivavano dalle notizie di stampa sulla attività del **NOME 15** e del

la ^{DENOM. 1} [REDACTED]. In proposito, oltre alla deposizione del teste ^{NOME 88} [REDACTED], il dott. **NOME 13** ha fornito documentazione.

Il dott. **NOME 13** ha asserito che il suocero, nel periodo del fidanzamento, gli fece avere due opuscoli relativi alla massoneria, ma non vi fu un seguito.

La Sezione Disciplinare ritiene che manchi la prova della appartenenza del dott. **NOME 13** alla ^{DENOM. 1} [REDACTED]. Da un lato la annotazione "Sonno" dovrebbe indurre a credere che si tratti di massone allontanatosi dalla attività di Loggia, ma ciò significherebbe che il dott. **NOME 13** ha abbandonato la organizzazione per i contrasti col ^{NOME 15} [REDACTED] di cui è ampia prova nelle lettere del **NOME 13**; conseguentemente si sarebbe in presenza di una adesione di cui non si conosce la data e di un successivo allontanamento e non si potrebbe ravvisare illecito disciplinare dal momento che il successivo abbandono potrebbe rivelare iniziale carenza di elemento soggettivo e consapevolezza della natura della ^{DENOM. 1} [REDACTED]. D'altro lato in effetti manca la stessa prova della adesione. Manca in particolare la annotazione di un numero di tessera e di una data di iniziazione. Manca, proprio sulla base dei documenti, la possibilità di affermare che il dott. **NOME 13** abbia mai fatto parte della ^{DENOM. 1} [REDACTED]. Si osserva in proposito che con tale affermazione non si mette in crisi la attendibilità degli atti sequestrati al ^{NOME 15} [REDACTED], ma anzi se ne constata la coerenza con i riscontri esterni (nel nostro caso i rapporti ^{NOME 15} [REDACTED] ^{NOME 13} [REDACTED]).

In conseguenza mancando la prova della adesione al la associazione segreta, va pronunciata assoluzione del dott. **NOME 13** dalla relativa incolpazione.

Nel corso della perquisizione eseguita negli uffici del **NOME 15** presso la società **SOCIETA' 3** di **LUOGO 1**, veniva tra l'altro rinvenuta una busta intestata al dott. **NOME 13**, contenente diversi documenti. Si tratta di lettere dirette al suocero e di un curriculum vitae del dott. **NOME 13**, di due copie di una lettera in fotocopia a firma illeggibile, indirizzata al dott. **NOME 13** con data 24 ottobre 1978 e dicente "Le sarei grato se volesse accettare da parte della **SOCIETA' 7**, ns/finanziaria, la consulenza giuridica che ad essa Società necessita in quanto " Holding di parecchie aziende industriali. Fiducioso circa la sua accettazione, Le comunico a titolo meramente informativo che il compenso sarà di lire 1.500.000.= mensili. Al piacere di presto incontrarla, cordialmente"; una lettera autografa del dott. **NOME 13** in data **LUOGO 14** 21 ottobre 1978, diretta alla soc. **SOCIETA' 1** e dicente "Come da accordi intercorsi, mi dichiaro disposto ad assumere consulenze presso la Vs. rispettabile società, consulenze per le quali riceverò la somma di lire 1.000.000.= al mese"; altra lettera autografa del dott. **NOME 13**, con data **LUOGO 14** 21 ottobre 1978, diretta alla Soc. **SOCIETA' 2** e dicente "Il sottoscritto dott. **NOME 13**, nato a **LUOGO 26** il **DATA 1**, res. **LUOGO 27**, Via **INDIRIZZO 7**, chiede di poter svolgere consulenze presso la Vs. "spett. Società".

Tali documenti erano trasmessi dai Giudici Istruttori di **UFF. 11** al Consiglio Superiore della Magistratura, che ne informava i titolari dell'azione disciplinare. In data 8 ottobre 1981 il Ministro della Giustizia promuoveva azione disciplinare, nei confronti del dott. **NOME 13** per avere manifestato la disponibilità ad assumere incarichi di consulenza giuridica nell'interesse delle Società **SOCIETA' 1** e **SOCIETA' 2**, dietro corrispettivo, quanto meno da parte della prima di esse, di lire 1.000.000.= al mese".

Il Procuratore Generale procedeva ad istruttoria sommaria, al termine della quale chiedeva la discussione orale avanti questa Sezione Disciplinare che, alla prima udienza, disponeva la riunione di questo procedimento a quello relativo alla appartenenza del dott. **NOME 13** alla **DEMINAZIONE 1**.

Nell'interrogatorio reso al Procuratore Generale e poi alla udienza, il dott. **NOME 13** ha sostenuto che da anni si trovava oggetto di ripetuti attacchi dalla stampa per il fatto che egli era genero del **NOME 15**. Gli attacchi, cui egli aveva anche reagito con querele, lo avevano logorato rendendogli difficile la vita professionale, tanto che aveva maturato l'intenzione di lasciare la magistratura per trovare un impiego, preferibilmente nel settore bancario, in cui aveva in precedenza già lavorato. In un periodo in cui i suoi rapporti con il **NOME 15** erano migliorati il dott. **NOME 13** chiese al suocero di essere aiutato a trovare un lavoro pres-

so qualche ambasciata (data la qualifica diplomatica del **NOME 15**). Ma nulla di concreto fece il **NOME 15**, secondo il quale in realtà l'incolpato non aveva nessuna vera intenzione di lasciare la magistratura ed **LUOGO 15**. Poichè il dott. **NOME 13** insisteva, il **NOME 15** lo invitò seduta stante a scrivere sotto dettatura un curriculum vitae e le due dichiarazioni sopra riportate, dirette alle società **SOCIETA' 1** e **SOCIETA' 2**. Sotto dettatura il dott. **NOME 13** scrisse i fogli, datando li anche così come il **NOME 15** dettò (**LUOGO 15** 20.10.78 e **LUOGO 14** 21.10.78). Il dott. **NOME 13** ha dichiarato di non avere conosciuto alcuno delle società **SOCIETA' 1** e **SOCIETA' 2** e di non avere seguito o condotto alcuna trattativa per ottenere le consulenze di cui si tratta ed ha chiesto al Procuratore Generale di acquisire l'originale degli atti sequestrati dai Giudici Istruttori di **UFF. 11**, per constatare che il **NOME 15** aveva trattenuto presso di sè, senza inoltrarli, gli originali delle sue lettere. Così infatti è avvenuto, come si può vedere dagli atti richiesti dal Procuratore Generale all'Ufficio Istruzione di **UFF. 11**.

Il Procuratore Generale ha sentito come testimone il **NOME 87**, che ha dichiarato di avere conosciuto il **NOME 15**, ma di non avere con lui mai trattato una questione relativa a consulenze con il dott. **NOME 13**, nè di avere mai ricevuto la lettera in sequestro.

Una richiesta del dott. **NOME 13** di audizione del **NOME 88** non ha potuto essere accolta, posto che lo stesso era prima latitante e poi detenuto in **LUOGO 28**, senza

che sussistesse lo strumento normativo perchè la Sezione Disciplinare potesse sentirlo.

La Sezione Disciplinare ritiene, come già sopra e sposto, che effettivamente i rapporti del dott. **NOME 13** con il suocero **NOME 15** abbiano avuto alterne vicende, toccando momenti di alta tensione (es. Lettera in data 7 giugno 1978 prodotta dal dott. **NOME 13**) e che effettivamente la situazione creatasi attorno al **NOME 15** si sia riflessa anche sull'incolpato. Non può così escludersi - benchè priva di riscontri concreti - l'ipotesi che effettivamente il dott. **NOME 13** abbia ritenuto ad un certo momento di lasciare la magistratura e sia ricorso al suocero per trovare una diversa sistemazione. Tuttavia dalle lettere scritte dal dott. **NOME 13** non si rileva che l'accettazione delle consulenze fosse condizionata, quantomeno temporalmente, alla cessazione dall'appartenenza all'ordine giudiziario. Certo la circostanza che gli originali delle lettere siano stati trovati ancora presso il **NOME 15** esclude che le lettere siano state inoltrate ai destinatari e la circostanza rileva a diminuire l'effetto negativo della condotta del dott. **NOME 13**, ma resta disciplinarmente apprezzabile, quantomeno sotto il profilo della imprudenza, la condotta del dott. **NOME 13**, che rilasciava a terzi lettere in cui si dichiarava disposto ad accettare consulenze private retribuite, che, come tali non erano consentite ad un magistrato. E si tratta di condotta di rilievo disciplinare a prescindere dalla ipotesi di effettivi accordi intervenuti con la società del **NOME 88**, che, se sussistenti, aggrave

rebbero evidentemente l'episodio. Ma dovendosi per prudenza accogliere la versione minimizzatrice offerta dal l'incolpato, in assenza di riscontri contrari, l'episodio appare di scarsa gravità, cosicchè può applicarsi la sanzione disciplinare dell'ammonimento.

12.- dott. **NOME 9**.

Il nome del dott. **NOME 9**, magistrato prima a **UFF. 14** e poi ad **UFF. 9**, compare nell'elenco alfabetico degli aderenti alla **GENCM** (vol. 2, pag. 66) e nei prospetti in vol. 2, pag. 261, vol. 2 bis, pag. 38, vol. 2 ter, pag. 155 e pag. 254. Dai prospetti risulta, oltre al numero d'ordine, anche un numero di codice ed il numero di tessera (n.1706). Risulta anche il nome e numero di telefono del dott. **NOME 9** in un elenco di richieste di fotografia (vol. 2 ter, pag. 227, 228). La tessera n. 1706, intestata al dott. **NOME 9** datata 1° gennaio 1977 e priva di fotografia, è stata ritrovata negli uffici del **NOME 15** ed è riprodotta in vol. 2, pag. 122. Il nome del dott. **NOME 9** (come **NOME 9** dott. **██████████**) di legge nell'elenco diviso per attività, ove è indicato come Pretore di **UFF. 14** (vol. 2, pag. 337). Numeri di telefono del dott. **NOME 9** si sono trovati nella rubrica telefonica del **NOME 15**.

Il dott. **NOME 9**, rilevando la erroneità dell'indirizzo attribuitogli nelle registrazioni ora richiamate ed il non aggiornamento della menzione delle sue funzioni

giudiziarie, ha negato di avere fatto parte della organizzazione del **NOME 15**, da cui ha dichiarato di avere solo ricevuto degli inviti. In particolare è stato invitato dal **NOME 15** -conosciuto nel 1975, quando era Pretore di **UFF. 14**, applicato alla Pretura di **UFF. 15** ed al Tribunale di **UFF. 9**- ad iscriversi alla massoneria. Ciò avvenne nel corso di una riunione presso un **DENOMINAZIONE 18**, nel gennaio 1976. A quella riunione, presenti oltre al **NOME 15**, tre o quattro altre persone, il dott. **NOME 9** sottoscrisse un modulo intestato al **DENOMINAZIONE 4** (diverso, secondo l'incolpato, dal modulo di adesione alla **DENOM. 1** più volte riprodotto in atti). Successivamente la stampa riportò notizie e critiche al **NOME 15** ed alla **DENOM. 1**, cosicchè, quando nel 1977 il dott. **NOME 9** ricevette l'invito del **NOME 15** ad inviare la sua fotografia per la tessera, l'incolpato non diede risposta. Nell'autunno 1977 il dott. **NOME 9** ricevette la circolare che inizia "Egregio Signore, La preghiamo di volerci scusare se ci siamo permessi di indirizzarLe questa nostra, nonostante che Lei - e questo lo sappiamo benissimo- non sia iscritto alla nostra Istituzione ..." esibita dal dott. **NOME 9** al Procuratore Generale, conforme a quella riprodotta in Atti Comm. **NOME 16**, tra l'altro, in vol. 2, pag. 98). Il dott. **NOME 9** ha esibito al Procuratore Generale la busta che portò tale circolare; la busta reca sul retro la sigla del **NOME 15** ed il timbro postale di arrivo del 21 ottobre 1977. L'invio della menzionata circolare, di-

mostra, secondo l'incolpato che egli non aveva aderito alla ^{DENOM} e che la tessera era stata predisposta prima di una sua adesione, che poi non è avvenuta.

Il dott. **NOME 9** ha sottolineato, avanti la Sezione Disciplinare, che è stato egli stesso, nonostante la circostanza non risultasse dagli atti, a parlare al Procuratore Generale dell'incontro avuto presso il ██████████

DENOMINAZIONE 18

In simile situazione probatoria la Sezione ritiene non provata la partecipazione del dott. **NOME 9** alla ^{DENOM.}. La narrazione dei fatti che l'incolpato offre, fornisce una spiegazione del contatto tra il dott. **NOME 9** ██████████ con il **NOME 15** e l'ambiente della massoneria. Ma, conformemente alla versione data dall'incolpato, le carte di cui si dispone non mostrano una adesione del dott. ^{NOME 9} ██████████ alla Loggia segreta. Non lo dimostrano perchè, a differenza ad esempio, del dott. **NOME 11** e del dott. **NOME 10** ██████████, non indicano una data di iniziazione e perchè, dopo la datazione della tessera, il dott. **NOME 9** ha ricevuto una circolare che dà atto della sue estraneità alla organizzazione. E' quindi sulla base degli atti del ^{NOME 15} ██████████ che si può concludere nel senso che manca la prova della adesione alla ^{DENOM.} Resta fermo che la adesione dell'interessato, accettata dalla organizzazione, basterebbe per consentire che si parli ai nostri fini di "appartenenza", senza che sia necessaria una iniziazione rituale; ma è proprio il momento della domanda di adesione alla ^{DENOM} ██████████ e della accettazione di tale domanda che è qui non accertato. In-

fatti non si conosce il contenuto del modulo che il dott. **NOME 9** afferma di avere sottoscritto e, d'altra parte, risulta documentato il distacco, se non la completa estraneità, dell'incolpato nei confronti della **DENOMINAZIONE 1**.

Da tutto ciò segue che il dott. **NOME 9** va assolto, per essere escluso l'addebito disciplinare.

13.- dott. **NOME 5**.

Il dott. **NOME 5** è indicato nell'elenco alfabetico in vol. 2, pag. 72 e nei prospetti in vol. 2, pag. 235, vol. 2 ter, pag. 123 e 243, vol. 2 bis, pag. 12. Nell'ultimo prospetto ora citato, quello a colori, il nome del dott. **NOME 5** è velato di giallo, ma non lo è la quota; nella colonna delle 'Note' si legge "Con.". Negli atti si trova un elenco di ricevute che al n. 85 porta il nome del dott. **NOME 5**, con la annotazione non sottolineata, nè spuntata, "77 - cons. - 40", nonchè madre e figlia, separate e senza annotazioni di P (pagato), per lo stesso ammontare e riferito alla quota 1977 (vol. 2 ter, pag. 85, 79 e 142).

I numeri di telefono del dott. **NOME 5** si trovano nella rubrica telefonica del **NOME 15**. Negli atti è menzione della spedizione al dott. **NOME 5** di una circolare in data 28 luglio 1980 (vol. 2 pag. 8, Atti Comm. **NOME 16**).

Il dott. **NOME 5** ha affermato e documentato la sua appartenenza alla **DENOMINAZIONE 1** del **DENOMINAZIONE 4** fin dal 2 maggio 1969. In epoca, cioè antecedente alla

attribuzione al **NOME 15** dell'incarico di riorganizzare la Loggia.

Il dott. **NOME 5** ha sostenuto di avere presto compreso che la **DENOM 1** non svolgeva alcuna attività, tanto da chiederne spiegazioni al **NOME 15**, da cui ottenne una giustificazione consistente nel fatto che ogni attenzione era stata dedicata al riconoscimento del **DENOMINAZIONE 4** da parte della **DENOMINAZIONE 19** ed alla unificazione del **DENOMINAZIONE 4** con la **DENOMINAZIONE 15**. Successivamente cominciarono le notizie di stampa circa collegamenti del **NOME 15** con responsabili di atti di terrorismo ed il dott. **NOME 5** ne chiese ragione al **NOME 15**. Costui rispose che aveva provveduto a querelare i giornali che lo accusavano. Intanto il dott. **NOME 5**, nel 1975 o 1976, aveva preso contatto con il Maestro Venere di una Loggia di **LUOGO 15**, alla quale intendeva trasferirsi. Nell'ottobre o novembre 1978 il dott. **NOME 5** ricevette la visita dell'avv. **NOME 89**, che lo aveva introdotto alla massoneria. L'avv. **NOME 89** era latore della richiesta di versamento della quota di iscrizione alla **DENOM 1** per il 1977, lire 40.000.=, e della fotografia da applicare alla tessera. Il dott. **NOME 5** dichiarò di avere rifiutato sia il pagamento che la tessera. Dal **NOME 15** ricevette poi telefonate in cui lo stesso si rammaricava per il suo atteggiamento e, dopo il giugno 1980, anche si doleva del fatto che il dott. **NOME 5** non era intervenuto al matrimonio della figlia del **NOME 15**.

Il dott. **NOME 5** era stato testimone di nozze del dott. **NOME 13**, quando questi aveva sposato una figlia del **NOME 15**, ed aveva più volte dovuto occuparsi del matrimonio del collega **NOME 13**, intervenendo per mettere pace e ricostituire i rapporti nelle famiglie **NOME 15****NOME 13** **██████████**. Anche per questo la sua mancata partecipazione al ricevimento per le nozze di altra figlia del **NOME 15** aveva assunto un significato particolare. Tanto che dopo tale ricevimento (giugno 1980) ricevette telefonate del **NOME 15**. Al Procuratore Generale il dott. **NOME 5** ha dichiarato di avere ricevuto una telefonata subito dopo le nozze ora richiamate. La Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla **DENOMINAZIONE 1** ha informato che risultano telefonate del **NOME 15** al **NOME 5** in data 12 e 13 dicembre 1980 (quattro telefonate complessive), cosicchè rimane una discordanza temporale rispetto a quanto affermato dal dott. **NOME 5**. E tuttavia, in assenza di informazioni sul contenuto delle telefonate, va preso atto che una spiegazione viene fornita dall'incolpato e che si tratta di versione attendibile sulla base di quanto dichiarato anche dal dott. **NOME 13**. Le telefonate quindi sembra debbano essere ritenute irrilevanti ai fini della valutazione della posizione del dott. **NOME 5** rispetto alla **DENOM. 1**.

Rilevano invece le deposizioni dei due testimoni **NOME 90** ed **NOME 91**, che hanno confermato la intenzione del dott. **NOME 5** di passare ad una loggia **LUOGO 15** del 1974 o 75 ed anche il fatto che l'avv. **NOME 99** **██████████** (ora deceduto) aveva riferito del rifiuto del

dott. **NOME 5** di ritirare la tessera della **DENOM. 1**.

Il ritrovamento in atti della madre e della figlia della ricevuta del versamento della quota, dimostra -oltre che la accuratezza della documentazione- anche la attendibilità del dott. **NOME 5** quando afferma il suo rifiuto di versare la quota e ritirate la tessera della **DENOM. 1**. Nè la annotazione "Con" nella colonna delle note sul prospetto colorato sopra indicato, e la coloritura del nome del dott. **NOME 5** stanno qui a significare che l'incolpato abbia ricevuto la tessera. La tessera infatti, come risulta dalle ricordate deposizioni, venne consegnata ('Con') all'avv. **NOME 89**, dal quale il dott. **NOME 5** non la ritirò. A questo punto per non credere alla versione data dall'incolpato bisognerebbe forzare i dati testuali risultanti dagli atti, dati che si prestano invece ad essere letti conformemente alla narrazione dei fatti fornita dal dott. **NOME 5**. Da essa appare come il dott. **NOME 5**, quando cominciò a prendere cognizione della sospetta natura della **DENOM. 1** se ne allontanò, con una condotta inequivoca. Si tratta infatti di un rifiuto a versare la quota e ritirare la tessera, manifestato ad un amico ed aderente alla **DENOM. 1** come l'avv. **NOME 89**, inviato dal **NOME 15**.

Tutto ciò considerato non sembra che la condotta del dott. **NOME 5** possa dar luogo a responsabilità disciplinare.

14.- dott. **NOME 3**.

La adesione del dott. **NOME 3** alla **DENOM. 1** del **NOME 15** è

fuori discussione. Alla completezza delle annotazioni che si ritrovano negli atti del **NOME 15** si unisce il riconoscimento della loro esattezza da parte dell'incolpato e la sua ammissione di essere stato avvicinato dal notaio **NOME 92** di **LUOGO 29**, indotto ad aderire alla massoneria ed iniziato alla **DENOMINAZIONE 1** in **LUOGO 14**, Hotel **DENOMINAZIONE 8**, il 28 marzo 1980 alla presenza dell'ex Gran Maestro **NOME 47**, del generale **NOME 41** e del generale **NOME 66**, in assenza del **NOME 15**.

Il dott. **NOME 3**, presidente della Prima Corte d'Assise di **UFF. 3**, inviò una sua memoria al Consiglio Superiore della Magistratura in data 30 maggio 1981, pochi giorni dopo l'uscita sui quotidiani dei nomi degli aderenti alla **DENOM. 1** e prima che venisse reso noto il parere del Comitato Amministrativo di Inchiesta che espresse l'opinione che la **DENOM. 1** costituiva una associazione segreta ai sensi dell'art. 18 cpv. Cost.

Il dott. **NOME 3** ha inquadrato la sua adesione al **DENOMINAZIONE 4**, (negando rilevanza al fatto che si sia trattato della **DENOMINAZIONE 1**) nel contesto di una lunga vicenda che lo ha visto protagonista, dal 1976, di gravissimi procedimenti penali a carico di terroristi della banda armata **DENOMINAZIONE 20**. Nel corso degli anni, segnati da numerosi omicidi e da innumerevoli attentati che contribuivano a creare una atmosfera di paura che si manifestava negli stessi ambienti forensi ed in particolare tra i magistrati; mentre ai sanguinosi successi del terrorismo non sembravano contrapporsi corrispondenti successi

della repressione giudiziaria, così che il terrorismo cresceva ed appariva vincente, la sede giudiziaria di **UFF. 3** venne scelta dalla Cassazione per la unificazione di numerosi processi alla banda **DENOMINAZIONE 20** che in **LUOGO 29** sembrava aver posto la base operativa maggiore. La Corte di Assise venne presieduta dal dott. **NOME 3**, in particolare nel processo 1976-78, al c.d. **DENOMINAZIONE 20** **██████████**, quel processo che il terrorismo aveva stabilito non doversi concludere, perchè 'la rivoluzione non si processa'. E' fatto notorio, bene illustrato dal difensore del dott. **NOME 3**, che in quegli anni il dott. **NOME 3** divenne, senza ostantazione, simbolo di un consapevole, rischioso adempimento del dovere di magistrato. Non è eccessivo dire che il dott. **NOME 3** **██████████** fu in quegli anni rappresentante della civile risposta giudiziaria al terrore delle bande armate. Il suo ruolo di presidente della Corte d'Assise lo poneva in posizione rappresentativa ed ognuno sa quanto le posizioni rappresentative ed emblematiche abbiano attirato le minacce e le violenze terroristiche. In quegli anni il dott. **NOME 3** venne fatto oggetto anche di critiche per eccessiva attenzione alle garanzie processuali degli imputati, spesso da parte di chi, dentro e fuori la magistratura, si teneva lontano dai problemi pratici e di principio che sorgevano dalla conduzione dei dibattimenti. E' in questo quadro di esperienza che il dott. **NOME 3** **██████████** ha inserito la sua accettazione della proposta di

aderire alla massoneria. Proposta che egli valutò come espressione di un apprezzamento che le istituzioni della Repubblica non gli avevano manifestato. Sulla condotta del dott. **NOME 3** quale presidente della Corte d'Assise di **UFF. 3** e sullo stato d'animo in cui versava quando ricevette l'offerta di entrare a far parte della massoneria, hanno deposto il dott. **NOME 93** (già presidente della Corte d'Appello di **UFF. 3**), il dott. **NOME 94** (presidente della Terza Corte d'Assise di **UFF. 3**) ed il dott. **NOME 95** (Giudice Istruttore del Tribunale di **UFF. 3**). Dalle ricordate deposizioni risultano i fatti e le valutazioni ora svolte sul ruolo e sulla figura del dott. **NOME 3**.

I motivi che hanno indotto il dott. **NOME 3** ad aderire alla **DENOM. 1** -nonostante che le caratteristiche della Loggia dovessero sconsigliarlo dal farlo, a prescindere dalla natura del rapporto **DENOM. 1** **DENOMINAZIONE 4**- sono qui rilevanti. Essi valgono infatti ad escludere, nel caso del dott. **NOME 3** qualunque coincidenza di scopi con quelli più sopra accertati della **DENOM. 1** e qualunque interferenza con il dovere di fedeltà alla Repubblica.

Non si può non rilevare che anche dopo l'adesione alla **DENOM. 1** il dott. **NOME 3** continuò a presiedere gravi processi di terrorismo e che la sua figura fu oggetto di vivo apprezzamento; egli divenne presidente del gruppo di **DENOMINAZIONE 3** della Associazione Nazionale Ma-

gistrati e il prestigio acquisito venne persino ritenuto utilizzabile da una forza politica (**PART. POL. 7**) che gli offrì il posto di capolista nelle elezioni comunali del 1980 (memoria 30 maggio 1981).

Ma tutto ciò non varrebbe ad escludere che la condotta del dott. **NOME 3**, quantomeno a titolo di colpa, integri gli estremi dell'illecito disciplinare.

Unitamente alle considerazioni sopra svolte, giustifica la conclusione negativa in ordine alla responsabilità disciplinare del dott. **NOME 3** la considerazione della condotta che lo stesso ha tenuto immediatamente dopo divenuti noti i nomi degli aderenti e scoppiato lo scandalo della **DENOM. 1**.

E' giurisprudenza che, nella valutazione della lesione del prestigio di cui il magistrato deve godere (evento e ratio della presente incolpazione disciplinare), è "necessaria la valutazione globale dei fatti contestati, esaminandoli nello loro interezza ed in rapporto alle circostanze che di tali fatti hanno determinato il significato e gli effetti" (Cass. Sez. Unite, 12 ottobre 1974, n. 2820). Alla luce di tale esatto principio occorre tenere nel dovuto conto quanto il dott. **NOME 3** abbia fatto nella immediatezza della scoperta degli elenchi della **DENOM. 1**. L'incolpato ha immediatamente riferito al Consiglio Superiore della Magistratura i fatti che lo avevano portato ad aderire alla **DENOM. 1** ed ha anche fornito prove documentali che hanno consentito -anche in questo procedimento- di

accertare la verità. Contemporaneamente ha portato a termine il procedimento a carico di **NOME 96** + 72, redigendo e depositando la gravosa sentenza in poco più di un mese, per evitare che -come gli era stato fatto presente- il mancato deposito della motivazione della importante sentenza, valesse ad impedire nei confronti suoi e, quindi, degli altri magistrati inseriti nelle liste della **UFF. 3**, eventuali provvedimenti cautelari di cui, nel luglio 1981, si parlava.

La lealtà del dott. **NOME 3**, nei confronti della istituzione giudiziaria, nell'esercizio della sua funzione di presidente della Corte d'Assise di **UFF. 3** e, specificamente, in occasione del venire in luce dei fatti per cui è processo, è circostanza che conduce ad escludere -nella dovuta complessiva valutazione- che egli abbia perduto o visto diminuito il prestigio e la fiducia di cui il magistrato deve godere. Non può non rilevarsi che il comportamento del dott. **NOME 3**, dal maggio 1981 è stato opposto a quello della maggior parte degli incolpati e, significativamente, contrastante con quanto suggerito e disposto dalla "**DOCUMENTO 1**" della **DENOM. 1**.

Si conclude quindi affermando che, provata la adesione del dott. **NOME 3** alla **DENOMINAZIONE 1** segreta **DENOM. 1**, la condotta dell'incolpato complessivamente considerata non integra illecito disciplinare ai sensi dell'art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511.

P. Q. M.

LA SEZIONE DISCIPLINARE

del Consiglio Superiore della Magistratura

visto l'art. 35 del R.D.L. 31 maggio 1946, n.511,

DICHIARA

-irrelevanti le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine agli artt. 1 e 5 della Legge 25 gennaio **PROVVEDIMENTO 2**;

-manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale relativa all'art. 6 della Legge 25 gennaio **PROVVEDIMENTO 2**, all'art. 212 T.U.L.P.S., agli artt. 18, 32, 33 e 34 del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, così come prospettate nel corso del procedimento;

e, respinta ogni altra eccezione,

DICHIARA

i dottori: **NOME 1**, **NOME 2**, **NOME 4**,
NOME 7, **NOME 8**, **NOME 10**,
NOME 11, **NOME 12**, **NOME 14**,
 responsabili della incolpazione loro ascritte e il dott. **NOME 13**
NOME 13 responsabile della incolpazione ascrittagli nel
 procedimento n. 4/1982 e

INFLIGGE

- al dott. **NOME 4** e al dott. **NOME 7**, la sanzione della rimozione;

- al dott. **NOME 14**, la sanzione della perdita di anzianità di anni due, disponendone il trasferimento di ufficio;

Vincenzo Orlando
Vincenzo Orlando

IL PRESIDENTE

Giancarlo Sgarbi

IL SEGRETARIO

Giordano

Depositata in Segreteria oggi 16 marzo 1983.

IL SEGRETARIO

Giordano